

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Unioni civili
e prestazioni Inps



Bandi e finanziamenti

Iniziative
Regione Lombardia



Ambiente Politiche energetiche

Raee: metodo comune
calcolo del peso



Commercio estero

Agenzia Entrate
e reverse charge



Tributario

Iva reverse charge
Sanzioni



Formazione e studi

Focus sull'economia
lombarda



Legale

Avvio/modifica attività
Moduli standard



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 287 Luglio/Agosto 2017 - Anno LVIII Una copia € 0,568

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

| | |
|--------------------------------------------------------|---------|
| ▶ Unioni civili e Inps. | Pag. 1 |
| ▶ Telematizzazione certificato medico gravidanza. | Pag. 4 |
| ▶ Riduzione periodo di malattia. | Pag. 7 |
| ▶ Ottemperanza assunzioni disabili. | Pag. 9 |
| ▶ Assunzione disabili. Incentivi. | Pag. 10 |
| ▶ Arifl. Cigs e licenziamento collettivo on-line. | Pag. 12 |

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| ▶ Lavoro subordinato. Requisiti. | Pag. 18 |
| ▶ Legittimità del diritto di critica. | Pag. 18 |

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Unioni civili e convivenze di fatto Riflessi sulle prestazioni erogate dall'Inps

L'Inps, con circolare n. 84 del 5 maggio 2017, ha fornito chiarimenti relativamente alla concessione di prestazioni a sostegno del reddito in presenza di unioni civili e convivenze di fatto, in particolare, riguardo a:

- nucleo di riferimento per unioni civili;
- effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari;
- reddito di riferimento in caso di convivenza.

L'Istituto precisa, inoltre, che il diritto a tali prestazioni decorre dal 5 giugno 2016. ▶

- CIRCOLARE Inps n. 84 del 5 maggio 2017. **Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'Inps. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari. Assegno per congedo matrimoniale.**

Premessa

La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 1-35) e le convivenze di fatto (art. 1, commi 36-65) prevedendo, tra l'altro, che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Nell'ambito dell'art. 1 della legge 76/2016 si richiamano, in particolare, i seguenti commi:

- comma 20, primo periodo, che prevede: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. (...)".
- comma 36: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile."
- comma 37: "Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica (...)".
- comma 50: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza."
- comma 53: "Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
 - a) l'indicazione della residenza;
 - b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile."

Come noto, l'assegno per il nucleo familiare (Anf) erogato dall'Inps spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall'Inps, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente (disoccupazione, Cigs, maternità), dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

L'assegno in parola sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del DI 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e compete alle condizioni previste nell'art. 2 del DI 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Gli assegni familiari (Af) di cui al Dpr 30 maggio 1955, n. 797 sono tuttora erogati per il sostegno delle famiglie di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

In entrambi i casi il nucleo familiare è composto dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali - dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Premesso ciò, alla luce di quanto disposto con la legge n. 76/2016 ed in base alle indicazioni fornite con nota del 25/1/2017, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpellato sulla questione al fine di individuare il "nucleo" di riferimento alla luce della citata normativa e garantire le vigenti tutele per il sostegno al reddito familiare, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

- individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
- determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
- diritto all'assegno per congedo matrimoniale.

1. Nucleo di riferimento per unioni civili*1.1 Nucleo in cui solo una delle due parti dell'unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale*

In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell'ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente - che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

1.2 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa

Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all'Anf/Af per i figli dell'altra parte dell'unione civile.

1.3 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione

In tale situazione l'assegno potrà essere erogato dall'Istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 cc.

2. Effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari

Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell'unione civile, ai sensi dell'art. 1 commi 21-26 della legge n. 76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione, l'Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del Lavoro.

3. Reddito di riferimento in caso di convivenza

Ai fini della misura dell'Anf, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

4. Assegno per congedo matrimoniale

L'assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla

data dell'evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

5. Disposizioni generali

Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all'Inps in via telematica, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.

Si precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 del Dpr 445/2000, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto" ex comma 50 dell'art. 1 della legge 76/2016.

Per quanto riguarda la qualificazione di "unito civilmente" ai sensi del comma 3, art. 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016.

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.

Telematizzazione del certificato medico di gravidanza

L'art. 21, commi 1-bis e 2-bis, del Dlgs n. 151/2001 (Tu maternità/paternità), ha previsto che il certificato medico di gravidanza e il certificato di interruzione di gravidanza debbano essere inviati all'Inps, esclusivamente per via telematica, direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, l'Inps, con circolare n. 82 del 4 maggio 2017, fornisce indicazioni:

- ai medici certificatori per la trasmissione telematica dei predetti certificati,
- alle lavoratrici e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.

I datori di lavoro, previa autenticazione ed inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un'apposita applicazione esposta sul sito dell'Istituto.

- **CIRCOLARE Inps n. 82 del 4 maggio 2017. Telematizzazione del certificato medico di gravidanza - Art. 21 del Tu maternità/paternità, così modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell'amministrazione digitale).**

1. Premessa

L'art. 21 del decreto legislativo n. 151/2001 (Tu maternità/paternità), modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell'amministrazione digitale) demanda all'Inps la definizione delle modalità di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, da attuarsi mediante l'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Istituto stesso.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni ai medici certificatori per la trasmissione telematica dei predetti certificati, alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.

Resta inteso che ciascuna tipologia di certificato medico di cui trattasi va trasmesso all'Inps esclusivamente quando previsto per la fruizione di una delle prestazioni ricadenti nell'ampio alveo della tutela della maternità e per cui si presenta richiesta, come, ad esempio, nel caso di richiesta del cosiddetto premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore.

2. Modalità di trasmissione e consultazione dei certificati

I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza possono essere trasmessi telematicamente esclusivamente da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all'apposito servizio presente sul sito dell'Istituto nella sezione riservata ai "Medici certificatori".

Il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato è tenuto a trasmettere per via telematica sia il certificato di gravidanza che il certificato di interruzione della gravidanza.

È previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della presente circolare, durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.

La trasmissione del certificato telematico comporta che la donna non sia più tenuta a presentare all'Istituto il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo.

I certificati telematici ricevuti dall'Inps sono messi a disposizione della donna sul sito internet dell'Istituto, previa identificazione con Pin o Cns.

I datori di lavoro, previa autenticazione con Pin o Cns, ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un'apposita applicazione esposta sul sito dell'Istituto.

I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza trasmessi telematicamente potranno essere trattati direttamente dall'Istituto ai fini dell'accertamento del diritto a prestazioni economiche erogate dall'Istituto stesso.

3. Caratteristiche dei certificati

La trasmissione telematica dei predetti certificati medici prevede obbligatoriamente l'inserimento, da parte del medico stesso, dei seguenti dati:

A. Certificato di gravidanza

- le generalità della lavoratrice;
- la settimana di gestazione alla data della visita;
- la data presunta del parto.

B. Certificato di interruzione della gravidanza

- le generalità della lavoratrice;
- la settimana di gestazione alla data della visita;
- la data presunta del parto;
- la data di interruzione della gravidanza.

Il medico certificatore deve rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire alla stessa anche una copia cartacea:

- a) del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza;
- b) delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

4. Annullamento dei certificati

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento attraverso la stessa applicazione utilizzata per la trasmissione.

L'operazione di annullamento è consentita esclusivamente entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione.

In tale intervallo di tempo il certificato telematico è pertanto da considerarsi in stato "non consolidato" e non potrà dare origine ad effetti di carattere amministrativo.

Decorso il predetto termine, la cancellazione logica dei certificati acquisiti dall'Istituto sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale Inps di competenza di una richiesta di annullamento.

La richiesta, necessariamente in forma scritta, deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta dal medico certificatore. Potrà essere presentata dal medico stesso o da persona di sua fiducia munita di delega espressa, ovvero dalla donna alla quale è stato rilasciato il certificato.

L'annullamento è ammesso ed accettato dall'Istituto solo quando gli errori del certificato si riferiscano alle generalità della gestante o al suo codice fiscale. Non è possibile invece accettare richieste di annullamento di certificati che il medesimo o altro medico intenda poi nuovamente emettere con una diversa data presunta di parto (art. 21 co. 1 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151).

Nei casi di annullamento, sarà cura della sede di competenza verificare e riesaminare le eventuali prestazioni erogate sulla base del certificato per il quale è pervenuta la richiesta di annullamento, che dovrà essere opportunamente archiviata.

5. Credenziali per accedere al sistema

L'accesso al sistema di trasmissione e consultazione dei certificati di cui trattasi, per le diverse finalità, presuppone:

- a) il possesso di Pin o Cns da parte dei medici dipendenti o convenzionati con il Ssn. I medici già in possesso del profilo "medici certificatori" risulteranno automaticamente abilitati, anche per l'invio dei certificati di gravidanza e di interruzione della stessa;
- b) il possesso di Pin, Cns o Spid da parte della donna (solo consultazione dei certificati);
- c) il possesso di Pin o Cns da parte dei datori di lavoro privati o loro incaricati (solo consultazione degli attestati). Coloro che sono già abilitati alla consultazione degli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati anche alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione.

Le aziende in possesso di Pin sono tenute a chiedere tempestivamente la revoca dell'autorizzazione, al verificarsi della cessazione dell'attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell'intestatario del Pin. L'Inps provvederà ad annullare, con effetto immediato, l'abilitazione.

6. Assistenza agli utenti

L'Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e alle donne tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

Gli operatori del Contact Center forniscono telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati e/o attestati, inviati telematicamente dal medico certificatore, nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla materia.

Riduzione del periodo di malattia riportato nel certificato medico

L'Inps, con circolare n. 79 del 28 aprile 2017, ribadisce che nel caso di guarigione anticipata, con conseguente riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia del lavoratore, lo stesso è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

Infatti, la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps.

Conseguentemente, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa.

Pertanto, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro, rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata

- **CIRCOLARE Inps n. 79 del 2 maggio 2017. Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.**

1. Premessa

Mediante la trasmissione telematica della certificazione di malattia - le cui specifiche sono state fornite con il disciplinare tecnico allegato e parte integrante del decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e successive modificazioni - l'Istituto può disporre in tempo reale delle informazioni inerenti allo stato di temporanea incapacità al lavoro dei soggetti interessati.

Ciò costituisce, con tutta evidenza, un notevole vantaggio, in termini di celerità e certezza dei flussi certificativi, sia per l'Istituto medesimo, ai fini delle successive attività per il riconoscimento della prestazione previdenziale, ove spettante, sia per i datori di lavoro che mediante i servizi messi a disposizione dall'Inps possono visualizzare tempestivamente gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti.

Il suddetto flusso telematico risulta essere attualmente operativo su tutto il territorio nazionale anche se continuano ad essere segnalate dalle Strutture territoriali Inps non poche situazioni di inadempienza da parte dei medici curanti circa l'obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti, per l'Istituto e per le aziende interessate.

Al riguardo, si ribadisce che la citata inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare - salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione - per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati ⁽¹⁾. Pertanto, si invitano le strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come sopra evidenziate, a segnalarle alle aziende sanitarie locali per competenza.

2. Prognosi riportata nel certificato

Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica importanza. Fra queste, in particolare, la data di fine prognosi - in assenza di ulteriore certificazione - costituisce il termine ultimo ai fini dell'erogazione della prestazione economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo-previdenziale.

È evidente, tuttavia, che sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento "previsionale" sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico.

Appare, conseguentemente, suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Nell'ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore – per prassi già consolidata – provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.

Uguualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l'interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a tutt'oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulla base della normativa vigente.

3. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda (ad eccezione di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995). Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.

Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L'art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e l'art. 20 del Dlgs n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Per quanto concerne, invece, l'obbligo del lavoratore nei confronti dell'Inps, si evidenzia che lo stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l'Istituto nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia – anche se avvenuta mediante la modalità della trasmissione telematica da parte del proprio medico curante – ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione – in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti – della relativa indennità economica.

Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all'Istituto.

Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

Anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line, previsto dal disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, ciò dovrà esser fatto tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto.

L'obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, trova fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, che stabilisce, appunto, che nel caso in cui si manifesti un decorso più favorevole dell'evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo (2).

L'informazione viene in tal modo immediatamente acquisita, mediante flusso telematico, dall'Inps che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante i citati servizi per le aziende.

Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all'Inps e al datore di lavoro.

4. Provvedimenti sanzionatori

Succede non di rado che a seguito dell'effettuazione di visita medica di controllo domiciliare disposta d'ufficio, l'Istituto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l'attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente.

Il suddetto comportamento da parte del lavoratore e dell'azienda crea evidenti difficoltà all'Inps, evidenziandosi un disallineamento tra la durata effettiva dell'evento e la certificazione prodotta. Il mancato tempestivo aggiornamento della prognosi, inoltre, può indurre l'Istituto, in prima battuta, a ritenere che l'evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, ad effettuare conseguentemente valutazioni di competenza non appropriate (inviando, ad esempio, inopportuni controlli domiciliari con derivanti oneri a carico dell'Istituto stesso).

Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, emerge anche il rischio di erogazione di prestazioni non dovute, con conseguente necessità, per l'Istituto, di attivarsi per il recupero della quota non dovuta di prestazione.

In considerazione di quanto sino ad ora esposto e tenuto conto della necessità di garantire che i dati forniti all'Istituto mediante i diversi flussi certificativi (e quindi anche quelli delle certificazioni di malattia) siano tempestivamente aggiornati e veritieri, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie ⁽³⁾.

Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione "di fatto" della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.

Note

- (1) *Ai sensi dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 e della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, n. 1/2010, l'inosservanza, se reiterata, comporta per il medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.*
- (2) *Disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 26/02/2010 e successive modificazioni (modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico della certificazione di malattia), punto 3.3: "Servizio per la rettifica del certificato inviato all'Inps".*
- (3) *100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).*

Rilascio certificazioni di ottemperanza assunzioni disabili

L'articolo 17 della legge n. 68/99 prevede che qualora le imprese partecipino a gare di appalto devono preventivamente dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Al riguardo, la città metropolitana di Milano informa che, a partire dal 1° giugno 2017, la procedura di verifica e controllo delle predette dichiarazioni, è completamente informatizzata, mediante l'utilizzo del portale Sintesi della città metropolitana di Milano.

La Città metropolitana di Milano, inoltre, sottolinea che l'eventuale difformità della dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante al momento della partecipazione al bando, rispetto all'autodichiarazione, non potrà essere sanata ex post (parere Anac n. 81 del 28/10/2014).

In particolare, a titolo esemplificativo, non verrà dichiarata l'ottemperanza – oltre che nel caso in cui l'azienda in obbligo non abbia attivato strumenti per ottemperare – anche nei seguenti casi:

- convenzione ex art. 11 attiva ma non ottemperata per almeno i 2/3 degli adempimenti previsti;
- mancato versamento, nei termini previsti, del contributo sostitutivo delle assunzioni nei casi in cui siano stati concessi esoneri;
- in caso di compensazione territoriale, verranno tenute in considerazione solo le compensazioni correttamente comunicate ed efficaci.

► **NOTA della Città metropolitana di Milano del 9/5/2017. Nuova procedura di rilascio delle certificazioni di ottemperanza ex art. 17 legge 68/99 per le aziende che partecipano a gare d'appalto**

Si comunica ai soggetti in indirizzo, affinché ne venga data la più ampia diffusione a tutte le aziende interessate, che a partire dal 1° giugno 2017 la procedura di verifica e controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del Dpr 445/2000 (verifiche in ordine all'ottemperanza allo art. 17 legge 68/99) verrà completamente informatizzata, mediante l'utilizzo del portale Sintesi della città metropolitana di Milano.

Tale procedura prevede che l'ente/società appaltante indichi una data precisa con riferimento alla quale l'ottemperanza deve essere verificata e a tale data il Servizio occupazione disabili effettuerà i controlli.

Si ricorda che l'eventuale difformità della autocertificazione dalla situazione che verrà accertata o la sua incompletezza non potranno essere sanate ex post (parere Anac n. 81 del 28/10/2014).

In particolare, a titolo esemplificativo, non verrà dichiarata l'ottemperanza – oltre che nel caso in cui l'azienda in obbligo non abbia attivato strumenti per ottemperare – anche nei seguenti casi:

- convenzione ex art. 11 attiva ma non ottemperata per almeno i 2/3 degli adempimenti previsti;
- mancato versamento, nei termini previsti, del contributo sostitutivo delle assunzioni nei casi in cui siano stati concessi esoneri;
- in caso di compensazione territoriale, verranno tenute in considerazione solo le compensazioni correttamente comunicate ed efficaci.

Conseguentemente le aziende che devono regolarizzare la loro posizione in relazione agli obblighi di cui alla legge 68/99, in particolare quelle che partecipano a gare d'appalto (le quali rischiano di non poterne conseguire l'aggiudicazione) sono invitate a prendere contatto con il Servizio occupazione disabili del Settore Formazione e Lavoro della città metropolitana di Milano, attraverso la mail info.disabili@cittametropolitana.mi.it per la pianificazione degli adempimenti necessari.

Sul sito del Settore sarà a breve disponibile il manuale per la gestione informatizzata della procedura (<http://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/index.jsp>).

Incentivi a favore di lavoratori disabili Città metropolitana di Milano - Bando Dote impresa collocamento mirato

La Città metropolitana di Milano promuove un bando per sostenere l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all'occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.

Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia che siano:

1. iscritti alle liste di collocamento mirato in condizione di disoccupazione;
2. giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall'art. 1 della L 68/99;
3. dipendenti con riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa e certificata dal medico competente, con la specifica finalità di riposizionamento della persona nel percorso lavorativo aziendale e di accompagnamento nel percorso di riconoscimento e certificazione dell'invalidità

Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al Bando ammontano complessivamente a euro 11.038.301,73 di cui 3.072.516,97 per l'anno 2017 e 7.965.784,76 euro per l'anno 2018 a valere sul Fondo regionale disabili ex art. 7. Lr 13/2003.

Interventi previsti**Asse I – Incentivi***Incentivi alle assunzioni*

È riconosciuto un incentivo a favore dell'impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona disabile. Sono ammesse le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato avvenute a partire dal 31 maggio 2017.

L'incentivo è graduato in relazione:

- alla fascia d'intensità d'aiuto di appartenenza;
- alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione.

Massimali di incentivo previsti per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:

| Fascia d'aiuto | Tempo indeterminato | Tempo determinato | | Somministrato Oltre 12 mesi |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi | Oltre 12 mesi | |
| Fascia 1 | 12.000 | 4.500 | 9.500 | 9.500 |
| Fascia 2 | 13.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Fascia 3 | 14.500 | 6.000 | 11.000 | 11.000 |
| Fascia 4 | 16.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 |

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente.

Sono previsti massimali diversi per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99.

Rimborso per l'attivazione di tirocini

Sono previsti rimborsi per un massimo di euro 3.000 per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio.

Asse II - Consulenza e servizi*Servizi di consulenza*

In questo intervento sono ricomprese le agevolazioni per i servizi propedeutici alla definizione e all'adattamento delle caratteristiche aziendali atte all'inserimento e/o al mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative.

Contributi per l'acquisto di ausili

In questo intervento si riconoscono alle imprese contributi per l'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l'inserimento e/o il mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative.

Isola formativa

Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell'ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del collocamento mirato.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 30 dicembre 2018, esclusivamente per mezzo del sistema informativo "Sintesi" della città metropolitana di Milano territorialmente. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello".

Arifl: solo on line le domande di Cigs e di licenziamento collettivo di competenza regionale (decorrenza dal 1° luglio)

È stato pubblicato sul Burl del 17/5/2017 il decreto con il quale viene definita la disciplina di dettaglio per la gestione telematica, da parte di Arifl - Agenzia regionale per l'istruzione la formazione e il lavoro, delle procedure di esame congiunto relative alla Cigs e ai licenziamenti collettivi, di competenza regionale.

A decorrere dal 1° luglio:

- la domanda di esame congiunto riferita ad interventi di Cigs, le comunicazioni di apertura di procedure di licenziamento collettivo L. 223/91 e tutte le comunicazioni di esito della fase sindacale nonché tutta la documentazione relativa alle procedure medesime, riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, dovranno essere trasmesse ad Arifl tramite l'applicativo informatico www.vertenzeonline.it;
- le imprese, per la Cigs nonché, le imprese o i datori di lavoro non imprenditori, per i licenziamenti collettivi, dovranno accedere all'applicativo informatico direttamente o per il tramite di Confcommercio Milano o altri soggetti delegati;
- nel caso di Cigs, successivamente al ricevimento della domanda di esame congiunto della situazione aziendale, Arifl provvederà a convocare le parti in sede pubblica;
- nel caso di licenziamento collettivo, la comunicazione di apertura della procedura assolve l'obbligo di comunicazione ad Arifl di cui all'art. 4, c. 6, della legge 223/91, ma non assolve l'obbligo di dare comunicazione preventiva per iscritto alle parti sociali circa l'intenzione di avviare la procedura; l'inserimento della dovrà avvenire successivamente alla comunicazione di apertura della procedura alle rappresentanze aziendali e alle rispettive associazioni di categoria.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- qualora la fase sindacale nella procedura di licenziamento collettivo si concluda con esito negativo, Arifl, successivamente al ricevimento della comunicazione provvederà a convocare le parti in sede pubblica per l'espletamento dell'esame congiunto.

► **DECRETO dell'Arifl n. 71 del 4/5/2017. Approvazione delle procedure informatiche e della relativa disciplina di dettaglio per la gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e alle procedure di licenziamento collettivo.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 è stata istituita l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (di seguito denominata "Arifl"), quale componente tecnica del sistema regionale per l'attuazione delle politiche regionali integrate di istruzione, formazione e lavoro;

Visti:

- la Dgr 20 dicembre 2006, n. 3811 con la quale sono stati approvati il modello e l'articolazione organizzativa dell'Arifl;
- la Lr 27 dicembre 2006, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1 e al relativo allegato A1, che individua Arifl quale ente facente parte del Sistema regionale (Sireg);
- la Dgr 18 aprile 2007, n. 4524 con cui è stato approvato il regolamento organizzativo Arifl;
- la Dgr 02 febbraio 2012 n. 2954 che approva le modifiche al regolamento per la programmazione, il bilancio, la contabilità e i contratti di Agenzia apportate con decreto Arifl n. 341 del 30 dicembre 2011;
- il decreto Arifl n. 827 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Regolamento del personale di Agenzia, modificato con decreto n. 966 del 28 dicembre 2007;
- il decreto Arifl n. 221 del 25 novembre 2016 "Approvazione del piano delle attività e del bilancio di previsione 2017-2019";
- la Dgr 29 dicembre 2016 n. 6101 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione 2017-2019" - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house – Prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti – Piano studi e ricerche 2017 - 2019";

Vista la Dgr 9 maggio 2016 n. 5129 - V provvedimento organizzativo - X legislatura che attribuisce al dott. Fulvio Matone l'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro di cui alla Lr 28 settembre 2006, n. 22 disponendo che tale incarico avrà decorrenza dal 1 giugno 2016 e termine il 31 maggio 2019;

Atteso che Arifl è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e contabile;

Richiamata la vigente Convenzione quadro tra la giunta regionale e Arifl, Raccolta convenzioni e contratti Regione Lombardia n. 19083/RCC del 29 dicembre 2015;

Richiamata la L n. 223 del 23 luglio 1991 e ssmmii "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 27 luglio 1991;

Considerato che gli artt. 4 e 24 della citata L n. 223 del 23 luglio 1991 e ssmmii disciplinano, tra l'altro, le modalità di attivazione e gestione della procedura di licenziamento collettivo;

Richiamato il Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro", in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (cosiddetto Jobs Act) e ssmmii, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 23 settembre 2015;

Considerato che il citato Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, avendo riunito in un unico testo normativo la disciplina del sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro e avendo disposto, tra l'altro, l'abrogazione di gran parte della normativa previgente, disciplina interamente la procedura relativa alle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria;

Richiamata la Dgr n. 3343 dell'1/4/2015 con cui la Giunta di Regione Lombardia ha approvato l'allegato C "Modalità per la gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e al licenziamento

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

collettivo” con il quale ha confermato il ruolo di Arifl quale ufficio competente a gestire le procedure di competenza regionale relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria ed ai licenziamenti collettivi, che sono caratterizzate, nello specifico, dalle seguenti attività amministrative:

- ricevimento delle comunicazioni di apertura delle procedure di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 c. 2 della L n. 223 del 23 luglio 1991, nonché delle comunicazioni di esito della fase sindacale di cui all'art. 4 c. 6 della citata legge, riferite a procedure di licenziamento collettivo riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia;
- convocazione delle parti in sede pubblica ed espletamento dell'esame congiunto sulle materie di cui all'art. 4 c. 5 della L n. 223 del 23 luglio 1991, qualora la fase sindacale di cui all'art. 4 c. 5 della medesima legge si concluda con un mancato accordo fra le parti;
- ricevimento delle domande di esame congiunto di cui all'art. 24 c. 2 del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, riferite ad interventi di cassa integrazione straordinaria riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia;
- convocazione delle parti in sede pubblica ed espletamento dell'esame congiunto di cui al c. 3 dell'art. 24 c. 2 del Dlgs 148 del 14 settembre 2015;

Considerato inoltre che l'allegato C alla richiamata Dgr n. 3343 del 01/04/2015 “Modalità per la gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e al licenziamento collettivo”:

- ha disposto che, ai sensi del combinato disposto del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e della L 7 agosto 1990, n. 241, le procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e al licenziamento collettivo saranno gestite esclusivamente per via telematica, fatto salvo il periodo transitorio necessario al definitivo passaggio alla gestione della procedura interamente telematica;
- ha demandato ad Arifl l'adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle procedure di competenza regionale sopra descritte, nonché la relativa disciplina di dettaglio, ivi compresa la regolamentazione della fase transitoria di passaggio alla gestione interamente telematica delle procedure, e la pubblicazione sul sito istituzionale di Arifl delle modalità di accesso al nuovo sistema informativo;

Considerato che Arifl ha sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza di cassa integrazione guadagni straordinaria e di licenziamento collettivo, successivamente denominato VertenzeOnLine, e che a decorrere da febbraio 2015 tale applicativo è utilizzato come modalità di gestione interna da parte di Arifl di tutte le pratiche di cassa integrazione guadagni straordinaria e di licenziamento collettivo inerenti alle relative procedure di competenza regionale;

Considerato altresì che, anche a seguito di quanto disposto dalla citata Dgr n. 3343 dell'1/4/2015, nell'ambito dell'applicativo VertenzeOnLine sono state sviluppate specifiche funzionalità online per consentire agli utenti esterni di accedere in via sperimentale al sistema per la registrazione e gestione delle domande di esame congiunto Cigs, nonché delle comunicazioni di apertura di procedure di licenziamento collettivo, e delle relative comunicazioni dell'esito della fase sindacale;

Visto che Arifl, in forza di quanto stabilito dalla richiamata Dgr n. 3343 dell'1/4/2015, ha provveduto a disciplinare il passaggio ad una gestione interamente telematica delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria e ai licenziamenti collettivi di competenza regionale, attraverso l'adozione dei relativi atti regolamentari denominati “Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria” (All. A), e “Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative ai licenziamenti collettivi” (All. B);

DECRETA

1. di approvare l'allegato A al presente decreto “Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria”;
2. di approvare l'allegato B al presente decreto “Disciplina di dettaglio - Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative ai licenziamenti collettivi”;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Burl e sul sito internet di Arifl;
4. di procedere alla diffusione della suddetta regolamentazione alle istituzioni territoriali e alle associazioni di categoria del mondo produttivo, lavorativo e professionale.

DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria

- L'intervento della Cigs è regolato dal DLgs 14 settembre 2015 n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" e ssmmii, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (cosiddetto Jobs Act).
- Il DLgs 148/2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 23 settembre 2015 e in vigore dal 24 settembre 2015, ha riunito in un unico testo normativo la disciplina del sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, disponendo tra l'altro l'abrogazione di gran parte della normativa previgente.
- Ai sensi dell'art. 24, c. 1, del DLgs 148/2015 l'impresa che intende fare ricorso alla Cigs per la causale crisi aziendale o riorganizzazione, deve darne preventiva comunicazione, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La comunicazione deve contenere:
 - le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
 - l'entità e la durata prevedibile;
 - il numero dei lavoratori interessati.
- Nel caso in cui l'intervento riguardi una o più unità operative ubicate in Lombardia, entro tre giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, l'impresa deve presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'art. 24, c. 2, del DLgs 148/2015, all'Agenzia regionale istruzione formazione lavoro (di seguito denominata "Arifl") quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, come confermato nella Dgr n. 3343 dell'1/4/2015.
- Nel caso in cui l'intervento della Cigs riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, la domanda di esame congiunto deve essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- In applicazione del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e della L 7 agosto 1990, n. 241, la Dgr 3343 dell'1/4/2015 ha rideterminato le modalità per la gestione delle procedure di competenza regionale relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, demandando ad Arifl l'adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle stesse.
- Arifl ha pertanto sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza, denominato VertenzeOnline, accessibile all'indirizzo vertenzeonline.arifl.it oppure dal sito web di Arifl www.arifl.regione.lombardia.it
- A decorrere dall'1/7/2017, la domanda di esame congiunto di cui all'art. 24, c. 2, del DLgs 148/2015, riferita ad interventi di Cigs riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, e tutta la ulteriore documentazione afferente la procedura, dovrà essere trasmessa ad Arifl tramite l'applicativo informatico VertenzeOnline.
- I soggetti di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3 del DLgs 148/2015 (di seguito denominati "imprese") che intendano presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 24, c. 2 del DLgs 148/2015, dovranno pertanto accedere all'applicativo informatico VertenzeOnline, direttamente o per il tramite di soggetti da esse delegati o dell'associazione di categoria alla quale aderiscono o conferiscono mandato, e procedere all'inserimento per via telematica di una pratica Cigs.
- Arifl, successivamente al ricevimento della domanda di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 24, c. 2 del DLgs 148/2015, tramite l'applicativo VertenzeOnline, provvederà a convocare le parti in sede pubblica ai sensi dell'art. 24, c. 2 del citato decreto per l'espletamento dell'esame congiunto.
- Qualora la domanda di esame congiunto di cui all'art. 24, c. 2 della L 223/1991 venga presentata da un soggetto diverso dall'impresa (o suo delegato) o dall'associazione datoriale cui essa aderisce o conferisce mandato, l'inserimento della stessa nell'applicativo VertenzeOnline verrà effettuato da Arifl.
- Ai sensi dell'art. 24, c. 5 del DLgs 148/2015, l'intera procedura di consultazione attivata dalla domanda di esame congiunto deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi alla data di ricevimento da parte di Arifl della domanda stessa, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
- Ai fini del calcolo dei termini di cui al punto precedente, la data di inserimento nell'applicativo VertenzeOnline della domanda di esame congiunto verrà considerata a tutti gli effetti come data di ricevimento da parte di Arifl della stessa.
- Per le modalità di accesso all'applicativo, nonché per le modalità di inserimento delle pratiche, si rimanda alle istruzioni riportate nel manuale utente, accessibile dalla home page dell'applicativo VertenzeOnline.

DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Modalità di gestione delle procedure di esame congiunto relative ai licenziamenti collettivi

- La procedura di licenziamento collettivo è regolata dalla L. 223 del 23 luglio 1991 e ssmmii “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 27 luglio 1991.
- Le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori che intendano fare ricorso ad una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 c. 1 e 24 cc. 1 e 2 della L. 223/1991, sono tenuti, ai sensi dell’art. 4 c. 2 della citata legge, a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria o, in mancanza delle predette rappresentanze, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- La comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4, c. 2 della L. 223/1991 deve contenere:
 - l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
 - i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure alternative ai licenziamenti;
 - il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato;
 - i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
 - le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.
- Nel caso in cui la procedura riguardi una o più unità operative ubicate in Lombardia, copia della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui al citato art. 4 c. 2, deve essere trasmessa all’Agenzia regionale istruzione formazione lavoro (di seguito denominata “Arifl”) quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, come confermato nella Dgr 3343 dell’1/4/2015.
- Ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L. 223/1991, le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori devono dare comunicazione scritta ad Arifl, quale competente ufficio individuato da Regione Lombardia, sul risultato della consultazione sindacale e sui motivi del suo eventuale esito negativo.
- Nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale, la comunicazione di apertura della procedura e la comunicazione di esito della fase sindacale sopra citate devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- In applicazione del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e della L. 7 agosto 1990, n. 241, Regione Lombardia ha rideterminato con Dgr 3343 dell’1/4/2015 le modalità per la gestione delle procedure di competenza regionale relative agli interventi di licenziamento collettivo, demandando ad Arifl l’adozione delle necessarie procedure informatiche per la gestione delle stesse.
- Arifl ha pertanto sviluppato un applicativo informatico per la gestione delle procedure di vertenza, denominato VertenzeOnline, accessibile all’indirizzo vertenzeonline.arifl.it oppure dal sito web di Arifl www.arifl.regione.lombardia.it.
- A decorrere dall’1/7/2017, tutte le comunicazioni di apertura di procedure di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 c. 2 della L. 223/1991, e tutte le comunicazioni di esito della fase sindacale di cui al successivo art. 4 c. 6 della citata legge, riferite a procedure di licenziamento collettivo riguardanti una o più unità operative ubicate in Lombardia, nonché tutta la ulteriore documentazione afferente le procedure, dovranno essere trasmesse ad Arifl tramite l’applicativo informatico VertenzeOnline.
- Le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori che intendano trasmettere ad Arifl la comunicazione di apertura di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 4 c. 2, nonché la comunicazione relativa all’esito della fase sindacale della stessa di cui all’art. 4 c. 6 della L. 223/1991, dovranno pertanto accedere all’applicativo informatico VertenzeOnline, direttamente o per il tramite di soggetti da essi delegati o dell’associazione di categoria alla quale aderiscono o conferiscono mandato, e procedere all’inserimento per via telematica di una pratica di licenziamento collettivo.
- Per quanto riguarda la comunicazione di apertura della procedura di cui all’art. 4, c. 2 della L. 223/1991, la registrazione della pratica di licenziamento collettivo nell’applicativo VertenzeOnline assolve l’obbligo di comunicazione ad Arifl della stessa di cui all’art. 4, c. 6, ma non assolve l’obbligo di dare comunicazione preventiva per iscritto alle parti sociali individuate al c. 2 dell’art. 4 circa l’intenzione di avviare la procedura; l’inserimento della pratica nell’applicativo VertenzeOnline

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

dovrà avvenire successivamente alla comunicazione di apertura della procedura alle rappresentanze aziendali e alle rispettive associazioni di categoria.

- Qualora la fase sindacale della procedura di cui all'art. 4 c. 5 della L. 223/1991 si concluda con esito negativo, Arifl, successivamente al ricevimento della comunicazione di esito negativo di cui all'art. 4 c. 6 della citata legge tramite l'applicativo VertenzeOnline, provvederà, ai sensi del successivo comma 7, a convocare le parti in sede pubblica per l'espletamento dell'esame congiunto sulle materie di cui al citato art. 4 c. 5.
- Qualora la comunicazione sul risultato della consultazione di cui all'art. 4, c. 6, L. 223/1991 venga trasmessa da un soggetto diverso dall'impresa o dal privato datore di lavoro non imprenditore (o loro delegati) o dall'associazione datoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, l'inserimento della stessa nell'applicativo VertenzeOnline verrà effettuato da Arifl.
- Ai sensi dell'art. 4, c. 7 della L. 223/1991, l'esame congiunto in sede pubblica deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Arifl della comunicazione di esito negativo della fase sindacale; ai sensi del successivo c. 8, il termine di 30 giorni è ridotto alla metà per le procedure riguardanti un numero di licenziamenti inferiori a 10.
- Ai fini del calcolo dei termini di cui al punto precedente, la data di inserimento nell'applicativo VertenzeOnline della comunicazione di esito della procedura verrà considerata a tutti gli effetti come data di ricevimento da parte di Arifl della comunicazione stessa.
- Per le modalità di accesso all'applicativo, nonché per le modalità di inserimento delle pratiche, si rimanda alle istruzioni riportate nel manuale utente, accessibile dalla home page dell'applicativo VertenzeOnline.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 287 - luglio/agosto 2017
anno LVIII

**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri**

**REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lavoro subordinato - Requisiti

- ▶ Cass. sez. lav. 8 novembre 2016, n. 22658 (da Dir.&Prat.Lav. n. 15/17, pag. 948). **Se la prestazione dedotta in contratto è elementare, ripetitiva e predeterminata nelle modalità di esecuzione, per distinguere tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio dell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo; in tal caso suppliscono criteri distintivi sussidiari, quali: la continuità e durata del lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e, infine, la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.**

Legittimità del diritto di critica

- ▶ Cass. sez. lav. 28 ottobre 2016, n. 21649 (da Dir.&Prat.Lav. n. 14/17, pag. 879). **L'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, e con modalità nel rispetto della verità oggettiva e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio per l'impresa. (Nella specie, la Sc ha ritenuto correttamente inquadrato nel legittimo diritto di critica l'invio al datore di lavoro di una lettera di denuncia del lavoratore di comportamenti scorretti e offensivi posti in essere dal superiore gerarchico in proprio danno, con allegato un parere pro *veritate* di un penalista).**

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

| Livello | Paga base (1/11/2016) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/1/90) |
|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| Quadro | 1827,19+260,76* | 540,37 | 25,46 |
| I | 1645,94 | 537,52 | 24,84 |
| II | 1423,72 | 532,54 | 22,83 |
| III | 1216,89 | 527,90 | 21,95 |
| IV | 1052,46 | 524,22 | 20,66 |
| V | 950,86 | 521,94 | 20,30 |
| VI | 853,68 | 519,76 | 19,73 |
| VII | 730,86+5,16 | 517,51 | 19,47 |

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

| Provincia | Importo | Euro |
|-----------|---------|-------|
| Bergamo | | 10,33 |
| Brescia | | 8,78 |
| Como | | 7,75 |
| Cremona | | 2,07 |
| Lecco | | 7,75 |
| Lodi | | 11,36 |
| Mantova | | 2,07 |
| Milano | | 11,36 |
| Pavia | | 2,07 |
| Sondrio | | 2,07 |
| Varese | | 7,75 |

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

| Categoria | Paga base (1/11/2016) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/10/86) |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| I | 993,48 | 530,04 | 15,49 |
| II | 832,49 | 526,11 | 14,46 |

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

| | Euro |
|--------------|-------|
| Categoria I | 10,52 |
| Categoria II | 9,54 |

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

| Categoria lusso, I e II | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------|
| Livello | Paga base (1/4/2013) | Contingenza | Terzo elemento | Totale |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Q.A | 1.542,04 | 542,70 | 5,18 | 2.089,92 |
| Q.B | 1.392,49 | 537,59 | 5,18 | 1.935,26 |
| I | 1.261,54 | 536,71 | 4,18 | 1.802,43 |
| II | 1.112,00 | 531,59 | 7,43 | 1.651,52 |
| III | 1.021,85 | 528,26 | 3,36 | 1.553,47 |
| IV | 937,75 | 524,94 | 3,72 | 1.466,41 |
| V | 849,38 | 522,37 | 3,63 * | 1.375,38 |
| VI S | 798,37 | 520,64 | 5,97 | 1.324,98 |
| VI | 779,81 | 520,51 | 5,97 | 1.306,29 |
| VII | 700,05 | 518,45 | 6,87 | 1.225,37 |

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

| Categoria III e IV | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------|----------------|----------|
| Livello | Paga base (1/4/2013) | Contingenza | Terzo elemento | Totale |
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Q.A | 1.536,36 | 542,19 | 5,18 | 2.083,73 |
| Q.B | 1.387,33 | 537,12 | 5,18 | 1.929,63 |
| I | 1.256,38 | 536,24 | 4,18 | 1.796,80 |
| II | 1.107,61 | 531,20 | 7,43 | 1.646,24 |
| III | 1.017,98 | 527,91 | 3,36 | 1.549,25 |
| IV | 934,39 | 524,64 | 3,72 | 1.462,75 |
| V | 846,28 | 522,09 | 3,63 * | 1.372,00 |
| VI S | 795,53 | 520,38 | 5,97 | 1.321,88 |
| VI | 776,97 | 520,25 | 5,97 | 1.303,19 |
| VII | 697,47 | 518,22 | 6,87 | 1.222,56 |

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

| Livello | Paga base (1/11/2016) | Indennità | Totale |
|---------|-----------------------|-----------|----------|
| | Euro | Euro | Euro |
| A | 2.159,15 | | 2.159,15 |
| B | 1.999,42 | | 1.999,42 |
| 1 | 1.863,27 | | 1.863,27 |
| 2 | 1.703,52 | | 1.703,52 |
| 3 | 1.606,97 | | 1.606,97 |
| 4 | 1.516,59 | | 1.516,59 |
| 5 | 1.422,77 | | 1.422,77 |
| 6 s | 1.368,29 | | 1.368,29 |
| 6 | 1.342,89 | | 1.342,89 |
| 7 | 1.264,50 | | 1.264,50 |

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

| Livello | Paga base (1/11/2016) | Indennità | Totale |
|---------|-----------------------|-----------|----------|
| | Euro | Euro | Euro |
| A | 2.146,79 | | 2.146,79 |
| B | 1.988,18 | | 1.988,18 |
| 1 | 1.852,04 | | 1.852,04 |
| 2 | 1.693,98 | | 1.693,98 |
| 3 | 1.598,54 | | 1.598,54 |
| 4 | 1.509,29 | | 1.509,29 |
| 5 | 1.416,02 | | 1.416,02 |
| 6 s | 1.362,10 | | 1.362,10 |
| 6 | 1.336,66 | | 1.336,66 |
| 7 | 1.258,88 | | 1.258,88 |

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

| Livello | Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015) | Elemento distinto della retribuzione | Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015 | Scatti di anzianità (1/7/1992) |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Quadro | 1.716,37 + 60 (*) | 4 | 70,6 | 28,92 |
| I | 1.635,12 | 4 | 65,9 | 27,89 |
| II | 1.488,04 | 3,5 | 57,3 | 26,34 |
| III | 1.341,30 | 3,5 | 48,8 | 24,79 |
| IV | 1.229,82 | 3,5 | 42,3 | 23,24 |
| V | 1.158,94 | 3 | 38,2 | 22,72 |
| VI | 1.093,06 | 3 | 34,4 | 21,69 |
| VII | 1.007,51 | 3 | 29,4 | 20,66 |

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.1.2011 | 3.600 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2002 | 194,63 |
| Aumento retributivo dall'1.7.2004 | 210,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2005 | 125,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2006 | 120,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2008 | 200,00 |
| Totale | 4.449,43 |

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.1.2011 | 3.600 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2002 | 78,43 |
| Aumento retributivo dall'1.7.2004 | 210,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2005 | 125,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2006 | 120,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2008 | 200,00 |
| Totale | 4.333,43 |

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.1.2011 | 3.600 |
| Aumento retributivo dall'1.7.2004 | 185,14 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2005 | 125,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2006 | 120,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2008 | 200,00 |
| Totale | 4.230,14 |

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.1.2011 | 3.600 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2005 | 103,56 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2006 | 120,00 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2008 | 200,00 |
| Totale | 4.023,56 |

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.1.2011 | 3.600 |
| Aumento retributivo dall'1.1.2008 | 155,00 |
| Totale | 3.755,00 |

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.1.2011 | 3.600 |
| Totale | 3.600,00 |

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.4.2012 | 3.735 |
| Totale | 3.735,00 |

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimo contrattuale dall'1.7.2013 | 3.890 |
| Totale | 3.890,00 |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 1: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo fino a 5 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | - | - | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 38,17 | 35,73 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | - | - | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 2: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,45 | 0,45 | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 38,62 | 36,18 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,15 | 0,15 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,34 | 9,34 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 3: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 16 fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,65 | 0,65 | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 38,82 | 36,38 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,217 | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,407 | 9,407 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)**

**Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | 0,90 | 0,90 | - |
| FIS | | - | - | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 39,07 | 36,63 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | 0,30 | 0,30 | - |
| FIS | | - | - | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,49 | 9,49 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 5: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0 | 0 | 0 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | - | - | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 36,12 | 33,68 | 33,68 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | - | - | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 6: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0 | 0 | 0 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,45 | 0,45 | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 36,57 | 34,13 | 33,68 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,15 | 0,15 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,34 | 9,34 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 7: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0 | 0 | 0 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,65 | 0,65 | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 36,77 | 34,33 | 33,68 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - | - |
| FIS | | 0,217 | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,407 | 9,407 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 8: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

| Voci contributive | | Qualifiche | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Operatori di vendita | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0 | 0 | 0 |
| CIG straordinaria | | 0,90 | 0,90 | - |
| FIS | | - | - | - |
| MOBILITA' | | - | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - | - |
| TOTALE | | 37,02 | 34,58 | 33,68 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | 0,30 | 0,30 | - |
| FIS | | - | - | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,49 | 9,49 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 9: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | - | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 3,21 | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 38,94 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | - | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,19 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 10: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,45 | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 3,21 | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 39,39 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,15 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,34 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 11: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAUF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,65 | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 3,21 | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 39,59 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,407 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 12: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0 | 0 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | - | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 3,21 | - |
| MATERNITA' | | 0 | 0 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 36,89 | 33,68 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | - | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,19 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 13: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0 | 0 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,45 | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 3,21 | - |
| MATERNITA' | | 0 | 0 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 37,34 | 33,68 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,15 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,34 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 14: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 0,18 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0 | 0 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,65 | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 3,21 | - |
| MATERNITA' | | 0 | 0 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 37,54 | 33,68 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,407 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 15: Terziario - Attività varie fino a 5 dipendenti
(CSC 7.07.08)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 0,18 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | - | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 38,17 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | - | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,19 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 16: Terziario - Attività varie da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,45 | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 38,62 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,15 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,34 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 17: Terziario - Attività varie con più di 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

| Voci contributive | | Qualifiche | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Operai / Impiegati | Dirigenti |
| Fondo pensioni | | 33,00 | 33,00 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | 0,20 | 0,20 |
| CUAF | | 0,68 | 0,68 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,65 | - |
| MOBILITA' | | - | - |
| MALATTIA | | 2,44 | - |
| MATERNITA' | | 0,24 | 0,24 |
| Inail | | - | - |
| TOTALE | | 38,82 | 35,73 |
| di cui a carico del lavoratore | | | |
| Fondo pensioni | | 9,19 | 9,19 |
| CIG straordinaria | | - | - |
| FIS | | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 9,407 | 9,19 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | - |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | - |

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 1: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 1° al 12° mese di contratto

| Voci contributive | | Dal 1° al 12° mese di contratto di apprendistato | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. |
| Fondo pensioni | | 7,34 | 7,34 | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | - | - | - | - | - |
| CUAF | | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,90 |
| FIS | | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - |
| MALATTIA | | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| MATERNITA' | | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Inail | | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| TOTALE | | 8,95 | 9,40 | 17,90 | 18,10 | 18,35 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | | | |
| Fondo pensioni | | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,30 |
| FIS | | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 2: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 13° al 24° mese di contratto

| Voci contributive | | Dal 13° al 24° mese di contratto di apprendistato | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. |
| Fondo pensioni | | 8,84 | 8,84 | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | - | - | - | - | - |
| CUAF | | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,90 |
| FIS | | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - |
| MALATTIA | | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| MATERNITA' | | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Inail | | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| TOTALE | | 10,45 | 10,90 | 17,90 | 18,10 | 18,35 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | | | |
| Fondo pensioni | | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,30 |
| FIS | | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 3: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Oltre il 24° mese di contratto

| Voci contributive | | Oltre il 24° mese di contratto di apprendistato | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. |
| Fondo pensioni | | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | - | - | - | - | - |
| CUAF | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,90 |
| FIS | | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - |
| MALATTIA | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| MATERNITA' | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Inail | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| TOTALE | | 17,45 | 17,90 | 17,90 | 18,10 | 18,35 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | | | |
| Fondo pensioni | | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,30 |
| FIS | | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 4: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi

| Voci contributive | | Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Fino a 5 dip. | Da 6 a 9 dip. | Da 10 a 15 dip. | Da 16 a 50 dip. | Più di 50 dip. |
| Fondo pensioni | | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| NASPI | Contr. ex art. 24 L. 88/1989 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Contr. ex art. 25 L. 845/1978 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) | | - | - | - | - | - |
| CUAF | | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,90 |
| FIS | | - | 0,45 | 0,45 | 0,65 | - |
| MALATTIA | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| MATERNITA' | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Inail | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| TOTALE | | 17,45 | 17,90 | 17,90 | 18,10 | 18,35 |
| di cui a carico del lavoratore | | | | | | |
| Fondo pensioni | | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| CIG straordinaria | | - | - | - | - | 0,30 |
| FIS | | - | 0,15 | 0,15 | 0,217 | - |
| TOTALE a carico del LAVORATORE | | 5,84 | 5,99 | 5,99 | 6,057 | 6,14 |
| Contributo ASCOM | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Contributo COVELCO | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Note

Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo CUAF è di norma pari al 2,48%. Per le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.), a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti (art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974), si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,43%.

Tuttavia, l'art.120 comma 1, legge n. 388/2000 ha stabilito un esonero dall'aliquota contributiva pari all'0,80%. Tale riduzione contributiva viene fruita con l'abbattimento diretto dell'aliquota complessiva dovuta dai datori di lavoro (nettizzazione).

Dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi è aumentato nella misura di un punto percentuale (art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005)

A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2017 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (art. 3-ter della legge n. 438/1992). Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo.

A decorrere dal 1.1.2017 non è più dovuto il contributo di mobilità, pari allo 0,30% (legge 28.6.2012 n. 92, all'art. 2 comma 71, lettera d).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2016 ^{1,2}

| | Tempo pieno | | Tempo parziale | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Impiegati/operai | € 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile | | € 7,15 orario | |
| Dirigente (retribuzione convenzionale) | Fino al 30 giugno 2016 | Dal 1° luglio 2016 | Fino al 30 giugno 2016 | Dal 1° luglio 2016 |
| | € 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile | € 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile | € 12,53 | € 12,53 |

Minimali Inps - Anno 2017 ²

| | Tempo pieno | Tempo parziale |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Impiegati/operai | € 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile | € 7,15 orario |
| Dirigenti | € 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile | € 19,74 orario |

¹ Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016² Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria

| Retribuzione di riferimento (1/1/2017) | Limite massimo | Riduzione contributiva |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 971,71 mensili | 5,84% |
| Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 1.167,91 mensili | 5,84% |

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

| DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | | | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECORRENZA | IMPORTI | | |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Ditta | Dirigenti | Totale | | | Azienda | Dirig. | Totale |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 10,14% Agg. 1,48% | 1% | 12,62% | 59.224,54 annui | 1.1.2003 | a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49 | 592,25 148,06 49,35 | 7.474,14 1.868,53 622,84 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 10,14% Agg. 1,50% | 1% | 12,64% | 59.224,54 annui | 1.1.2004 | a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48 | 592,25 148,06 49,35 | 7.485,99 1.871,49 623,83 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 10,14% Agg. 1,52% | 1% | 12,66% | 59.224,54 annui | 1.1.2005 | a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47 | 592,25 148,06 49,35 | 7.497,83 1.874,46 624,82 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 10,14% Agg. 1,54% | 1% | 12,68% | 59.224,54 annui | 1.1.2006 | a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45 | 592,25 148,06 49,35 | 7.509,68 1.877,42 625,80 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 10,60% Agg. 1,74% | 1% | 13,34% | 59.224,54 annui | 1.1.2007 | a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02 | 592,25 148,06 49,35 | 7.900,56 1.975,13 658,37 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,15% Agg. 1,76% | 1% | 13,91% | 59.224,54 annui | 1.1.2008 | a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15 | 592,25 148,06 49,35 | 8.238,14 2.059,53 686,50 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,35% Agg. 1,78% | 1% | 14,13% | 59.224,54 annui | 1.1.2009 | a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01 | 592,25 148,06 49,35 | 8.368,43 2.092,10 697,36 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,65% Agg. 1,80% | 1% | 14,45% | 59.224,54 annui | 1.1.2010 | a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80 | 592,25 148,06 49,35 | 8.557,85 2.139,46 713,15 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,65% Agg. 1,84% | 1% | 14,49% | 59.224,54 annui | 1.1.2011 | a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78 | 592,20 148,05 49,35 | 8.581,56 2.145,39 715,13 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,65% Agg. 1,87% | 1% | 14,52% | 59.224,54 annui | 1.1.2012 | a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26 | 592,25 148,06 49,35 | 8.599,37 2.149,84 716,61 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,65% Agg. 1,91% | 1% | 14,56% | 59.224,54 annui | 1.1.2013 | a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23 | 592,25 148,06 49,35 | 8.623,09 2.155,77 718,59 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,65% Agg. 1,95% | 1% | 14,60% | 59.224,54 annui | 1.1.2014 | a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21 | 592,25 148,06 49,35 | 8.646,78 2.161,69 720,56 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,65% Agg. 1,99% | 1% | 14,64% | 59.224,54 annui | 1.1.2015 | a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19 | 592,20 148,05 49,35 | 8.670,48 2.167,62 722,54 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI | Ord. 11,88% Agg. 2,03% | 1% | 14,91% | 59.224,54 annui | 1.1.2016 | a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51 | 592,20 148,05 49,35 | 8.830,32 2.207,58 735,86 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 2,84% Agg. 1,54% | 1% | 5,38% | 59.224,54 annui | 1.1.2006 | a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17 | 592,25 148,06 49,35 | 3.186,28 796,57 265,52 |

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

| DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | | | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECORRENZA | IMPORTI | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Ditta | Dirigenti | Totale | | | Azienda | Dirig. | Totale |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,00% Agg. 1,74% | 1% | 5,74% | 59.224,54 annui | 1.1.2007 | a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94 | 592,25 148,06 49,35 | 3.399,49 849,87 283,29 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,30% Agg. 1,76% | 1% | 6,06% | 59.224,54 annui | 1.1.2008 | a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73 | 592,25 148,06 49,35 | 3.589,01 897,25 299,08 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,60% Agg. 1,78% | 1% | 6,38% | 59.224,54 annui | 1.1.2009 | a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52 | 592,25 148,06 49,35 | 3.778,53 944,63 314,87 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,90% Agg. 1,80% | 1% | 6,70% | 59.224,54 annui | 1.1.2010 | a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31 | 592,25 148,06 49,35 | 3.968,04 992,01 330,67 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,90% Agg. 1,84% | 1% | 6,74% | 59.224,54 annui | 1.1.2011 | a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29 | 592,20 148,05 49,35 | 3.991,68 997,92 332,64 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,90% Agg. 1,87% | 1% | 6,77% | 59.224,54 annui | 1.1.2012 | a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77 | 592,25 148,06 49,35 | 4.009,49 1.002,37 334,12 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,90% Agg. 1,91% | 1% | 6,81% | 59.224,54 annui | 1.1.2013 | a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74 | 592,25 148,06 49,35 | 4.033,19 1.008,29 336,09 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) | Ord. 3,90% Agg. 1,95% | 1% | 6,85% | 59.224,54 annui | 1.1.2014 | a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72 | 592,25 148,06 49,35 | 4.056,88 1.014,22 338,07 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati | Ord. 3,90% Agg. 1,99% | 1% | 6,89% | 59.224,54 annui | 1.1.2015 | a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69 | 592,20 148,05 49,35 | 4.080,48 1.020,12 340,04 |
| FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati | Ord. 3,97% Agg. 2,03% | 1% | 7% | 59.224,54 annui | 1.1.2016 | a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12 | 592,20 148,05 49,35 | 4.145,64 1.036,41 345,47 |
| FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO | 5,70% | 1,95% | 7,65% | 44.194,25 annui | 1.1.1996 | a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92 | 861,79 215,45 71,82 | 3.380,86 845,22 281,74 |
| FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO | 5,70% | 1,87% | 7,57% | 45.940,00 annui | 1.1.2004 | a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22 | 859,08 214,77 71,59 | 3.477,66 869,42 289,81 |
| FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO | Ord. 5,50% Agg. 1,10% | 1,87% | 8,47% | 45.940,00 annui | 1.1.2007 | a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67 | 859,08 214,77 71,59 | 3.891,12 972,78 324,26 |
| FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO | Ord. 5,50% Agg. 2,41% | 1,87% | 9,78% | 45.940,00 annui | 1.1.2011 | a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82 | 859,08 214,77 71,59 | 4.492,92 1.123,23 374,41 |
| FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO | Ord. 5,50% Agg. 2,46% | 1,87% | 9,83% | 45.940,00 annui | 1.1.2014 | a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73 | 859,08 214,77 71,59 | 4.515,90 1.128,97 376,32 |

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

| DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | | | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECORRENZA | IMPORTI | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Ditta | Dirigenti | Totale | | | Azienda | Dirig. | Totale |
| FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO | Ord. 5,50% Agg. 2,51% | 1,87% | 9,88% | 45.940,00 annui | 1.1.2016 | a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65 | 859,08 214,77 71,59 | 4.538,88 1.134,72 378,24 |
| ASS. ANTONIO PASTORE | 10% | 10% | 20% | 38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig | 1.7.2000 | a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79 | 1.394,43 348,61 116,20 | 5.267,86 1.316,97 438,98 |
| ASS. ANTONIO PASTORE | - | - | - | - | 1.7.2004 | a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25 | 464,81 116,20 38,73 | 5.267,86 1.316,97 438,98 |
| FORMAZIONE | - | - | - | - | 1.7.1992 | a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76 | 129,12 32,28 10,76 | 258,24 64,56 21,52 |

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

| DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | DECORRENZA | IMPORTI | | |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Azienda (A*) | Quadro (B) | Totale (A+B) |
| Qu.A.S. | 1.1.1989 | 247,90 | - | 247,90 |
| | 1.1.1995 | 247,90 | 36,15 | 284,05 |
| | 1.1.2005 | 302,00 | 42,00 | 344,00 |
| | 1.1.2009 | 340 | 50 | 390 |
| | 1.6.2011 | 350 | 56 | 406 |
| Quadrifor | 1.1.1995 | 25,82 | 15,49 | 41,31 |
| | 1.1.2004 | 45,00 | 20,00 | 65,00 |
| | 1.1.2005 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

| Tipologia lavoratori | Quota di iscrizione (una tantum) | Contributo mensile | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Datore di lavoro | Lavoratore ¹ |
| A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
| Apprendisti full-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
| A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
| Apprendisti part-time (CCNL Terziario) | € 30,00 | € 10,00 | € 2,00 |
| A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo) | € 15,00 | € 10,00 | ---- |
| Apprendisti full-time (CCNL Turismo) | € 15,00 | € 10,00 | ---- |
| A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo) | € 8,00 | € 10,00 | ---- |
| Apprendisti part-time (CCNL Turismo) | € 8,00 | € 10,00 | ---- |

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

| | Contributo ¹ | | | Decorrenza e periodicità |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Quota Tfr | Lavoratore ² | Datore di lavoro ³ | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 | 100% | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴ |
| Apprendisti | 100% | 0,55% | 1,05% | |
| Lavoratori già occupati al 28.4.1993 | 50% ⁵ | 0,55% | 1,55% | |

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

| Livelli | | Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016 | | Livelli | | Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016 | |
|----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Quadri | | 3,55 | | Apprendisti 2a metà | | | |
| 1 | | 3,27 | | 2 | | 2,61 | |
| 2 | | 2,94 | | 3 | | 2,37 | |
| 3 | | 2,61 | | 4 | | 2,21 | |
| 4 | | 2,37 | | 5 | | 2,06 | |
| 5 | | 2,21 | | 6 | | 2,06 | |
| 6 | | 2,06 | | | | | |
| 7 | | 1,88 | | Operatori di vendita | | | |
| Apprendisti 1a metà | | | | 1a categoria | | 2,28 | |
| 2 | | 2,37 | | 2a categoria | | 2,04 | |
| 3 | | 2,21 | | | | | |
| 4 | | 2,06 | | | | | |
| 5 | | 1,88 | | | | | |
| 6 | | 1,88 | | | | | |

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

| Tabella | Periodi | Classi di importo annuo delle provvigioni computabili | | | | Indennità base più indennità integrativa % |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| | | Agenti e rappresentanti senza esclusiva | | Agenti e rappresentanti in esclusiva | | |
| A | dal 1°/1/1959 al 31/12/1968 | sino a L. | 2.000.000 | sino a L. | 2.500.000 | 4% |
| | | da 2.000.001 a | 3.000.000 | da 2.500.001 a | 3.500.000 | 2% |
| | | oltre | 3.000.000 | oltre | 3.500.000 | 1% |
| B | dal 1°/1/1969 al 31/12/1976 | sino a L. | 2.500.000 | sino a L. | 3.000.000 | 4% |
| | | da 2.500.001 a | 4.000.000 | da 3.000.001 a | 4.500.000 | 2% |
| | | oltre | 4.000.000 | oltre | 4.500.000 | 1% |
| C | dal 1°/1/1977 al 31/12/1980 | sino a L. | 4.500.000 | sino a L. | 6.000.000 | 4% |
| | | da 4.500.001 a | 6.000.000 | da 6.000.001 a | 8.000.000 | 2% |
| | | oltre | 6.000.000 | oltre | 8.000.000 | 1% |
| D | dal 1°/1/1981 al 31/12/1988 | sino a L. | 6.000.000 | sino a L. | 12.000.000 | 4% |
| | | da 6.000.001 a | 9.000.000 | da 12.000.001 a | 18.000.000 | 2% |
| | | oltre | 9.000.000 | oltre | 18.000.000 | 1% |
| E | dal 1°/1/1989 | sino a L. | 12.000.000 | sino a L. | 24.000.000 | 4% |
| | | da 12.000.001 a | 18.000.000 | da 24.000.001 a | 36.000.000 | 2% |
| | | oltre | 18.000.000 | oltre | 36.000.000 | 1% |
| F | dal 1°/1/2002 | sino a € | 6.200,00 | sino a € | 12.400,00 | 4% |
| | | da 6.200,01 a | 9.300,00 | da 12.400,01 a | 18.600,00 | 2% |
| | | oltre | 9.300,00 | oltre | 18.600,00 | 1% |

Contributi previdenziali Enasarco

| | AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI | | AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI | | Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| | Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo | |
| Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) | 9.000.000 | 60.000 | 7.500.000 | 36.000 | 3% + 3% |
| Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) | 12.000.000 | 240.000 | 7.500.000 | 120.000 | 4% + 4% |
| Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157) | 24.000.000 | 240.000 | 10.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
| Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 30.000.000 | 240.000 | 16.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
| Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 34.000.000 | 240.000 | 20.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
| Dal 1°/7/1998 | 42.000.000 | 480.000 | 24.000.000 | 240.000 | 5,75%+5,75% |
| 4° Trimestre 2001 | e 21.691,00 | e 247,90 | e 12.395,00 | e 123,95 | 5,75%+5,75% |
| Dal 1°/1/2004* | e 24.548,00 | e 248,00 | e 14.027,00 | e 124,00 | 6,25%+6,25% |
| Dal 1°/1/2005 | e 24.548,00 | e 700,00 | e 14.027,00 | e 350,00 | 6,50%+6,50% |
| Dal 1°/1/2006 | e 25.481,00 | e 727,00 | e 14.561,00 | e 364,00 | 6,75%+6,75% |
| Dal 1°/1/2008 | e 26.603,00 | e 759,00 | e 15.202,00 | e 381,00 | 6,75%+6,75% |
| Dal 1°/1/2010 | e 27.667,00 | e 789,00 | e 15.810,00 | e 396,00 | 6,75%+6,75% |
| Dal 1°/1/2012 | 30.000,00 | 800,00 | 20.000,00 | 400,00 | 6,75%+6,75% |
| Dal 1°/1/2013 | 32.500,00 | 824,00 | 22.000,00 | 412,00 | 6,875%+6,875% |
| Dal 1°/1/2014 | 35.000,00 | 834,00 | 23.000,00 | 417,00 | 7,10%+7,10% |
| Dal 1°/1/2015 | 37.500,00 | 836,00 | 25.000,00 | 418,00 | 7,325%+7,325% |
| Dal 1°/1/2016 | 37.500,00 | 836,00 | 25.000,00 | 418,00 | 7,55%+7,55% |
| Dal 1°/1/2017 | 37.500,00 | 836,00 | 25.000,00 | 418,00 | 7,775%+7,775% |

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

| Provvigioni annue | Aliquota contributiva dal 1.1.2016 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Fino a euro 13.000.000,00 | 4% |
| Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 | 2% |
| Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 | 1% |
| Oltre euro 26.000.000,00 | 0,5% |

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

| LIMITE SCAGLIONE ANNUO | SCAGLIONE ANNUO | ALIQUOTA | IMPOSTA SULLO SCAGLIONE | IMPOSTA TOTALE | ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1) |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| Fino a euro 15.000,00 | 15.000,00 | 23% | 3.450,00 | 3.450,00 | - |
| Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 13.000,00 | 27% | 3.510,00 | 6.960,00 | - |
| Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 27.000,00 | 38% | 10.260,00 | 17.220,00 | - |
| Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 20.000,00 | 41% | 8.200,00 | 25.420,00 | - |
| Oltre euro 75.000,00 | - | 43% | - | - | - |
| Limite scaglione mensile | | | | | |
| Fino a euro 1.250,00 | 1.250,00 | 23% | 287,50 | 287,50 | - |
| Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 | 1.083,33 | 27% | 292,50 | 580,00 | - |
| Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 | 2.250,00 | 38% | 855,00 | 1.435,00 | - |
| Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 | 1.666,67 | 41% | 683,33 | 2.118,33 | - |
| Oltre euro 6.250,00 | - | 43% | - | - | - |

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

| ANNO 2012 | |
|-----------------------------------------|----------|
| Scaglioni | Aliquota |
| Fino a euro 15.000,00 | 1,23% |
| Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 1,58% |
| Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 1,72% |
| Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 1,73% |
| Oltre euro 75.000,00 | 1,74% |

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reddito complessivo fino a 8.000 € | 1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 € |
| reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 € | 978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$ |
| reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 € | 978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$ |

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reddito complessivo fino a 15.000 € | 800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta |
| reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € | 690 € (detrazione fissa) |
| reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € | 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta |

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

| reddito complessivo | maggiorazione | reddito complessivo | maggiorazione |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| compreso tra 29.001 e 29.200 euro | 10 euro | compreso tra 35.001 e 35.100 euro | 20 euro |
| compreso tra 29.201 e 34.700 euro | 20 euro | compreso tra 35.101 e 35.200 euro | 10 euro |
| compreso tra 34.701 e 35.000 euro | 30 euro | | |

Figli a carico

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| figlio di età inferiore a 3 anni | 1.220 € | figlio di età superiore a 3 anni | 950 € |
| figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni | 1.620 € | superiore a 3 anni | 1.350 € |

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

| Codice Uniemens | Causale restituzione |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| F101 | Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) |
| F110 | Restitut. assegni nucleo famil. indebiti |
| Codice Uniemens | Causale recupero |
| H017 | Recupero assegni familiari arretrati |
| H301 | Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc |
| L036 | Recupero assegni nucleo familiare arretrati |

Malattia

| Codice Uniemens | Causale restituzione |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| E705 | Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) |
| E775 | Restituzione indennità malattia indebita |
| E790 | Restituzione indennità donatori midollo osseo |
| E791 | Restituzione indennità donatori di sangue |
| Codice Uniemens | Causale recupero |
| E778 | Differenze indennità malattia |
| S110 | Indennità donatori di sangue |
| S111 | Conguaglio differenze per donatori di sangue |
| S112 | Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 |
| S113 | Differenza indennità donatori midollo osseo |

Maternità

| Codice Uniemens | Causale restituzione |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| E776 | Restituzione indennità maternità indebita |
| E780 | Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) |
| M070 | Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 |
| Codice Uniemens | Causale recupero |
| D900 | Indennità riposi per allattamento arretrati |
| E779 | Differenze indennità maternità già liquidata |
| L053 | Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) |
| L054 | Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) |
| L055 | Differenza indennità maternità facoltativa |
| L056 | Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) |
| L057 | Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) |
| L058 | Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) |
| L070 | Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80) |

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011**Tipologia di apprendista****Codice Uniemens**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10% | J0 (J zero) |
| Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5% | J1 |
| Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3% | J2 |
| Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) | J3 |
| Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) | J4 |
| Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) | J5 |

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

| Tipologia | Codice Uniemens | Misura agevolazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici | A0 | Lavoratori esclusi dagli incentivi |
| Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento | B1 | Riduzione del 25% |
| | B2 | Riduzione del 40% |
| | B3 | Riduzione del 50% |
| | B4 | Riduzione del 100% |
| Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento | C1 | Riduzione del 25% |
| | C2 | Riduzione del 40% |
| | C3 | Riduzione del 50% |
| | C4 | Riduzione del 100% |
| Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento | D1 | Riduzione del 25% |
| | D2 | Riduzione del 40% |
| | D3 | Riduzione del 50% |
| | D4 | Riduzione del 100% |
| Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento | E1 | Riduzione del 25% |
| | E2 | Riduzione del 40% |
| | E3 | Riduzione del 50% |
| | E4 | Riduzione del 100% |
| Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento | F1 | Riduzione del 25% |
| | F2 | Riduzione del 40% |
| | F3 | Riduzione del 50% |
| | F4 | Riduzione del 100% |

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

| Tipologia | Codice Uniemens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro | 58 |
| Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro | M8 |
| Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità | |
| Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) | 75 |
| Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | 76 |
| Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4) | 77 |
| Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) | S5 |
| Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | S6 |
| Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4) | S7 |
| Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi | M5 |
| Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | M6 |
| Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4) | M7 |

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) | P5 |
| Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | P6 |
| Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4) | P7 |
| Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) | S1 |
| Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | S2 |
| Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) | S3 |
| Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi | F5 |
| Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) | F6 |
| Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) | F7 |

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi | 86 |
| Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi | S4 |
| Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi | M4 |

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro | 82 |
| Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro | 68 |

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi | 92 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Altri codici di uso comune

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 | Nessuna particolarità contributiva |
| 01 | Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) |
| 04 | Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) |
| 05 | Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) |
| 06 | Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) |
| 07 | Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) |
| 08 | Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) |
| 09 | Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) |
| 10 | Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) |
| 11 | Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) |
| 13 | Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) |
| 14 | Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) |
| 35 | Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) |
| 36 | Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) |
| 41 | Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) |
| 42 | Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) |
| 51 | Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine |
| 52 | Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84 |

UNIEMENS (Denuncia individuale)

| | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91) |
| 66 | Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001) |
| 67 | Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001) |
| G0 | Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 |
| H0 | Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 |

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

| | |
|------|---------|
| FITE | FOR.TE |
| FODI | FON.DIR |

Fondo Interprofessionale - Revoca

| | |
|------|-------------------------------------------------------------|
| REDI | Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti |
| REVO | Revoca ai fondi paritetici interprofessionali |

Contribuzione assistenza contrattuale

| | |
|------|-------------------------------------------------------------|
| W020 | Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali |
| W030 | Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali |

Trattamento fine rapporto

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| CF11 | Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi |
| CF30 | Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria |
| PA10 | Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria |
| PA20 | Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. |
| PF10 | Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria |
| PF20 | Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist. |
| PE30 | Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria |
| RF01 | Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria |

Altri

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| A700 | Multe disciplinari |
| A800 | Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi |
| D100 | Interessi differimento |
| M000 | Versamento rata per lavoratori messi in mobilità |
| M001 | Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità |
| M110 | Restituzione incentivo previsto dal programma Pari |
| M119 | Restituzione incentivo programma Pari 2007 |
| M217 | Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005 |
| M900 | Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri) |
| M980 | Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est) |
| S060 | Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale |
| Q900 | Oneri accessori al tasso legale |
| Q920 | Sanzioni civili |
| A810 | Rest. sanzioni ex L. 146/90 |
| G800 | Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91 |
| L401 | Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito |
| L402 | Conguaglio incentivo programma Pari - a credito |
| L405 | Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 |
| L407 | Arretrati beneficio Legge 291/2004 |
| L424 | Conguaglio incentivo programma Pari 2007 |
| L508 | Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 |
| L601 | Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) |
| L613 | Res. art. beneficio 50% indennità mobilità |
| L615 | Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs |
| N954 | Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009 |

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

| | | INDICE ISTAT COSTO VITA | % DI INCREMENTO | PERCENTUALE DA APPLICARE (*) |
|------------------|----------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ANNO 2005 | Dicembre | 126,3 | 1,937 | 2,953 |
| ANNO 2006 | Dicembre | 128,4 | 1,662 | 2,747 |
| ANNO 2007 | Dicembre | 131,8 | 2,648 | 3,485 |
| ANNO 2008 | Dicembre | 134,5 | 2,048 | 3,036 |
| ANNO 2009 | Dicembre | 135,8 | 0,966 | 2,224 |
| ANNO 2010 | Dicembre | 138,4 | 1,914 | 2,936 |
| ANNO 2011 | Dicembre | 104,0 | 3,173 | 3,880 |
| ANNO 2012 | Dicembre | 106,5 | 2,403 | 3,302 |
| ANNO 2013 | Dicembre | 107,1 | 0,563 | 1,922 |
| ANNO 2014 | Dicembre | 107,0 | - | 1,500 |
| ANNO 2015 | Dicembre | 107,0 | - | 1,500 |
| ANNO 2016 | Dicembre | 100,30 | 0,295 | 1,795 |
| ANNO 2017 | Gennaio | 100,60 | 0,224 | 0,349 |
| | Febbraio | 101,00 | 0,523 | 0,773 |
| | Marzo | 101,00 | 0,523 | 0,898 |
| | Aprile | 101,30 | 0,747 | 1,247 |

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

| Casistica | Contributi Inps/Inail | | IRPEF | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| | Italia (fuori dal territorio comunale) | Estero | Italia (fuori dal territorio comunale) | Estero |
| Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) | Esente fino a € 46,48 giornalieri | Esente fino a € 77,47 giornalieri | Esente fino a € 46,48 giornalieri | Esente fino a € 77,47 giornalieri |
| Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio | Esente fino a € 30,99 giornalieri | Esente fino a € 51,65 giornalieri | Esente fino a € 30,99 giornalieri | Esente fino a € 51,65 giornalieri |
| Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio | Esente fino a € 15,49 giornalieri | Esente fino a € 25,82 giornalieri | Esente fino a € 15,49 giornalieri | Esente fino a € 25,82 giornalieri |
| Rimborso altre spese anche non documentabili | Esente fino a € 15,49 giornalieri | Esente fino a € 25,82 giornalieri | Esente fino a € 15,49 giornalieri | Esente fino a € 25,82 giornalieri |
| Spese di vitto e alloggio | Esente | Esente | Esente | Esente |
| Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) | Esente | Esente | Esente | Esente |
| Ogni altra spesa | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% | Imponibile al 100% |



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente
e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione
incendi
- verifica periodica
messa a terra
impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore
- rilevazione fonometrica

CLUB DELLA SICUREZZA

HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:



- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
 - tamponi autotest
per corretta sanificazione
 - verifica taratura
termometri
- etichettatura alimenti
- dichiarazione
nutrizionale

PRIVACY:



- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

**e se pensi di non avere necessità
... per SICUREZZA ...
contattaci comunque!**

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it



Indice

AMBIENTE

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ▶ Raee - Definita in Europa una metodologia comune per il calcolo del peso | Pag. 61 |
| ▶ Sottoprodotti e biomasse – Che cosa cambia con il nuovo Dm 264/2016 | Pag 66 |

In primo piano

Raee - Definita in Europa una metodologia comune per il calcolo del peso

Dal 9 maggio 2017 è in vigore il “regolamento (Ue) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017”, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro ed una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti in ciascun stato membro” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea –Guuel - n. 103 del 19 aprile 2017). ▼

Tale regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato di uno stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti in uno stato membro, che gli stati membri utilizzano per calcolare i tassi di raccolta dei Raee. A tal fine, essa prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni stato membro per il calcolo dei Raee, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione quale parte integrante delle metodologie in questione.

Ambiente - Politiche energetiche

L'art. 2 del regolamento definisce cosa debba intendersi per "peso delle Aee", ossia "il peso lordo (al trasporto) di tutte le Aee che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici e elettronici e i materiali di consumo".

I "Raee prodotti" sono invece individuati come segue: "il peso totale dei Raee derivanti dalle Aee, nell'ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione".

Nell'art. 3, sono individuati i criteri di calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato di uno stato membro, che deve essere basato sulle informazioni fornite dai produttori di Aee o dei loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile (in conformità con l'art. 16, par.2, lettera c) direttiva 2012/19/UE e del relativo Allegato X, parte B). Nel caso in cui non sia possibile calcolare il peso con tale metodologia, lo stato membro dovrà effettuare una stima circostanziata nell'anno in questione, sulla base dei dati relativi alla produzione interna e alle importazioni ed esportazioni di Aee nel suo territorio, adottando la metodologia individuata nell'allegato primo al nuovo regolamento (UE) n. 2017/699.

L'Allegato I, in particolare, prevede l'utilizzo del metodo del "consumo apparente", basato sulla seguente equazione:

$$\text{Aee immesse sul mercato (t)} = \text{Produzione interna (t)} + \text{Importazioni (t)} - \text{Esportazioni (t)}.$$

Qualora invece uno stato membro debba calcolare il tasso di raccolta sulla base delle quantità di Raee prodotti nel suo territorio, occorrerà individuare la quantità totale di Raee prodotti, appunto, nel suo territorio in un determinato anno, in base alla metodologia di cui all'Allegato II del regolamento in esame (art. 4); questa metodologia di calcolo è basata sul "quantitativo di Aee immesse sul mercato dello Stato membro in questione negli anni precedenti e sulla corrispondente durata di vita del prodotto, stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto", secondo una determinata equazione, riportata nel regolamento, il cui testo integrale si pubblica, per completezza di informazione.

- **REGOLAMENTO di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione del 18 aprile 2017 che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato di ciascuno stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti in ciascuno stato membro (Testo rilevante ai fini del See).**

La Commissione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del tasso di raccolta minimo annuale dei Raee da parte degli stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE, è necessario stabilire una metodologia comune che gli stati membri possano utilizzare per calcolare il tasso di raccolta sulla base del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sui rispettivi mercati, così come una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei Raee prodotti in ciascuno stato membro, da applicare quando tale opzione sarà a disposizione degli stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/UE.
- (2) Nel presente regolamento è opportuno definire parametri specifici, compreso «il peso delle Aee» e «i Raee prodotti», per consentire un uso armonizzato delle metodologie comuni per il calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei Raee prodotti.
- (3) Per agevolare l'applicazione di metodologie comuni per il calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei Raee prodotti in uno stato membro, è necessario che le metodologie comprendano uno strumento di calcolo specifico per ciascuno stato membro.
- (4) Qualora i dati che devono essere segnalati dai produttori, o dai loro rappresentanti autorizzati, a norma dell'articolo 16 e dell'allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/UE non siano disponibili o siano lacunosi, gli stati membri possono fornire stime circostanziate sulle quantità delle Aee immesse sui rispettivi mercati. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei dati, è opportuno avvalersi di una metodologia comune nei casi in cui tali stime siano necessarie.
- (5) La metodologia comune per il calcolo della stima circostanziata della quantità di Aee immesse sul mercato dovrebbe tener conto del fatto che la quantità di Aee immesse sul mercato nel territorio di uno stato membro sia contabilizzato come peso delle Aee rese disponibili sul suo mercato, escludendo le Aee che ne hanno lasciato il territorio dopo essere state immes-

Ambiente - Politiche energetiche

se sul mercato. Di conseguenza, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, il calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato dovrebbe basarsi sia sui dati inerenti la produzione interna di Aee nello stato membro interessato sia sui dati inerenti le importazioni di Aee in detto stato membro provenienti da altri stati membri o da paesi terzi, e infine sulle esportazioni di Aee che lasciano lo stato membro in questione verso un altro stato membro o un paese terzo. I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase) all'interno della quale, in particolare, la produzione interna di Aee è registrata sulla base dei codici del sistema PRODUZIONE COMUNITARIA (ossia i codici PRODCOM). Questi codici sono anche connessi ai codici sulle statistiche del commercio (codici della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il volume di beni scambiati tra gli stati membri (commercio intra-Ue) e di beni scambiati tra gli stati membri e i paesi terzi (commercio extra-Ue).

- (6) I dati nazionali sulla produzione interna, sulle importazioni e sulle esportazioni di Aee sono comunicati attraverso il sistema produzione comunitaria, utilizzando i codici PRODCOM, e non quelli delle categorie delle Aee di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/Ue. Tuttavia, se gli Stati membri effettuano stime sulle quantità di Aee immesse sul mercato, è importante che utilizzino un metodo di classificazione comune per convertire le statistiche inerenti a produzione interna, importazioni e esportazioni in dati che corrispondono al peso delle Aee immesse nei loro rispettivi mercati classificate secondo le categorie di cui alla direttiva 2012/19/Ue.
- (7) Per il calcolo della quantità totale dei Raee prodotti in un dato anno nel territorio di uno stato membro, è importante che gli stati membri utilizzino una metodologia comune che dovrebbe tener conto dei dati sulle quantità di Aee immesse sul mercato di ciascuno stato membro in passato, dei dati sulla durata di vita delle diverse Aee (in funzione della tipologia), del livello di saturazione del mercato nazionale e dei diversi cicli di vita delle Aee negli stati membri. Dovrebbe essere messo a disposizione degli stati membri uno strumento di calcolo per i Raee basato su questa metodologia, pre-inserendovi i dati necessari per consentirne l'applicazione immediata. Gli stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare i dati utilizzati nello strumento di calcolo per le Aee immesse sul mercato negli anni passati e/o i dati sulla durata di vita, facendo ricorso a dati pertinenti e giustificando tali aggiornamenti con prove a sostegno.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato di uno stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti in uno stato membro, che gli stati membri utilizzano per calcolare, come opportuno, i tassi di raccolta dei Raee. A tal fine, esso prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni stato membro per il calcolo dei Raee, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione quale parte integrante delle metodologie in questione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «peso delle Aee»: il peso lordo (al trasporto) di tutte le Aee che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/Ue, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l'imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo;
- b) «Raee prodotti» all'interno di uno Stato membro: il peso totale dei Raee derivanti dalle Aee, nell'ambito della direttiva 2012/19/Ue, immessi sul mercato dello stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione.

Articolo 3 Calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato di uno Stato membro

1. Qualora uno stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle Aee immesse sul mercato, lo stato membro calcola il peso delle Aee immesse sul mercato in un determinato anno sulla base delle informazioni fornite dai

Ambiente - Politiche energetiche

produttori di Aee o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2012/19/UE e del suo allegato X, parte B.

2. Qualora uno stato membro non sia in grado di calcolare il peso delle Aee immesse sul suo mercato ai sensi del paragrafo 1, effettua una stima circostanziata del peso delle Aee immesse sul suo mercato nell'anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di Aee nel suo territorio. A tal fine, lo stato membro utilizza la metodologia di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Calcolo della quantità totale di Raee prodotti in uno stato membro

Qualora uno stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base delle quantità di Raee prodotti nel suo territorio, esso calcola la quantità totale di Raee prodotti nel suo territorio in un determinato anno in base alla metodologia di cui all'allegato II.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Note

(1) *Gu L 197 del 24.7.2012, pag. 38.*

(2) *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22.11.2008, pag. 3).*

Allegato I**Metodologia per il calcolo di stime circostanziate del peso delle Aee immesse sul mercato di uno Stato membro**

1. Le stime circostanziate del peso delle Aee immesse sul mercato di uno stato membro in un determinato anno di riferimento sono calcolate utilizzando il metodo del consumo apparente, che si basa sull'equazione:

$$Aee \text{ immesse sul mercato}(t) = \text{Produzione interna}(t) + \text{Importazioni}(t) - \text{Esportazioni}(t)$$

dove:

Produzione interna (t) = il peso (tonnellate) delle Aee «finite», prodotte in uno stato membro in un determinato anno di riferimento t.

Importazioni (t) = il peso (tonnellate) delle Aee immesse in uno stato membro e provenienti da un altro stato membro o da un paese terzo, per distribuzione, consumo o uso, in un determinato anno di riferimento t.

Esportazioni (t) = il peso (tonnellate) delle Aee in uscita da uno stato membro in un determinato anno di riferimento t e destinate a un altro stato membro o a un paese terzo per distribuzione, consumo o uso.

2. Gli Stati membri utilizzano i dati sulla produzione interna di Aee per peso, comunicati sulla base della classificazione del sistema PRODUZIONE COMUNITARIA (codici PRODCOM). Gli stati membri utilizzano i dati sulle importazioni e le esportazioni di Aee per peso comunicati sulla base dei codici della nomenclatura combinata (codici NC).

3. Gli Stati membri utilizzano lo strumento per il calcolo dei Raee di cui all'articolo 1 del presente regolamento per convertire le quantità di Aee prodotte internamente, importate ed esportate (e comunicate sulla base dei codici NC) in quantità di Aee immesse sul mercato suddivise per le categorie a loro pertinenti e di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/UE.

Allegato II

Metodologia per il calcolo della quantità totale di Raee prodotti in uno Stato membro

1. La quantità totale di Raee prodotti in uno stato membro in un determinato anno è calcolato sulla base del quantitativo di Aee immesse sul mercato dello stato membro in questione negli anni precedenti e della corrispondente durata di vita del prodotto stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto, secondo l'equazione riportata di seguito:

$$W(n) = \sum_{t=t_0}^n POM(t) \cdot L^{(p)}(t, n)$$

dove:

$W(n)$ = quantità (tonnellate) di Raee prodotti nell'anno di valutazione n ;

$POM(t)$ = quantità (tonnellate) di Aee immesse sul mercato nell'anno t ;

t_0 = primo anno di immissione sul mercato di una Aee;

$L^{(p)}(t, n)$ = profilo della durata di vita in base allo scarto, per un lotto di Aee immesse sul mercato nell'anno t , che riflette il loro probabile tasso di scarto nell'anno di valutazione n (percentuale di apparecchiature scartate rispetto al totale delle vendite nell'anno n) ed è calcolato applicando la funzione della distribuzione di Weibull definita da un parametro di forma con variazione temporale e da un parametro di scala come illustrato di seguito:

$$L^{(p)}(t, n) = \frac{\alpha(t)}{\beta(t)^{\alpha(t)}} (n-t)^{\alpha(t)-1} e^{-[(n-t)/\beta(t)]^{\alpha(t)}}$$

quando in un arco temporale si applicano gli stessi parametri sulla durata di vita, la distribuzione della durata di vita delle AEE viene semplificata con la formula che segue:

$$L^{(p)}(t, n) = \frac{\alpha}{\beta^{\alpha}} (n-t)^{\alpha-1} e^{-[(n-t)/\beta]^{\alpha}}$$

dove:

α (alfa) = «parametro di forma» della distribuzione di probabilità

β (beta) = «parametro di scala» della distribuzione di probabilità

2. Gli Stati membri utilizzano lo strumento di calcolo dei Raee di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sviluppato sulla base della metodologia descritta al punto 1, per calcolare la quantità totale dei Raee prodotti nel loro territorio in un determinato anno.
3. Nello strumento di calcolo dei Raee saranno pre-inseriti i dati sulla quantità di Aee immesse sul mercato nel periodo 1980-2014 per ogni stato membro, calcolato sulla base del metodo del consumo apparente illustrato nell'allegato I, e i dati sulla durata di vita dei prodotti per il periodo 1980-2030. I parametri di forma e di scala della distribuzione di probabilità, di cui al punto 1, determinati per ciascuno stato membro, sono inclusi nello strumento di calcolo quali valori di default.
4. Gli Stati membri inseriscono nello strumento di calcolo dei Raee i dati annuali relativi all'immissione sul mercato delle Aee, a partire dal 2015 fino all'anno precedente l'anno di riferimento, in modo da consentire il calcolo del peso dei Raee prodotti in un determinato anno.
5. Gli Stati membri possono aggiornare i dati relativi alle Aee immesse sul mercato o alla durata di vita usati nello strumento di calcolo dei Raee come illustrato al punto 3. Prima di procedere all'aggiornamento gli stati membri informano la Commissione e forniscono prove pertinenti a sostegno, comprese ricerche di mercato ufficiali, risultati di audit e dati circostanziati derivanti dalla consultazione dei portatori di interesse.

Sottoprodotti e biomasse - Che cosa cambia con il nuovo Dm 264/2016

Il 2 marzo scorso è entrato in vigore il Dm 13 ottobre 2016, n. 264, "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".

Il concetto di sottoprodotto, elaborato negli anni dalla giurisprudenza comunitaria, ha fatto ingresso nell'ordinamento italiano con il Dlgs 152/2006, che lo disciplina, all'art. 184-bis, come segue:

Articolo 184-bis. Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

In particolare, il Dm 264/2016 costituisce attuazione del comma 2 del suddetto art. 184-bis, laddove tale norma ha attribuito al Ministero dell'Ambiente la facoltà di dettare disposizioni regolamentari volte ad identificare, per specifiche tipologie di sostanze ed oggetti, i criteri con cui dimostrare che si tratta di sottoprodotti, ovvero, che sussistono i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 184-bis.

Allo stesso tempo, però, il provvedimento in parola, avendo un titolo generico ("Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti"), nonché perseguendo la finalità principale di "favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti" (art. 1) senza alcun riferimento a particolari categorie, sembra essere in contrasto con la previsione del predetto comma 2 art. 184-bis (che riserva la potestà regolamentare ministeriale solo a specifiche tipologie di sottoprodotti).

Salvo, poi, dedicare le prescrizioni dell'Allegato 1 esclusivamente alle biomasse provenienti da diverse attività, utilizzate come sottoprodotti per la produzione di biogas (sezione 1) o di energia mediante combustione (sezione 2).

Ci si chiede, pertanto, se la disciplina del Dm 264/2016 abbia ad oggetto tutti i sottoprodotti o solo le biomasse. Per fornire una risposta adeguata, occorre innanzitutto prendere in considerazione l'obiettivo generale del decreto, che è appunto quello di "favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti", ovvero di agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-bis, atti a qualificare una sostanza od oggetto come "sottoprodotto". A tal fine, il decreto indica alcune modalità con cui fornire la prova della sussistenza dei requisiti in questione, ma al comma 2, l'art. 4 del Dm 264 fa salva la possibilità di fornire la prova in altro modo: si tratterebbe, pertanto, di criteri non già vincolanti (il che si evince anche dal tenore del successivo comma 4 dello stesso art. 4, dove si fa riferimento al "soggetto che si avvale delle disposizioni del decreto"), ma che occorre comunque tenere in considerazione.

Si può dunque affermare che, da una parte, il decreto indica alcune modalità con cui poter dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 184-bis, in relazione a tutti i sottoprodotti in generale (tranne quelli per i quali già esiste una disciplina specifica: terre e rocce da scavo); dall'altra, con l'Allegato 1, il decreto detta criteri specifici per la dimostrazione, come sottoprodotto, delle biomasse. L'operatività del decreto su due piani, generale e speciale, risulterebbe confermata anche dalla disposizione di cui al comma 3 del precedente art. 1.

Ambiente - Politiche energetiche

È utile inoltre evidenziare che il senso dell'orientamento di carattere generale del decreto si fonda sul riconoscimento al sottoprodotto di una funzione strumentale al raggiungimento di due obiettivi cardine in campo ambientale (posti come principi generali a livello di legislazione comunitaria): prevenire a monte la produzione di rifiuti; ridurre il consumo di materie prime.

Per concludere questa prima parte, si richiama l'attenzione al fatto che la facoltà di adottare i criteri indicati dal decreto in commento, nel caso in cui non si disponga di altri mezzi di prova, va utilmente considerata anche nell'ottica dell'iscrizione di produttore e utilizzatore del sottoprodotto in un apposito elenco istituito presso le Camere di commercio, ai fini di favorire lo scambio e la cessione di sottoprodotti.

Nel suddetto elenco, che è pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio, viene indicata anche la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività: artt. 4 e 10 del Dm 264/2016.

Sulla portata dell'iscrizione all'elenco, è stata recentemente emanata dal Ministero dell'Ambiente una nota (3/3/2017), nella quale si forniscono utili chiarimenti interpretativi dell'art. 10 del decreto.

Rinviando alla lettura del testo integrale, se ne anticipano di seguito alcune importanti indicazioni:

- innanzitutto, l'elenco ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi;
- in secondo luogo, la qualifica di un materiale come sottoprodotto (e quindi non rifiuto) prescinde dall'iscrizione del produttore o dell'utilizzatore in suddetto elenco, essendo essa di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione che tutte e quattro le condizioni generali di cui all'art. 184-bis, Dlgs 152/2006 siano soddisfatte;
- conseguentemente, la suddetta iscrizione non è di per sé sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto; né, d'altro canto, la mancata iscrizione comporta l'inclusione del residuo nell'ambito dei rifiuti.

Il testo del Dm 264/2016 e quello della nota ministeriale sono disponibili presso la segreteria dello scrivente Servizio.

Onere probatorio per la dimostrazione di sottoprodotto

Un ulteriore aspetto da approfondire è quello su cui ricade principalmente l'onere probatorio ai fini della dimostrazione della qualifica di sottoprodotto: il requisito della certezza del riutilizzo, richiesto dalla norma di cui all'art. 184-bis, Dlgs 152/2006, soprattutto dopo l'aggiunta, ad opera del decreto ministeriale in commento, del "nuovo" concetto di effettività del riutilizzo.

Tale concetto è espressamente indicato dal comma 1, art. 5, in base al quale "il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso"; non solo, ma ad esso si richiama anche il comma 2, art. 1, laddove tale norma stabilisce che i requisiti e le condizioni necessari a qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto "devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo, o in uno successivo".

Ampliare dunque il concetto del riutilizzo fino alla fase finale dell'effettivo impiego comporta che siano due le figure chiamate a dare, "pro quota", la dimostrazione della qualifica di sottoprodotto: il produttore (del residuo), che dovrà dimostrare che il sottoprodotto aveva, sin dall'origine, un riutilizzo certo; e l'utilizzatore/detentore (tenuto, pertanto, ad iscriversi, come il produttore, in apposito elenco presso la Camera di commercio) che dovrà provare che quel sottoprodotto è stato effettivamente riutilizzato nel modo originariamente previsto.

Recita infatti l'art. 5: "il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione (...) che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto".

Certamente è lecito chiedersi a questo punto se, l'introduzione dell'ulteriore requisito dell'effettività del riutilizzo, e l'attribuzione dell'onere probatorio a due soggetti, non più a uno soltanto, anziché incoraggiare il riutilizzo del sottoprodotto, non finisca invece per disincentivarlo, in contrasto con le finalità del decreto medesimo.

Oltretutto, il comma 3 dell'art. 5 ribadisce la necessità che l'utilizzo effettivo corrisponda esattamente all'utilizzo previsto fin dall'inizio; la norma specifica infatti che il riutilizzo di un residuo in un processo diverso da quello da cui il residuo ha avuto origine, per essere certo, "presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso". E qui, l'obiezione mossa dalla dottrina è che, se si vuole veramente perseguire il primario obiettivo ambientale della riduzione a monte dei rifiuti e della riduzione del consumo di materie prime, il fatto che il riutilizzo avvenga in un ciclo produttivo diverso da quello originariamente individuato, ma con lo stesso -o addirittura inferiore- impatto ambientale, non dovrebbe trasformare il residuo in rifiuto.



Ambiente - Politiche energetiche

Va poi segnalato il comma 2 dell'art. 5 in commento, che viene in aiuto al produttore offrendo criteri di valutazione per dimostrare la certezza del riutilizzo. Come è stato detto (v. precedente circolare del Servizio, di cui sopra), criteri e modalità posti nel Dm 264/2016 non hanno carattere vincolante, tuttavia la chiarezza e logicità di quelli esposti nella citata disposizione normativa, ne fanno un valido riferimento, come sostiene autorevole dottrina, per il produttore che debba procedere a tale dimostrazione.

Recita il comma 2 dell'art. 5: "Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi".

Infine, anche le indicazioni fornite dal comma 4 dell'art. 5 risultano essere molto utili ai fini della prova in questione (e da qualche azienda certamente già adottate): si tratta di provare l'esistenza di "rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori", dai quali poter ricavare le informazioni sulle caratteristiche dei sottoprodotti, le modalità di utilizzo e le condizioni della cessione "che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di un'utilità economica o di altro tipo".



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| ▶ Iva – Sistema dell’inversione contabile (<i>reverse charge</i>) – Disciplina sanzionatoria – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 dell’11 maggio 2017. | Pag. | 69 |
| ▶ Studi di settore – Revisione congiunturale – Approvazione – Periodo di imposta 2016 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017. | Pag. | 73 |
| ▶ Dichiarazione Iva – Comunicazione a contribuenti e Guardia di Finanza delle anomalie – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2017 – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2017. | Pag. | 73 |
| ▶ Collaborazione volontaria – Sanzioni e interessi – Calcolatore – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2017. | Pag. | 74 |
| ▶ Iva – Comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate – Versamento somme dovute – Istituzione codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 9 maggio 2017. | Pag. | 75 |
| ▶ Comunicazione telematica liquidazioni periodiche Iva – Software gratuito – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017. | Pag. | 76 |
| ▶ Prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie – Regime Iva e obblighi di certificazione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 12 maggio 2017. | Pag. | 77 |
| ▶ “Lavoratori impatriati” – Ricercatori e docenti – Regimi agevolativi – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 23 maggio 2017. | Pag. | 78 |
| ▶ Studi di settore – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017. | Pag. | 79 |
| ▶ Regime di adempimento collaborativo – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017. | Pag. | 85 |
| ▶ Adempimento spontaneo – Regolarizzazione errori e omissioni. | Pag. | 88 |

In primo piano

Iva - Sistema dell’inversione contabile (*Reverse charge*) Disciplina sanzionatoria - Chiarimenti Circolare n. 16 dell’Agenzia delle Entrate dell’11 maggio 2017

Forniti importanti chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*). ▶



Tributario

L'Agenzia ha pubblicato la circolare n. 16 dell'11 maggio 2017, recante: "La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile – art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis. 2 e 9-bis. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs n. 158/2015, concernente disposizioni sulla revisione del sistema sanzionatorio, che ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (vedi ns. circ. n. 128/2015).

In particolare, la nuova disciplina ha esteso la sanzione ridotta, già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva (nella misura dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da euro 250 a euro 2.000 laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito), anche alle medesime violazioni relative ad operazioni soggette all'inversione contabile.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del *favor rei*, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non sono stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al primo gennaio 2016.

Si illustrano, di seguito, gli aspetti principali esaminati dall'Amministrazione finanziaria.

La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile

La nuova disciplina distingue l'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile, ma l'imposta è stata assolta in via ordinaria e l'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata ad imposta in via ordinaria, ma l'imposta è stata assolta in *reverse charge*, prevedendo, in tali casi, un trattamento sanzionatorio più lieve, rispetto alla precedente disciplina, nella misura fissa da 250 euro a 10.000 euro.

Nelle ipotesi di errata applicazione del *reverse charge* ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta o inesistenti, è disposta la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini Iva e è prevista la sanzione compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo nei casi di operazioni inesistenti.

Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis)

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, nella disposizione dettata dall'art. 6, comma 9-bis, trovano collocazione le fattispecie che non sono distintamente disciplinate dalle disposizioni dettate dai nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.

Esistono delle ipotesi in cui l'operazione deve essere assoggettata al sistema dell'inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti connessi.

La fattispecie in esame riguarda le violazioni commesse dal committente o cessionario sia nell'ipotesi in cui debba essere emessa autofattura (ad esempio, per l'acquisto di beni territorialmente rilevante nello stato da fornitori extra-Ue), sia quando è prevista l'integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore (ad esempio, per acquisto di rottami da un fornitore nazionale o fornitore Ue).

Per tale tipo di violazione del cessionario o committente, è prevista una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 20.000 euro, purché l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile non "occulti" l'operazione, che risulta comunque dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi (per es. dal libro giornale o, per coloro che tengono la contabilità semplificata, dal registro degli acquisti).

Se, al contrario, l'operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.

Per l'individuazione dell'imponibile di riferimento, cui commisurare la sanzione, l'Agenzia ricorda che sono valide le indicazioni già fornite con la propria risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, ove è stato chiarito che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'Iva a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale, considerato che, in tale sede, il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da assolvere.



Tributario

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, la sanzione compresa tra il 5 ed il 10 per cento deve essere commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove, invece, l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.

Se l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta anche un'infedele dichiarazione oppure un'indebita detrazione Iva da parte del soggetto passivo d'imposta, cioè da parte del cessionario o committente, trovano applicazione anche le ordinarie sanzioni per dichiarazione infedele e per illegittima detrazione dell'Iva.

Pertanto, sono disciplinati gli adempimenti che il cessionario o committente deve assolvere per evitare l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie sopra richiamate, quando il cedente o prestatore non abbia adempiuto agli obblighi di fatturazione di una operazione soggetta a *reverse charge*.

In particolare, il cessionario o committente incorre nella violazione di omessa regolarizzazione di un'operazione soggetta a *reverse charge*, quando il cedente o prestatore non abbia emesso (o comunque inviato al cessionario o committente) il documento fiscale entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o abbia inviato una fattura irregolare e il cessionario o committente non abbia informato l'ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo, entro lo stesso periodo, all'emissione di fattura, o alla sua regolarizzazione, nonché all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

La sanzione amministrativa dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, già prevista per le violazioni commesse dal cedente o prestatore nazionale relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, si applica ora anche alle violazioni commesse dal cedente o prestatore in relazione alle operazioni soggette all'inversione contabile.

Errata applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1)

Viene disciplinata la specifica ipotesi di "irregolare assolvimento del tributo", che si verifica quando l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile ma, per errore, è stata oggetto di applicazione dell'imposta in via ordinaria.

È il caso, ad esempio, del cedente o prestatore che, pur in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, ha erroneamente emesso fattura con Iva registrandola ai sensi dell'art. 23, Dpr n. 633/1972.

Se, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in *reverse charge*), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è, comunque, fatto salvo il diritto alla detrazione.

Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d'imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro e, del pagamento di tale sanzione, è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore.

In particolare, quando si realizza tale violazione, la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore e non per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore.

Il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale, nella misura compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta, se l'applicazione dell'Iva in modo ordinario, anziché con l'inversione contabile, è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del cessionario o committente.

Errata applicazione dell'imposta con il sistema dell'inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis.2)

Nell'ipotesi in cui l'Iva doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata, in modo irregolare, assolta con il meccanismo dell'inversione contabile dal cessionario o committente, il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inversione contabile, mentre il cedente o prestatore, seppur debitore dell'imposta,



Tributario

non è obbligato all'assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro e, anche in tal caso, del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente.

Come nell'ipotesi precedente, la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.

Diversamente, laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa prevista dalla norma in esame.

In tal caso, infatti, il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (sanzione compresa nella misura tra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio), mentre il cessionario o committente, è punibile con la sanzione prevista per la mancata regolarizzazione dell'operazione (sanzione pari al cento per cento dell'imposta con un minimo di 250 euro).

È inapplicabile la sanzione in misura fissa, con conseguente applicazione delle regole ordinarie, nei casi in cui la condotta sia determinata da un intento di evasione o di frode per il quale vi sia prova di consapevolezza da parte del cedente o prestatore.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, evidenzia che l'ambito applicativo della disciplina è applicabile solo al caso di irregolare assolvimento dell'imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile.

Errata applicazione del sistema dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3)

È prevista una peculiare disciplina per l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta, come nel caso, ad esempio, in cui il cessionario o committente, che riceve una prestazione di servizi o una cessione di beni da un soggetto non residente, ritenga per errore l'operazione rilevante ai fini Iva in Italia e assolva l'imposta mediante l'inversione contabile, quando invece l'operazione era non soggetta ad Iva.

In tale caso, secondo quanto indicato dall'amministrazione, l'organo accertatore è tenuto ad elidere sia il debito erroneamente computato dal committente nelle liquidazioni periodiche, che la conseguente detrazione operata da quest'ultimo.

Resta fermo il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta (per indebitabilità soggettiva o oggettiva) mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, o mediante la procedura del cosiddetto "rimborso anomalo".

Tale disciplina si applica anche alle operazioni inesistenti assolte con il meccanismo dell'inversione contabile.

L'Agenzia evidenzia, in particolare, che il legislatore, modificando la previgente disciplina, ha introdotto regole specifiche, applicabili quando la violazione riguarda l'applicazione del regime di inversione contabile, per operazioni di cui al primo periodo del comma 9-bis, ma che sono inesistenti.

A tale riguardo, viene evidenziato come, da un lato, il legislatore ha modificato la disposizione dettata dall'art. 21, comma 7, Dpr n. 633/1972, circoscrivendone la sua portata al solo regime ordinario, mediante la sostituzione del riferimento soggettivo, che ora non è più a "chiunque" ma al "cedente o prestatore"; dall'altro, ha introdotto, nel comma in esame, una procedura dedicata a delineare il trattamento della violazione anche da un punto di vista sanzionatorio, prevedendo che, in sede di accertamento, venga espunto sia il debito che il credito computato nelle liquidazioni dell'imposta, eliminando così gli effetti dell'operazione contabilizzata.

La medesima norma, tuttavia, prevede una specifica sanzione nel caso di operazioni inesistenti, di misura compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Resta salvo, anche in tale ipotesi, il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta, mediante l'emissione di una nota di variazione o mediante la procedura del "rimborso anomalo" e la facoltà, nel caso abbia ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare la violazione.



Studi di settore - Revisione congiunturale - Approvazione Periodo di imposta 2016 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017

Sintesi

Approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017, recante: "Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016".

Con il decreto in esame è stata approvata, per il periodo di imposta 2016, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2016, nonché la coerenza agli specifici indicatori di coerenza e normalità economica, segnalati dal programma informatico di ausilio all'applicazione degli studi stessi, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica allegata al citato decreto.

I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2016, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il decreto in esame, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento.

Dichiarazione Iva - Comunicazione delle anomalie a contribuenti e Guardia di Finanza - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2017 - Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2017

Sintesi

Individuate le modalità con cui l'Amministrazione finanziaria comunica agli interessati le incongruenze delle dichiarazioni Iva e rende disponibili i dati ai contribuenti e alla Guardia di Finanza.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 3 maggio 2017, recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva ovvero l'hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA".

Con il provvedimento in esame sono individuate le modalità con cui l'amministrazione finanziaria comunica agli interessati le incongruenze relative alle dichiarazioni Iva e rende disponibili i dati a contribuenti e Guardia di Finanza.

Si tratta di un istituto che garantisce al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili.

In particolare, l'Agenzia mette a disposizione le informazioni in suo possesso relativamente alla presenza, in Anagrafe tributaria, di una partita Iva attiva e della dichiarazione ai fini Iva per l'anno d'imposta 2015.



Tributario

Tali elementi sono forniti per segnalare la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini Iva per l'anno d'imposta 2016 ovvero l'erronea presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

La comunicazione arriva ai destinatari tramite Pec, ma è anche consultabile all'interno del proprio "Cassetto fiscale" e contiene:

- il codice fiscale e le indicazioni anagrafiche del contribuente;
- l'identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta;
- la dichiarazione Iva 2016;
- la dichiarazione Iva 2017 (se presente in Anagrafe tributaria);
- il protocollo e la data di invio delle due dichiarazioni trasmesse.

L'amministrazione, inoltre, nel caso in cui non risulti pervenuta la dichiarazione 2017, avverte del fatto che il contribuente è ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017.

Nel provvedimento in esame sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

I contribuenti, che non hanno presentato la dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2016, possono regolarizzare la posizione presentandola entro novanta giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

Invece, i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2016 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni avvalendosi del nuovo provvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 5 maggio 2017, con il quale ha reso noto che saranno inviate moltissime e-mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione Iva per consentire loro di controllarle e, se necessario, mettersi in regola.

Si tratta di un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione centrale accertamento".

La richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

Collaborazione volontaria - Sanzioni e interessi - Calcolatore Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2017

Sintesi

In merito alla collaborazione volontaria (la cosiddetta voluntary disclosure), l'Agenzia delle Entrate ha predisposto on-line il calcolatore per calcolare le sanzioni e gli interessi

Sono stati riaperti i termini per la "collaborazione volontaria" (voluntary disclosure); in particolare, dal 24 ottobre 2016 e sino al 31 luglio 2017, è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, a condizione che il soggetto che pre-



Tributario

sentita l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste nel precedente regime (per un esame completo vedi ns. circ. nn. 1 e 9/2017).

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 9 maggio 2017, con il quale annuncia che è on-line l'applicativo dell'Agenzia delle Entrate, in versione sperimentale, che permetterà ai contribuenti che aderiscono alla suddetta procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al fisco.

I contribuenti che intendono avvalersene possono versare spontaneamente le somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017.

L'applicativo, in fase di test, ma già disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "servizi fiscali online - senza registrazione", permetterà di calcolare anche gli interessi sulle imposte dovute, applicando, dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell'imposta a cui si riferiscono fino alla data del versamento, i tassi agevolati stabiliti per la definizione agli inviti all'adesione.

La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del modello F24 per il pagamento.

Il calcolatore è al momento in fase di test ed è aperto ai suggerimenti dei contribuenti e dei consulenti, che potranno inviare le loro osservazioni via mail all'indirizzo dc.acc.sga@agenziaentrate.it.

Iva - Comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate Versamento somme dovute - Istituzione codice tributo Risoluzione n. 59 dell'Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2017

Sintesi

Istituito il codice tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti relative alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 59 del 9 maggio 2017, recante: "Istituzione del codice tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972".

L'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti (art. 54 bis, Dpr n. 633/1972).

Al fine di consentire il pagamento, attraverso il versamento unitario o la compensazione, delle somme dovute a seguito delle suddette comunicazioni inviate ai contribuenti, con la risoluzione in esame è stato istituito il seguente codice tributo: "9035" denominato "Articolo 54-bis Versamento Iva mensile/trimestrale - IMPOSTA".

Il predetto codice è utilizzabile nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della sopra citata comunicazione, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

In tal caso, si precisa che deve essere predisposto un modello F24, nel quale il citato codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione anche del codice atto e dell'anno di riferimento (espresso nel formato "AAAA"), reperibili all'interno della stessa comunicazione.



Comunicazione telematica liquidazioni periodiche Iva - Software gratuito Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017

Sintesi

Disponibili on-line i nuovi servizi che permettono, ai contribuenti e agli intermediari, di comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento.

A decorrere dall'anno 2017, i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati delle fatture emesse e ricevute, quest'ultime se registrate.

L'Agenzia delle entrate ha diramato il comunicato stampa del 10 maggio 2017, con il quale ha reso noto che sono disponibili on-line i nuovi servizi che permettono, ai contribuenti e agli intermediari, di comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento.

Il software in esame permette la generazione dei file conformi alle "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione" e alle istruzioni contenute nel "Modello e istruzioni Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 (vedi ns. circ. n. 58/2017).

Il software è disponibile sul sito web dell'Agenzia <http://www.agenziaentrate.gov.it>, seguendo il percorso *Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software di compilazione* e, infine, accedendo alla pagina "Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva".

L'Amministrazione finanziaria ricorda che, ai file contenenti le comunicazioni, va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, che potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme "Desktop Telematico" ed "Entratel Multifile".

Tramite il servizio web "Fatture e Corrispettivi", disponibile per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID, e il servizio in cooperazione applicativa (web services) è possibile trasmettere:

- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente, contenenti le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente.

I soggetti che hanno accreditato un canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere, attraverso lo stesso canale, una o più comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte nel documento "Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3" disponibile al seguente indirizzo:

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/ftp/v2.0/Specifiche_tecniche_FTP_v2.0.pdf.

Accedendo al sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, e seguendo il percorso *Home - Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e corrispettivi*, sono disponibili le istruzioni e l'assistenza per contribuenti e intermediari.



Prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie Regime Iva e obblighi di certificazione Risoluzione n. 60/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2017

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti in materia di Iva e obblighi di certificazione con riferimento alle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, recante: "Consulenza giuridica. (Prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie - Regime Iva e obblighi di certificazione – Articolo 22 Dpr n. 633 del 1972)".

La risoluzione in esame ha fornito importanti chiarimenti in materia del regime Iva applicabile e dell'obbligo di documentazione dei corrispettivi di alcune prestazioni erogabili direttamente dalle farmacie quali, ad esempio, le autoanalisi di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, quelle legate alla presenza in farmacia di altri operatori sociosanitari e la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali.

Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 10, comma 1, n. 18), Dpr n. 633/72).

L'esenzione Iva è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione), precisando che il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell'esenzione.

Per le prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari nella misura in cui dette prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all'esenzione da Iva.

Se le prestazioni nell'ambito dell'autocontrollo sono eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo previsto per l'esenzione Iva.

Le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico, soddisfano il duplice requisito oggettivo e soggettivo con la conseguente applicabilità dell'esenzione Iva.

Il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti è soggetto all'imposta ad aliquota ordinaria (art. 3, Dpr n. 633/1972).

L'Agenzia delle Entrate precisa che, sulla modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti (art. 22, comma 1, n. 4), Dpr n. 633/1972).

Le farmacie rientrano nella definizione di locale aperto al pubblico, per quanto le operazioni di cui si discute non integrino la cessione di beni ma la prestazione di servizi sanitari.

Non vi sono preclusioni alla certificazione delle prestazioni sopra dedotte da parte delle farmacie mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto per la certificazione dell'acquisto di medicinali dalla normativa vigente, anche in considerazione del fatto che, i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.



“Lavoratori impatriati” - Ricercatori e docenti - Regimi agevolativi Circolare n. 17 dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti interpretativi in merito ai regimi agevolati per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per ricercatori e docenti.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17 del 23 maggio 2017, recante: “Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi”.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro paese.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni fiscali contenute nel provvedimento in esame, rinviando per un esame completo al testo della circolare medesima disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

“Lavoratori impatriati”

I cosiddetti “lavoratori impatriati” sono coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa.

Per costoro già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che dal 1° gennaio 2017, grazie alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo (per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. n. 79/2017).

Il suddetto regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana.

Può rientrare nell’imponibilità ridotta anche chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

Gli incentivi per i ricercatori e i docenti

È prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap.

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Agevolazione per i lavoratori “controesodati”

I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”) possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia.

In particolare, possono optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70 % per il 2016 e del 50 % per gli anni 2017-2020.



Tributario

Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione europea, il possesso del titolo di laurea, l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti

La circolare in esame fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dalla legge di bilancio 2017 all'articolo 24-bis, Tuir volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro paese di soggetti ad elevata capacità contributiva (per un esame completo vedi ns. circ. n. 44/2017).

Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui resta valevole l'opzione.

Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un'imposta sostitutiva pari a 25.000 euro.

Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all'effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.

L'accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari.

Il contribuente, se ha dei dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime, può presentare una specifica istanza preventiva di interpello.

Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'opzione, al valore "in ingresso" dei beni detenuti dai neo-residenti e all'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Studi di settore Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017

Sintesi

In materia di studi di settore, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al "regime premiale" e sono state dettate le relative disposizioni di attuazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 23 maggio 2017, recante: "Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017".

È stato introdotto uno specifico "regime premiale" applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.



Tributario

In particolare, è stato previsto, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi, cosiddetti "contribuenti congrui" (art. 10, commi da 9 a 13, DI n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011):

- l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al quarto anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l'obbligo di denuncia per un reato penal-tributario;
- l'ammissione dell'accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.

Tali "premierità" si applicano a condizione che:

- il contribuente dichiarati, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti "coerente" con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.

Con il provvedimento in esame, sentite le associazioni di categoria, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" e dettate le relative disposizioni di attuazione.

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi e tenuto conto delle modifiche apportate agli studi di settore, viste le valutazioni espresse dalle organizzazioni di categoria, nonché attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del "regime premiale" ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze dei medesimi, per il periodo di imposta 2016, in via sperimentale, accedono al "regime premiale" i contribuenti che applicano gli studi di settore di seguito elencati.

Soggetti interessati

Possono accedere al "regime premiale", i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano "congrui" e "coerenti" agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore. A tal fine, è necessario che:

1. la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
2. nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
3. nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi;
4. sia stato assolto l'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2016

Per il periodo di imposta 2016, possono accedere al "regime premiale" i contribuenti "congrui" e "coerenti" che applicano i seguenti studi di settore:

I Gruppo

VG98U - Riparazione di beni di consumo nca

WD03U - Molitoria dei cereali

WD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini

WD05U - Produzione e conservazione di carne

WD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno

WD09B - Lavorazione del legno

WD11U - Produzione di olio di oliva e di semi



Tributario

- WD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
- WD16U - Confezione su misura di vestiario
- WD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
- WD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole
- WD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
- WD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista
- WD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose
- WD23U - Laboratori di cornici
- WD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia
- WD25U - Concia delle pelli e del cuoio
- WD26U - Confezione di vestiario in pelle
- WD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
- WD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
- WD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l'edilizia
- WD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici
- WD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali
- WD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici
- WD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria
- WD35U - Editoria, pre stampa, stampa e legatoria
- WD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
- WD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni
- WD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi
- WD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici
- WD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici
- WD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio
- WD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica
- WD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi
- WD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette
- WD45U - Lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè
- WD46U - Fabbricazione di prodotti chimici
- WD49U - Fabbricazione di materassi
- WD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone
- WG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
- WG33U - Servizi degli istituti di bellezza
- WG34U - Servizi di acconciatura
- WG36U - Servizi di ristorazione commerciale
- WG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili
- WG52U - Confezionamento di generi alimentari e non
- WG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
- WG76U - Servizi di ristorazione collettiva
- WG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
- WG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza
- WG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
- WG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale



Tributario

YD01U - Produzione dolciaria
YD02U - Produzione di paste alimentari
YD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria
YD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento
YD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
YD10U - Confezione di biancheria
YD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
YD13U - Nobilitazione dei tessuti
YD14U - Produzione tessile
YD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
YD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
YG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie
YG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
YM01U - Commercio al dettaglio di alimentari

Il Gruppo

VM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo
VM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili
VM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
VM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca
WD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali
WG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili
WG46U - Riparazione di trattori agricoli
WG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video
WG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici
WG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l'attività di impresa)
WG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
WG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici
WG60U - Stabilimenti balneari
WG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
WG69U - Costruzioni
WG70U - Servizi di pulizia
WG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente
WG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri
WG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
WG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
WG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia
WG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
WG90U - Esercizio della pesca e attività connesse
WG95U - Servizi dei centri per il benessere fisico e stabilimenti termali
WG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
WK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)
WK23U - Servizi di ingegneria integrata (per l'attività di impresa)
WM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi



Tributario

- WM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
- WM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
- WM09A - Commercio di autoveicoli
- WM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori
- WM10U - Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli
- WM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti
- WM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- WM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- WM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
- WM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e per l'igiene personale
- WM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
- WM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- WM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
- WM19U - Commercio all'ingrosso di tessuti ed abbigliamento
- WM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- WM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
- WM21B - Commercio all'ingrosso di bevande
- WM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
- WM21D - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
- WM21E - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
- WM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo, materiale elettrico e supporti audio e video
- WM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi
- WM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- WM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici
- WM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- WM25A - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
- WM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
- WM29U - Commercio al dettaglio di mobili e articoli in legno, sughero, vimini e plastica
- WM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- WM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
- WM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria, bigiotteria, bomboniere, articoli da regalo e per fumatori
- WM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce
- WM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio
- WM35U - Erboristerie
- WM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
- WM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
- WM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
- WM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante
- WM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio
- WM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
- WM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio
- WM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature ufficio



Tributario

WM46U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici
WM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
WM80U - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
WM82U - Commercio all'ingrosso di metalli
WM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
WM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili
WM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
WM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
YG67U - Tintorie e lavanderie
YG74U - Attività fotografiche (per l'attività di impresa)
YK21U - Attività degli studi odontoiatrici (per l'attività di impresa e di lavoro autonomo)
YM02U - Commercio al dettaglio di carni
YM03U - Commercio al dettaglio ambulante
YM04U - Farmacie
YM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori
YM07U - Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
YM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
YM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura
YM27B - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
YM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa
YM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante.

Al riguardo, si precisa che:

- gli studi di settore del I Gruppo sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle di seguito indicate;
- gli studi di settore del II Gruppo sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno tre diverse tipologie tra quelle indicate a seguire, e che, contemporaneamente, prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

La scelta degli studi da "premiare" è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati e riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie:

- efficienza e produttività del fattore lavoro;
- efficienza e produttività del fattore capitale;
- efficienza di gestione delle scorte;
- redditività;
- struttura;

ovvero a tre di esse che contemporaneamente devono prevedere l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".



Regime di adempimento collaborativo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2017

Sintesi

Definite le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 26 maggio 2017, recante: "Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128".

È stato introdotto infatti un regime di adempimento collaborativo, al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e quei contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (art. 3, Dlgs n. 128/2015 e per un esame completo vedi ns. circ. n. 117/2015).

In particolare, l'istituto dell'adempimento collaborativo si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra le parti, attraverso l'instaurazione di una interlocuzione costante e preventiva, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Con il provvedimento in esame vengono definite le modalità di applicazione del regime in esame.

I doveri dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate si impegna a promuovere relazioni con i contribuenti, improntate a principi di collaborazione, correttezza e trasparenza.

Gli elementi informativi, raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità al regime, non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo nei confronti del contribuente ammesso.

Inoltre, l'ufficio competente effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità, espletando le dovute analisi in costante collaborazione con il contribuente, al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche tipiche dell'impresa e del settore in cui essa opera.

L'Agenzia delle Entrate si impegna a comunicare periodicamente i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività del sistema da essa svolta e il proprio punto di vista in merito all'architettura e all'efficacia dei controlli.

I doveri del contribuente

Il contribuente ammesso al regime si impegna a:

- mantenere e garantire un efficace sistema di controllo interno per tutta la durata del regime;
- offrire collaborazione all'ufficio competente per l'esecuzione dei controlli sul sistema, a dare attuazione alle modifiche ritenute necessarie all'esito di tali controlli;
- comunicare, in modo tempestivo ed esauriente, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

In particolare, i doveri di collaborazione e trasparenza comprendono:

- la trasmissione, in sede di richiesta di ammissione al regime, della mappa dei rischi relativi al primo periodo di imposta di applicazione del regime;
- la comunicazione, tempestiva ed esauriente, delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e di quelle che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
- la comunicazione degli eventuali nuovi rischi e delle eventuali carenze riscontrate sui rischi già individuati dal sistema di controllo interno;
- la risposta, tempestiva ed esauriente, alle richieste di approfondimento effettuate dall'ufficio e alle richieste formulate nell'ambito dell'attività di riscontro sull'operatività del sistema di controllo del rischio fiscale;



Tributario

- la comunicazione di eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto, sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive.

Il contribuente ammesso al regime si impegna a promuovere, all'interno della sua organizzazione, condotte improntate a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.

Svolgimento della procedura

In sede di prima applicazione del regime, dopo l'ammissione allo stesso, l'ufficio invita l'impresa a comparire per effettuare l'incontro di apertura della procedura di adempimento collaborativo, mentre, negli esercizi successivi a quello di prima ammissione, l'incontro di apertura viene svolto entro novanta giorni dall'inizio del periodo di imposta.

Il contribuente e l'ufficio concordano le soglie di materialità quantitativa e qualitativa delle fattispecie in ordine alle quali si intendono operanti i doveri di collaborazione e trasparenza, considerando anche il settore in cui opera il contribuente.

L'ufficio effettua, in contraddittorio con il contribuente, approfondimenti istruttori di iniziativa, anche mediante l'implementazione dei controlli, ai fini di una comune valutazione dei relativi rischi fiscali, redigendo un processo verbale per ogni attività svolta in contraddittorio.

Fatta salva la facoltà del contribuente di presentare istanza di interpello abbreviato, al fine di ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete, in relazione alle quali si ravvisano rischi fiscali, la posizione dell'ufficio sui rischi fiscali comunicati viene formalizzata mediante pareri motivati o altri strumenti idonei a garantire una certezza preventiva sulle fattispecie esaminate.

Se la questione sottoposta all'attenzione dell'ufficio è relativa al trattamento fiscale di operazioni ritenute strategiche dall'impresa, il medesimo ufficio invita il contribuente al contraddittorio, al fine di pervenire ad una comune valutazione della fattispecie, la quale verrà formalizzata in un documento denominato "accordo di adempimento collaborativo", che vincola le parti per il periodo di imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi.

Con cadenza almeno annuale e, comunque, entro il termine di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali, i rappresentanti del contribuente e dell'ufficio effettuano l'incontro di chiusura della procedura, nel corso del quale:

- riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso della procedura, esplicitando, per ogni fattispecie, se il contribuente condivide la posizione dell'ufficio ovvero su di essa si è formato un "accordo di adempimento collaborativo" oppure se il contribuente non condivide la posizione dell'ufficio; in tal caso, le posizioni non condivise si considerano "posizioni sospese";
- si aggiornano sugli esiti dei riscontri sull'operatività del sistema di controllo svolti dall'ufficio;
- riepilogano le fattispecie per le quali si è inteso rinviare i relativi approfondimenti all'esercizio successivo; in tal caso, le relative posizioni si considerano "posizioni rinviate".

Il contenuto dell'incontro di riepilogo annuale è verbalizzato e sottoscritto dai rappresentanti del contribuente e dell'ufficio nella "nota di chiusura della procedura", di cui viene rilasciata una copia al contribuente.

Qualora, a seguito delle comunicazioni effettuate dal contribuente o dell'esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività di controllo espletate dall'ufficio ovvero per altra via, sia stato riscontrato un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto, l'ufficio invita l'impresa al contraddittorio al fine di riesaminare, nell'ambito delle interlocuzioni costanti e preventive, la posizione originariamente assunta, adattandola alle mutate circostanze di fatto o di diritto.

Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, non si pervenga ad una comune valutazione sulla revisione della posizione assunta, la risposta originariamente resa o l'accordo originariamente sottoscritto, si considerano improduttivi di effetti; se, invece, si ravvisa una rappresentazione non completa o non veritiera delle circostanze esposte dal contribuente, la risposta resa e l'accordo sottoscritto si considerano, rispettivamente, non produttivi dei relativi effetti giuridici e risolti dalla data di efficacia originaria.

In tal caso, l'ufficio ne dà comunicazione all'impresa, invitandola a far pervenire, entro 60 giorni, eventuali memorie a difesa del proprio operato.

Il contribuente può richiedere, con istanza motivata, la modifica delle risposte originariamente rese o degli accordi originariamente sottoscritti, quando sopravvivono variazioni nelle circostanze di fatto o di diritto, suscettibili di incidere sulla validità delle conclusioni raggiunte.



Esclusione dal regime

L'ufficio, con provvedimento motivato, può dichiarare l'esclusione dal regime di adempimento collaborativo dei soggetti precedentemente ammessi, per la perdita dei requisiti richiesti oppure per l'inosservanza degli impegni assunti dal contribuente.

In particolare, costituiscono cause di esclusione dal regime:

1. il conseguimento, per tre esercizi consecutivi, di volumi di affari o di ricavi inferiori ai limiti dimensionali previsti dal Dlgs n. 128/2015 (art. 7, comma 4), sempre che tale evento non dipenda da fattori di mercato, esogeni all'impresa e da essa non controllabili;
2. la mancata comunicazione o individuazione di un rischio fiscale rilevante;
3. la presenza di uno o più episodi gravi di mancata collaborazione o trasparenza, ivi inclusa la mancata rappresentazione di rischi fiscali significativi e di operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva ovvero la mancata rappresentazione o la rappresentazione non veritiera di circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'istruttoria, che determinino il venir meno del rapporto di fiducia alla base del regime.

Costituisce, altresì, causa di esclusione, dal regime in esame, la condanna per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, compiuti da amministratori, dirigenti o firmatari delle dichiarazioni fiscali dei soggetti ammessi al regime, per fatti avvenuti in vigenza del regime di adempimento collaborativo.

L'esclusione ha effetto dalla data di consegna o notifica del provvedimento di esclusione e, da tale data, le istruttorie in corso relativamente ai rischi fiscali comunicati dal contribuente si considerano improcedibili e gli eventuali interpelli abbreviati presentati inammissibili.

In ogni caso, il contribuente può comunicare, in qualunque momento, la volontà di non permanere nel regime.

In tale caso, ricevuta la comunicazione, l'ufficio emette il provvedimento di esclusione dal regime e ne dà comunicazione al contribuente.

Competenze, controlli e attività relative al regime

L'Agenzia delle Entrate è competente in via esclusiva per il controllo delle dichiarazioni e del corretto adempimento degli altri obblighi tributari cui sono tenuti i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, nonché per le attività relative al predetto regime, limitatamente ai periodi d'imposta per i quali lo stesso trova applicazione e in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Limitatamente alle fattispecie oggetto di interlocuzione costante e preventiva, ivi incluse le "posizioni rinviate" e le "posizioni sospese", fatta salva la verifica della corretta applicazione delle risposte rese, l'Agenzia delle Entrate non reitera i controlli già effettuati nell'ambito delle interlocuzioni, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dall'impresa sono non veritiere o non complete.

In fase di prima applicazione, la competenza per le attività relative al regime è attribuita, in via esclusiva, all'ufficio *Cooperative compliance* della Direzione centrale accertamento.

Al predetto ufficio, inoltre, è attribuita la competenza in via esclusiva:

- per l'esercizio in via anticipata, anche su iniziativa, degli ordinari poteri di controllo, nell'ambito dell'interlocuzione costante e preventiva;
- per l'esercizio dei controlli relativi all'attività di riscontro sull'operatività del sistema di controllo interno istituito dai contribuenti ammessi al regime;
- per l'esercizio dei poteri istruttori, finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, durante il periodo di applicazione del regime stesso, e delle fattispecie "rinviate" o "sospese".

Al fine di evitare reiterazioni di accessi e di richieste rivolte al contribuente e garantire uniformità di indirizzo strategico e operativo, la Direzione centrale accertamento svolge una funzione di monitoraggio delle attività espletate dalle articolazioni territoriali competenti per il controllo delle dichiarazioni presentate in relazione ai periodi di imposta antecedenti all'ingresso al regime.



Adempimento spontaneo - Regolarizzazione errori ed omissioni

Sintesi

Istituita nel sito dell'Agenzia delle Entrate una sezione per promuovere l'adempimento spontaneo.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito nel proprio sito internet una sezione per promuovere l'adempimento spontaneo per aiutare i contribuenti a sfruttare l'opportunità di rimediare velocemente ad errori o ad omissioni, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso evitando futuri controlli.

La nuova sezione è raggiungibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: *Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance.*

Cosa deve fare il contribuente

La nuova sezione è divisa in due sotto-aree:

- una prima dedicata ai contribuenti persone fisiche;
- una seconda alle imprese ed ai lavoratori autonomi.

L'Agenzia invia una lettera con l'anomalia riscontrata, indicando i redditi che dalle informazioni presenti nelle banche dati non risultano dichiarati insieme ad una tabella di dettaglio delle categorie a cui i redditi si riferiscono (es. redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici).

Nella lettera sono allegate le istruzioni per accedere al cassetto fiscale, per utilizzare il servizio di assistenza Civis e per compilare la dichiarazione integrativa.

Analogamente nelle lettere indirizzate alle imprese ed ai lavoratori autonomi viene riportata l'anomalia riscontrata, l'eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione.

All'interno della nuova sezione sono inoltre disponibili i fac-simile delle lettere e la guida fiscale "*L'Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori*", un manualetto in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la compliance.

Come dialogare con l'Agenzia delle Entrate

I cittadini possono contattare un centro di assistenza multicanale (Cam), al numero 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "*servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento*".

In alternativa è possibile rivolgersi alla direzione provinciale di competenza o ad uno degli uffici territoriali della direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

È possibile trasmettere la documentazione dell'anomalia segnalata in formato elettronico, utilizzando l'applicativo Civis o presentandola alla direzione provinciale di competenza o tramite un intermediario abilitato ai servizi telematici di trasmissione della dichiarazione.

Come regolarizzare gli errori

Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati:

- presentando una dichiarazione integrativa;
- versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo (dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato);



Tributario

- versando in misura ridotta le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione.

Per aiutare i contribuenti a calcolare gli interessi relativi alla maggiore imposta dovuta e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione on-line all'interno della sezione *"Compliance per i cittadini"* l'applicazione *"Calcolo delle sanzioni e interessi"*.

I contribuenti interessati dalle comunicazioni della *"Compliance per le imprese e i lavoratori autonomi"* devono calcolare distintamente le sanzioni ridotte correlate all'infedele dichiarazione (Irpéf, Irap e Iva) e le sanzioni ridotte relative alle violazioni eventualmente commesse (es. omessa fatturazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o irregolare tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell'Iva).

I versamenti (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) devono essere effettuati tramite modello F24 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate indicando nell'apposito campo il "codice atto" riportato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.



Con Centripresa ho l'opportunità di avere una **gestione della contabilità** su misura e specializzata nella mia categoria! Ma soprattutto dei professionisti che mi danno consulenza, risposte e supporto.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



CENTRIMPRESA

Centripresa è al tuo fianco per risolvere tutte le incombenze che riguardano i servizi contabili e fiscali e tutte le attività ad essi correlate.

Centripresa è un "CAF imprese" che ti offre una gestione della contabilità e delle dichiarazioni su misura, con personale qualificato e costantemente aggiornato sulle tematiche contabili e fiscali relative alle attività delle aziende di ogni categoria di commercio, servizi, turismo e professioni. Una grande opportunità riservata solo ai soci di Confcommercio.

Altri servizi offerti: ▶ Apertura partita IVA e dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ▶ Comunicazione periodica IVA ▶ Versamenti e dichiarazione IMU/TASI ▶ Compensi a terzi e modello 770 ▶ Modello Intrastat ▶ Modello Black list ▶ Spesometro ▶ Assistenza per il contraddittorio con gli uffici ▶ Servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del modello 730 ▶ Servizio di archiviazione ottica sostitutiva ▶ Gestione PEC ▶ Trasmissione e conservazione sostitutiva Fatture elettroniche

CENTRIMPRESA

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.616

Orari dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e venerdì dalle 8,30 alle 16,30

Per informazioni e preventivi gratuiti info@centripresa.it

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Attività commerciali e assimilate – Moduli unificati e standardizzati per avvio o modifiche attività produttive –
Accordo in sede di Conferenza unificata del 4.5.2017 **Pag. 91**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Indicazione dell'origine del latte in etichetta - Mipaaf - Linee guida recanti istruzioni operative **Pag. 93**

Varie

- ▶ Segnalazione diffusione modulo **Pag. 100**

In primo piano

Attività commerciali e assimilate - Moduli unificati e standardizzati per avvio o modifiche attività produttive Accordo in sede di Conferenza unificata del 4 maggio 2017

La Conferenza unificata ha sancito in data 4 maggio 2017 l'accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

In tale accordo sono anche allegati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (allegato 1), oltre alle istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica.

Con riferimento alle attività commerciali e assimilate, i moduli di cui all'allegato 1 riguardano, in questa prima fase, alcune delle attività più ricorrenti per i Suap elencate nella tabella A allegata al Dlgs n. 222/2016 (cosiddetta Scia 2, commentato con l'articolo pubblicato nell'Informatore di gennaio 2017 della scrivente Direzione). Al riguardo, l'art. 2 dell'accordo specifica che con successivi accordi si procederà al completamento dell'adozione dei moduli per le altre attività della tabella A, tenendo conto delle frequenze dei procedimenti e delle attività. ▶

Legale

In particolare, i moduli approvati dall'accordo in oggetto riguardano le seguenti attività:

- esercizi di vicinato;
- medie e grandi struttura di vendita;
- vendita in spacci interni;
- vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche;
- vendita per corrispondenza, tv, e-commerce;
- vendita presso il domicilio dei consumatori;
- bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate);
- bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
- bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- attività di acconciatore e/o estetista.

Inoltre, fanno parte dell'allegato 1 i moduli per:

- il subingresso in attività;
- la cessazione o sospensione temporanea di attività;

nonché:

- il modulo per la notifica sanitaria, che riguarda tutti gli operatori del settore alimentare;
- una scheda anagrafica comune a tutti i moduli.

L'art. 1, comma 2, dell'accordo stabilisce, inoltre, che le regioni adeguano entro il 20 giugno 2017 i contenuti informativi dei moduli in relazione alle specifiche normative regionali, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. Viene anche previsto che i comuni, in ogni caso, devono adeguare la modulistica in uso entro e non oltre il 30 giugno 2017.

In tale ottica, giova precisare che l'art. 24, comma 3, del DI n. 90/2014 dispone che i moduli devono essere posti in uso da regioni e comuni entro i termini fissati dagli stessi accordi o intese, ma che i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

Rimane salva la possibilità, prevista dall'art. 5 del Dlgs n. 222/2016, per le regioni e gli enti locali di prevedere livelli ulteriori di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza.

Le istruzioni operative chiariscono, inoltre, che le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale, entro e non oltre il 30 giugno 2017, i moduli adottati con l'accordo ed eventualmente adattati dalle regioni entro il 20 giugno 2017. Viene, tuttavia, stabilito che tale obbligo si potrà considerare assolto anche mediante semplice rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata.

Relativamente ai dati che devono essere specificati localmente o alle attività per le quali ancora non sono stati adottati i moduli nazionali, viene precisato che le amministrazioni devono comunque pubblicare l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

Le istruzioni chiariscono, infine, che è vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale, o documenti o informazioni già in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni. In particolare, viene stabilito che le richieste di integrazione documentale devono essere limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali.

L'atto n. 46/CU è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA**Indicazione dell'origine del latte in etichetta - Mipaaf - Linee guida con istruzioni operative**

Come anticipato nell'articolo pubblicato nell'Informatore del mese di giugno scorso, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha adottato le "Linee guida recanti istruzioni operative per l'indicazione dell'origine del latte in etichetta".

Il documento, emanato ai sensi del Dm n. 990/2017 (come modificato) che ha integrato la disciplina contenuta nel decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, ha l'obiettivo di offrire, sia agli operatori del settore alimentare (Osa) che agli organismi di controllo, le indicazioni sulla corretta applicazione della normativa (si consiglia una lettura congiunta anche degli articoli pubblicati nell'Informatore del mese di marzo e maggio 2017).

Occorre, tuttavia, premettere che nonostante l'intento, le Linee guida introducono indicazioni ulteriori rispetto a quelle già note e potrebbero ingenerare confusione per tutti coloro che si sono già adoperati per garantire la conformità dei prodotti.

Di seguito un'analisi del contenuto principale del documento.

Con riferimento alla presentazione delle indicazioni obbligatorie sull'origine del prodotto, le Linee guida prescrivono che:

- le informazioni devono essere apposte in un punto evidente e nel medesimo campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili;
- le indicazioni sull'origine devono essere apposte nel campo visivo principale dell'imballaggio, ossia nel campo visivo più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica.

Giova rilevare che sia la qualifica "indelebile", che il richiamo al "campo visivo principale" rappresentano delle novità con riferimento, rispettivamente, al dettato del regolamento (Ce) che, invece, utilizza l'espressione "eventualmente indelebili" e al decreto n. 990/2017 dove non si fa menzione del campo visivo principale.

Si segnala che le Linee guida riportano taluni esempi sulla collocazione delle informazioni.

Sempre con riferimento alla presentazione delle indicazioni obbligatorie, il documento in esame prescrive, come già previsto nel Dm n. 990/2017, che le indicazioni devono essere stampate in caratteri le cui dimensioni devono essere coerenti con le previsioni del regolamento (Ce) aggiungendo, però, che le indicazioni devono essere stampate in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo dell'imballaggio.

Nell'individuare, inoltre, gli elementi che garantiscono la leggibilità delle informazioni, si sofferma sui seguenti elementi:

- font "chiari e leggibili": devono essere uguali ai font delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (Ue) 1169/2011, sia che esse appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sull'imballaggio;
- la dimensione dei font - commisurata alla parte mediana (altezza della x della parola Appendix), definita nell'allegato IV del regolamento (Ue) 1169/2011 (vedasi allegato 1 alle presenti linee guida), è pari o superiore a 1,2 mm;
- nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x di cui al precedente paragrafo è pari o superiore a 0,9 mm;
- l'inchiostro utilizzato per la stampa deve essere indelebile.

Con riferimento alla visibilità, le Linee guida prevedono che le informazioni non devono essere limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire, mentre in relazione ai requisiti linguistici, richiedono una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori, riconoscendo, quale lingua ufficiale, l'italiano e consentendo la facoltatività del tedesco per la provincia autonoma di Bolzano e del francese per la provincia di Aosta.

Legale

Il documento precisa che la dicitura "Paese di mungitura" o "Paese di condizionamento" o "Paese di trasformazione" deve sempre essere riportata. Sempre in proposito, le linee guida precisano che:

- qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta, sul territorio italiano, con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: Italia;
- qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi situati sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:
 - «Paese di mungitura»: latte di paesi Ue e non Ue
 - «Paese di condizionamento»: latte condizionato in paesi Ue e non Ue
 - «Paese di trasformazione»: latte trasformato in paesi Ue e non Ue.

Con riferimento alle indicazioni volontarie, il Ministero precisa che quelle per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente di un prodotto lattiero caseario che è stato munto, condizionato e/o trasformato nel medesimo paese, possono avere un carattere differente ed essere apposte in un campo visivo differente dalle indicazioni obbligatorie.

Mentre le indicazioni volontarie relative a latte o ad un prodotto lattiero caseario di cui all'allegato 1 munto, condizionato o trasformato in paesi differenti devono essere apposte nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie previste dal Dm 9 dicembre 2017.

Nel ricordare la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al decreto interministeriale, il documento precisa che l'irrogazione delle sanzioni amministrative è effettuata dalle competenti amministrazioni preposte ai controlli in materia agroalimentare ai sensi della normativa vigente.

Nell'auspicare che le istituzioni coinvolte possano fornire un'interpretazione univoca del suddetto decreto interministeriale, si ricorda che, come anticipato nella circolare n. 29 sopra richiamata e posto che le Linee guida, come riferisce la Confcommercio nella comunicazione n. 32 del 15.5.2017, risultano pubblicate sul sito del Ministero dallo scorso 13 aprile, occorre aspettare 60 giorni da detta data (13 giugno 2017) per l'entrata in vigore del Dm n. 990/2017 (come modificato).

► **LINEE GUIDA del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Istruzioni operative per l'indicazione dell'origine del latte in etichetta. Dm 990 del 28 marzo 2017**

1. Premessa

Il decreto ministeriale 9 dicembre 2016, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari", è stato emanato in attuazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il cui obiettivo dichiarato è quello di assicurare "un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori" e di fornire loro "le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro".

L'articolo 4 del Dm 9 dicembre 2016, rubricato "Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori", assegna al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali la competenza per definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto medesimo.

Le presenti linee guida sono emanate ai sensi del Dm 990 del 28 marzo 2017, come modificato dal Dm 1076 del 31 marzo 2017, finalizzato a favorire l'accesso del consumatore alle informazioni sui prodotti lattiero-caseari in modo da renderle disponibili e facilmente utilizzabili

Obiettivo è offrire sia agli operatori del settore alimentare (Osa) che agli organismi di controllo le necessarie indicazioni sulla corretta applicazione della richiamata normativa al fine di assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il Mipaaf pubblica le presenti Linee guida sul proprio sito Internet (www.politicheagricole.it) al seguente indirizzo web: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11193>

Legale

2. Leggibilità e visibilità delle informazioni

I citati decreti si pongono in modo coerente e sistematico nell'ambito delle previsioni del reg. (Ue) n. 1169/2011, secondo le quali le etichette alimentari devono essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori ad effettuare scelte alimentari più consapevoli: a tale scopo una buona leggibilità costituisce elemento essenziale a che l'informazione contenuta nell'etichetta possa produrre il suo effetto sul soddisfare al massimo il consumatore finale (considerando n. 26).

In attuazione dell'articolo 4 ed in coerenza con gli articoli 12 e 13 del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 le presenti linee guida intendono rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni obbligatorie relative all'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari. In particolare, relativamente alla presentazione delle indicazioni obbligatorie sull'origine del prodotto, prescrivono che le informazioni devono essere apposte in un punto evidente e nel medesimo campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Al riguardo, anche in considerazione dei risultati della consultazione pubblica svolta ai sensi dell'articolo 39 del citato regolamento (Ue) 1169/2011 e richiamata nelle premesse del Dm 9 dicembre 2016, che rafforzano il valore attribuito dai consumatori alle suddette informazioni, le indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto devono essere apposte nel campo visivo principale dell'imballaggio, così come definito ai sensi dell'art. 2 lettera l) del regolamento (Ue) 1169/2011. Esse, inoltre, devono essere stampate in caratteri le cui dimensioni devono essere coerenti con quanto previsto dall'allegato 4 del regolamento (Ue) 1169/2011, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo dell'imballaggio.

Si ricorda che, oltre al paese di origine, è obbligatorio riportare in etichetta le seguenti indicazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) 1169/2011:

- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti;
- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II al citato regolamento (Ue) 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella preparazione del prodotto finito, anche se in forma alterata;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
- una dichiarazione nutrizionale.

2.1. Leggibilità

La leggibilità inerente le indicazioni obbligatorie sull'origine è assicurata dai seguenti elementi:

1. Font "chiari e leggibili": i font ⁽¹⁾ utilizzati devono essere uguali ai font delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (Ue) 1169/2011, sia che esse appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sull'imballaggio.
2. La dimensione dei font - commisurata alla parte mediana (altezza della x della parola Appendix), definita nell'allegato IV del regolamento (Ue) 1169/2011 (vedasi allegato 1 alle presenti Linee guida), è pari o superiore a 1,2 mm.
3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x di cui al precedente paragrafo è pari o superiore a 0,9 mm.
4. L'inchiostro utilizzato per la stampa deve essere indelebile.

2.2. La visibilità

Le indicazioni non devono essere limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Legale

A tal fine si pongono alcuni esempi indicativi.

Esempio 1




Esempio 2




Esempio 3



Esempio 4



Esempio 5



2.3. Requisiti linguistici

Le informazioni devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori (art. 15 del regolamento (Ue) 1169/2011).

La lingua ufficiale: italiano.

Nella provincia autonoma di Bolzano è facoltativo utilizzare la lingua tedesca.

Nella provincia di Aosta è facoltativo utilizzare la lingua francese.

3. Le diciture

1. Articolo 2 del Dm 9 dicembre 2016 - Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari

L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

- «Paese di mungitura»: nome del paese nel quale è stato munto il latte;
- «Paese di condizionamento»: nome del paese nel quale è stato condizionato il latte
- «Paese di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato trasformato in prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1.

Si precisa che l'espressione «Paese di mungitura» o «Paese di condizionamento» o «Paese di trasformazione» deve sempre essere riportata.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta, sul territorio italiano, con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: Italia

Legale

2. *Articolo 3 del Dm 9 dicembre 2016 - Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 in più paesi.*

- a. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:
- «paese di mungitura»: latte di paesi Ue
 - «paese di condizionamento»: latte condizionato in paesi Ue
 - «paese di trasformazione»: latte trasformato in paesi Ue
- b. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:
- «paese di mungitura»: latte di paesi non Ue
 - «paese di condizionamento»: latte condizionato in paesi non Ue
 - «paese di trasformazione»: latte trasformato in paesi non Ue
- c. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi situati sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:
- «paese di mungitura»: latte di paesi Ue e non Ue
 - «paese di condizionamento»: latte condizionato in paesi Ue e non Ue
 - «paese di trasformazione»: latte trasformato in paesi Ue e non Ue.

4. Indicazioni volontarie

Le indicazioni volontarie per indicare l'origine del latte o del latte usato come ingrediente di un prodotto lattiero caseario che è stato munto, condizionato e/o trasformato nel medesimo paese, possono avere un carattere differente ed essere apposte in un campo visivo differente dalle indicazioni obbligatorie.

Nel caso in cui le indicazioni volontarie relative a latte o ad un prodotto lattiero caseario di cui all'allegato 1 munto, condizionato o trasformato in paesi differenti tutte le indicazioni volontarie devono essere apposte nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie previste dal Dm 9 dicembre 2017.

5. Tempistica di adeguamento

Il decreto ministeriale 990 del 28 marzo 2017, come modificato dal decreto 1076 del 31 marzo 2017, entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet (Sezione politiche nazionali, etichettatura alimenti) del Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali delle presenti linee guida.


6. Controlli

Ai sensi dell'articolo 5 del Dm 9 dicembre 2016 per le violazioni degli obblighi ivi previsti di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 in base al quale, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative è effettuata dalle competenti amministrazioni preposte ai controlli in materia agroalimentare ai sensi della normativa vigente.

7 Allegati

7.1 Allegato 1

**Nota**

(1) Il termine font - in ambito informatico e tipografico - indica "l'insieme completo dei caratteri di uno stesso tipo", da non confondere con il termine italiano "carattere" che è riferito al disegno vero e proprio.

VARIE**Segnalazione diffusione modulo**

È in circolazione il modulo, che si pubblica, il quale fa riferimento ad un'iscrizione e a una registrazione ad un cosiddetto "Registro Imprese".

Si evidenzia che l'adesione alla summenzionata iscrizione è meramente facoltativa e che la medesima non proviene da alcun ente, amministrazione pubblica o Camera di commercio.

Il costo della pubblicazione dei dati, avente scopo pubblicitario è, come si legge nella parte finale del modulo, pari a mensili € 71,00 per la durata di anni due.

Ciò premesso, si invitano le imprese che ricevessero il modulo indicato a valutarne attentamente il contenuto, in quanto l'apposizione della sottoscrizione, nella parte in esso appositamente dedicata a timbro e firma, costituisce impegno giuridicamente vincolante.

Iscrizione Registro Imprese

Nuove registrazioni da 12.05.2017 - Numero de fascicolo:

Ragione Sociale:

Effettuare le opportune correzioni in caso di dati errati o omissi e restituire il modulo al n° di fax 055 3980 523

Gentili Signori,

Il presente servizio viene garantito alle aziende che forniscono i dati in modo corretto ed opportunamente aggiornato. Chiediamo cortesemente di verificare l'esattezza dei Vostri dati ed in caso di accettazione del servizio, restituire il presente modulo con le eventuali correzioni.

LM Business Data SL.

Tel:

Fax:

Pagina web:

Mail: f

Settore:

Note:

L'adesione al servizio comporta la pubblicazione dell'indirizzo, codice postale, email ed rispettivi recapiti. La pubblicazione dei dati viene svolta una volta collante avente un costo di EUR 71,00 mensile per la durata di 2 anni: la fattura emessa farà riferimento al due anni di servizio. Pagamento non dilazionabile. Immagini di eventuali immagini o loghi sono inclusi nella tariffa. La presente è un'offerta commerciale a scopo pubblicitario. In seguito all'accettazione, l'attivazione avverrà pochi giorni dopo la restituzione della presente offerta controfirmata. Nota: Apponendo la firma, confermate di accettare le presenti condizioni, consentendo la permanenza dei dati aziendali per 2 anni.

Verificare che i dati inseriti siano corretti e
Confermare con la firma e restituire il presente modulo entro il 29.05.2017



Data e Luogo

Timbro e Firma giuridicamente vincolante



Un'**assistenza sanitaria**
che mi segue tutta la vita, con
convenzioni in centinaia di strutture
specializzate e che copre le esigenze
di tutta la mia famiglia!
Nessun'altra è così vantaggiosa!



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



ENTE MUTUO, una delle più efficienti realtà sanitarie integrative di tutto il Paese, garantisce un'assistenza sanitaria dedicata a te e alla tua famiglia **per tutta la vita**.

Ti mette a disposizione una vasta gamma di servizi e prestazioni mediche in **centinaia di strutture convenzionate** altamente qualificate.

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO è una società di Mutuo Soccorso, costituita più di 60 anni fa, senza fini di lucro e quindi, diversamente dalle Compagnie di Assicurazione, non ha l'obiettivo di trarre profitti a fronte della prestazione di un servizio.

ENTE MUTUO offre 5 diverse forme di assistenza che prevedono ricoveri, visite specialistiche ed esami diagnostici in forma diretta e indiretta, odontoiatria, terapia fisica ed altre coperture.

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano - Tel. 02.7750950

Orario continuato: dal lunedì al giovedì 8.30 - 16.30, venerdì 8.30 - 15.30

marketing@entemuomilano.it

www.entemuomilano.it

Indice

IN PRIMO PIANO

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ► Regione Lombardia: bando "Digital Award" – Edizione turismo 2017. | Pag. 103 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|

FINANZIAMENTI

| | |
|------------------------------------------------------|----------|
| ► Regione Lombardia: bando "Imprese di valore" | Pag. 104 |
|------------------------------------------------------|----------|

In primo piano

Regione Lombardia - Bando "Digital Award" Edizione turismo 2017

Regione Lombardia ha emesso il bando "Digital Award – edizione turismo 2017 – che prevede l'assegnazione di premi in denaro del valore unitario di €10.000 ai migliori progetti di innovazione digitale realizzati nei comparti moda e design. 6

Possano candidarsi al bando:

- imprese con sede operativa in Lombardia, attive e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- liberi professionisti con luogo di esercizio prevalente dell'attività in uno dei comuni della Lombardia, iscritti al relativo albo professionale o aderenti a una delle associazioni professionali incluse nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico e operanti nei settori moda e/o design;
- organizzazioni pubbliche e/o private (es. enti locali, associazioni di categoria, fondazioni, enti no profit, ecc., con sede operativa in Lombardia e operanti nei settori moda e/o design).

Il concorso prevede due categorie di premio, suddivisi in tre sezioni per ciascuna categoria, per un totale di sei premi:

1. Categoria moda

Sezioni: produzione e manifattura innovativa; comunicazione e marketing; retail e e-commerce.

2. Categoria design

Sezioni: produzione e manifattura innovativa; comunicazione e marketing; retail e e-commerce.

Le candidature devono essere presentate in forma telematica entro le ore 14,00 del 17 settembre 2017 a Unioncamere Lombardia tramite il sito: <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/>.

Le candidature vengono vagliate attraverso una valutazione formale e di merito, con procedura "a punteggio" sulla base di determinati criteri di merito.

Bandi e finanziamenti

Regione Lombardia - Bando "Imprese di valore"

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno pubblicato il bando "Imprese di Valore", concorso a premi in denaro riservato alle imprese lombarde che costituiscono casi "emblematici" di successo per la capacità di generare attrattività sul territorio in virtù di iniziative di marketing, organizzazione dell'attività e strategie di vendita innovative, per storicità o tipicità dell'attività.

Possono partecipare al concorso le imprese dei settori: commercio, industria, artigianato, turismo e servizi che hanno sede operativa attiva in Lombardia.

Il concorso prevede 5 categorie di premio:

1. innovazione: premio per l'introduzione di un'innovazione significativa di prodotto o servizio offerto, oppure nel processo produttivo e nell'organizzazione o nell'attività commerciale e distributiva;
2. comunicazione: premio per iniziative di marketing e immagine coordinata di successo, notorietà, riconoscibilità e rappresentatività del brand rispetto al territorio, iniziative di promozione e sponsorizzazione del territorio;
3. prodotto: premio per la qualità e la riconoscibilità in termini di prodotto brevettato o distintivo del settore o simbolico per la storia e/o il territorio di riferimento o attestante un primato;
4. continuità generazionale (almeno 70 anni di attività ininterrotti nello stesso settore merceologico): premio per la capacità di operare con successo nella trasmissione d'impresa, garantendo la continuità, il passaggio generazionale, mantenendosi competitivi nel tempo;
5. impegno sociale: premio per progetti finalizzati a sviluppare attenzione a categorie speciali di consumatori e utenti come disabili, anziani, famiglie numerose e minori, partecipazione a reti sociali o territoriali, iniziative per la sostenibilità e il miglioramento dell'ambiente.

Il valore del premio può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 15.000 al lordo della ritenuta d'imposta del 25%.

I premi in palio sono 23 e saranno conferiti, a seguito di valutazione di merito, in ordine di graduatoria:

- dal 1° al 3° classificato: 3 premi da € 15.000;
- dal 4° all'8° classificato: 5 premi da € 12.000;
- dal 9° al 14° classificato: 6 premi da € 10.000;
- dal 15° al 23° classificato: 9 premi da € 5.000.

Possono essere presentate candidature esclusivamente riferite a esperienze compiute e documentate.

Le candidature devono essere presentate in forma telematica entro il 5 settembre 2017 a Unioncamere Lombardia tramite il sito: <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/>, accedendo alla finestra dedicata al concorso imprese di valore. La domanda generata automaticamente dal sistema deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa candidata.

Indice

IN PRIMO PIANO

- *Reverse charge*: sanzioni fisse anche per le violazioni fino al 2015. **Pag. 105**

NORMATIVA NAZIONALE

- Comunicato stampa 11 maggio 2017 – Agenzia delle Entrate - *Reverse charge*, arriva la circolare-vademecum sulle sanzioni. In un'ottica di proporzionalità, pene più leggere per i semplici errori. **Pag. 107**
- Circolare n. 16/E Agenzia delle Entrate. La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile – Art.6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – Chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 **Pag. 108**

In primo piano

***Reverse charge* - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

La circolare 16/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'errata applicazione del meccanismo del *reverse charge* è soggetta alla sanzione fissa a condizione che si tratti di un errore commesso per una operazione ragionevolmente rientrante in tale meccanismo. L'Agenzia è intervenuta sul nuovo regime sanzionatorio per le operazioni soggette alla inversione contabile a seguito delle modifiche introdotte con il Dlgs 158 del 24 settembre 2015 che - in attuazione delle delega fiscale (legge 23/2014) - ha modificato il comma 9-bis del Dlgs 471/1997 e ha introdotto tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). ▶

Commercio estero

Lo spirito della norma è quello di creare un sistema basato sul principio di proporzionalità e di colpire in modo più grave le violazioni compiute con un intento fraudolento e nel contempo punire in maniera più lieve fattispecie per le quali l'imposta risulta comunque assolta, ancorché irregolarmente. Sulla base del principio che le sanzioni devono essere proporzionali alla gravità delle infrazioni, viene stabilita una sanzione fissa da 250 a 10mila euro nella ipotesi di irregolare assolvimento del tributo.

Si tratta del caso in cui l'operazione è soggetta a *reverse charge*, ma il cedente/prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come se fosse un'operazione ordinaria oppure, all'opposto, nel caso in cui l'operazione è soggetta ad Iva nei modi ordinari, ma il cedente/prestatore ha applicato il *reverse charge*. In entrambi i casi, se l'imposta è stata versata, si applica la sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 10 mila euro ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun committente. Tuttavia, viene precisato che l'errore non deve riguardare ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile, lasciando intendere che la sanzione fissa si applica soltanto per i casi che possono effettivamente esserci dubbi sulla applicazione o meno del regime di inversione contabile.

L'allegato

Scatta una sanzione più elevata ancorché fissa da 500 a 20mila euro in presenza di operazioni riconducibili al meccanismo del *reverse charge*, ma per le quali il cessionario o il committente non pone in essere totalmente gli adempimenti previsti (autofattura o integrazione della fattura di acquisto). In questo caso la sanzione fissa si rende applicabile a condizione che l'omissione degli adempimenti non occulti l'operazione, la quale risulti quindi nella contabilità tenuta ai fini delle imposte dirette.

Le precedenti sanzioni erano più elevate ed erano previste nella misura dal 100 al 200% dell'imposta. Infine chiarisce l'Agenzia che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni decorre dal 1 gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei, le nove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si siano resi "definitivi" anteriormente al 1° gennaio 2016.

(Fonte: Sole-24Ore)



Reverse charge - Circolare-vademecum sulle sanzioni Pene più leggere per i semplici errori Comunicato stampa dell'Agencia delle Entrate dell'11 maggio 2017

- COMUNICATO STAMPA dell'Agencia delle Entrate dell'11 maggio 2017. **Reverse charge, arriva la circolare-vademecum sulle sanzioni In un'ottica di proporzionalità, pene più leggere per i semplici errori**

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la circolare n. 16/E di oggi, infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di *reverse charge*, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 158/2015. Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l'occultamento dell'operazione o un debito d'imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l'imposta risulta comunque assolta.

Errata scelta tra *reverse charge* e Iva ordinaria, la sanzione è fissa

Quando l'operazione rientra nell'inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come per un'operazione ordinaria, se l'imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l'imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro. In un'ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l'Iva, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a *reverse charge* da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l'imposta è stata comunque assolta nonostante l'errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l'Iva. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da Iva o inesistenti

Quando il *reverse charge* viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d'imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d'imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il *favor rei*

Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del *favor rei*, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al 1° gennaio 2016.

Riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile Art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 - Chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 Circolare n. 16 /E dell'Agenzia delle Entrate dell'11 maggio 2017

- CIRCOLARE n. 16 /E dell'Agenzia delle Entrate dell'11 maggio 2017. **La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile - Art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - Chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158.**

Premessa

L'art. 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23 ⁽¹⁾, ha delegato il Governo, tra l'altro, a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo "al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità".

In attuazione di tale delega, è stato emanato il Dlgs 24 settembre 2015, n. 158 (d'ora in poi, "decreto"), rubricato "Revisione del sistema sanzionatorio", il quale al Titolo II ha, tra l'altro, introdotto rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, che disciplina le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, Iva, e riscossione dei tributi. Ciò nell'ottica di rendere maggiormente coerenti tali sanzioni rispetto al concreto disvalore dell'illecito commesso dal contribuente, così da garantire che le condotte connotate da scarsa gravità - da valutare non solamente in termini di danno arrecato all'Erario, ma anche di rilevanza da parte dell'amministrazione dell'errore commesso - siano punite in misura più lieve rispetto alle condotte più insidiose e pericolose.

In particolare, l'art. 15, comma 1, lett. f), del decreto, ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva, previste nell'art. 6 del Dlgs n. 471 del 1997, intervenendo, soprattutto, nella disciplina sanzionatoria dell'inversione contabile.

A tale ultimo fine, è stato integrato il comma 2 al fine di estendere la sanzione ridotta già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva (dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da euro 250 a euro 2.000 laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito) anche alle medesime violazioni relative ad operazioni soggette all'inversione contabile. Inoltre, la modifica prevede che sia punito con tali sanzioni il cedente o prestatore (e non più genericamente "chi viola", come previsto nella precedente norma).

Invece, con riferimento alle violazioni relative al meccanismo dell'inversione contabile commesse dal cessionario o committente, è stato, riscritto il comma 9-bis e sono stati introdotti tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3).

Si ricorda che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al primo gennaio 2016 (cfr. circolare 4 marzo 2016, n. 4).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3)

L'istituto dell'inversione contabile ha assunto negli ultimi anni sempre maggiore importanza, anche come strumento per contrastare i fenomeni di frode ai fini Iva, sempre più diffusi in alcuni specifici settori di attività. Conseguentemente, come già anticipato, il decreto ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni di tale istituto, novellando il comma 9-bis e introducendo tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3) al fine di creare un sistema maggiormente conforme al principio di proporzionalità e di colpire in modo più grave le violazioni compiute con un intento di evasione o di frode, o che, comunque, comportino l'occultamento dell'operazione o un debito d'imposta, ed in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l'imposta risulta comunque assolta.

Commercio estero

I nuovi commi, che si configurano come norme speciali rispetto a quella generale recata dal comma 9-bis, prevedono, infatti, un trattamento sanzionatorio più lieve. In particolare, i commi 9-bis.1 e 9-bis.2, per le ipotesi di "irregolare assolvimento" del tributo, fattispecie in precedenza ricondotte al comma 9-bis, terzo periodo, che stabiliva una sanzione pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, prevedono una sanzione in misura fissa (da 250 euro a 10.000 euro).

Si osserva, poi, che, al fine di superare alcune incertezze interpretative, il legislatore declina puntualmente il concetto di "irregolare assolvimento" del tributo, distinguendo l'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile, ma l'imposta è stata assolta in via ordinaria (comma 9-bis.1), e l'ipotesi in cui l'operazione doveva essere assoggettata ad in via ordinaria ma l'imposta è stata assolta in *reverse charge* (comma 9-bis.2), prevedendo in tali casi riduzioni di sanzioni (restando inteso che le parti hanno sempre la possibilità di regolarizzare nei termini di legge l'operazione per non incorrere in alcuna sanzione).

Il nuovo comma 9-bis.3 disciplina, invece, le ipotesi di errata applicazione del *reverse charge* ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta o inesistenti, disponendo la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini Iva e prevedendo la sanzione compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo nei casi di operazioni inesistenti.

Si ricorda che i nuovi commi sono coerenti con il principio sancito in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione al meccanismo del *reverse charge*, secondo cui le violazioni degli obblighi formali non possono escludere di per sé il diritto alla detrazione del contribuente, pena la violazione del principio di neutralità dell'imposta (Ecotrade, cause riunite C-95/07 e 96/07, Idexx, causa C-590/13; Equoland, causa C-272/2013), cui si è sempre uniformata la Corte di cassazione (Cass. n. 10819/2010; Cass. 20486/2013; Cass. n. 5072/2015; Cass. n. 7576/2015).

Il legislatore, inoltre, si è preoccupato di meglio definire anche l'ambito di applicazione di tali disposizioni, che, oltre alle ipotesi di inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del Dpr n. 633 del 1972, sono state espressamente estese anche alle altre ipotesi di inversione contabile o *reverse charge* contemplate dalla disciplina Iva, quali le operazioni nel settore dell'agricoltura e le operazioni intracomunitarie.

Al riguardo, si chiarisce che, pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma 9-bis sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 71 del Dpr n. 633 del 1972, considerato che il citato art. 71, comma 2, rinvia all'art. 17, secondo comma.

2. Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis)

Il comma 9-bis contiene le disposizioni generali in cui trovano collocazione le fattispecie che non sono distintamente disciplinate dai nuovi commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3. Si tratta, in particolare, delle ipotesi - riconducibili al primo periodo del precedente comma 9-bis - in cui l'operazione deve essere assoggettata al sistema dell'inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo d'imposta, non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti connessi.

La fattispecie prevista dalla norma in esame riguarda le violazioni commesse dal committente o cessionario sia nell'ipotesi in cui debba essere emessa autofattura (ad esempio, per l'acquisto di beni territorialmente rilevante nello stato da fornitori extra-Ue), sia quando è prevista l'integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore (ad esempio, per acquisto di rottami da un fornitore nazionale o fornitore Ue).

Si ricorda che, nel sistema previgente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte con il decreto, la violazione sopra descritta era punita con la sanzione amministrativa compresa tra il cento e il duecento per cento dell'imposta non correttamente assolta, con un minimo di 258 euro. Con la nuova norma, tale violazione del cessionario o committente è colpita con una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 20.000 euro, purché l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile non "occulti" l'operazione, che risulta comunque dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi (per es. dal libro giornale o, per coloro che tengono la contabilità semplificata, dal registro degli acquisti). Se, al contrario, l'operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro (cfr. il secondo periodo del comma 9-bis).

Circa l'individuazione dell'imponibile di riferimento cui commisurare la sanzione, restano valide le indicazioni già fornite con la risoluzione n. 140/E del 29 dicembre 2010, ove è stato chiarito che "la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'Iva a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erro-

Commercio estero

neamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da « assolvere »". Di conseguenza, si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 ed il 10 per cento vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.

Si evidenzia, inoltre, che, come disciplinato dal terzo periodo del comma 9-bis, se l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta anche un'infedele dichiarazione oppure un'indebita detrazione Iva da parte del soggetto passivo d'imposta, ossia da parte del cessionario o committente, trovano applicazione anche le ordinarie sanzioni per dichiarazione infedele (art. 5, comma 4, del Dlgs n. 471 del 1997) e per illegittima detrazione dell'Iva (art. 6 comma 6, del Dlgs n. 471 del 1997) che la nuova disposizione espressamente richiama. Ad esempio, se per effetto dell'omessa doppia registrazione prevista per l'assolvimento del tributo, non si genera il debito Iva connesso alla percentuale di Iva non detraibile, si configura, oltre che una violazione del meccanismo dell'inversione contabile, anche la violazione di indebita detrazione e quella di infedele dichiarazione. Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da 250 euro a 2000 euro - disposta dall'art. 8, comma 1, del Dlgs n. 471 del 1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale "(...) sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti (...) per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (...)".

Il comma 9-bis, al quarto periodo, disciplina gli adempimenti che il cessionario o committente deve assolvere per evitare l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie sopra richiamate, quando il cedente o prestatore non abbia adempiuto agli obblighi di fatturazione di una operazione soggetta a *reverse charge*.

In particolare, il cessionario o committente incorre nella violazione di omessa regolarizzazione di un'operazione soggetta a *reverse charge*, quando il cedente o prestatore non abbia emesso (o comunque inviato al cessionario o committente) il documento fiscale entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o abbia inviato una fattura irregolare e il cessionario o committente non abbia informato l'ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del Dpr n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, nonché all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Nella fattispecie, quindi, non trova più applicazione la sanzione pari al 100 per cento dell'imposta, con un minimo di 250 euro, prevista dall'art. 6, comma 8, in caso di mancata regolarizzazione di operazioni imponibili - che risulterà applicabile esclusivamente per le operazioni non soggette a *reverse charge* - avendo ora il legislatore previsto uno specifico e più lieve trattamento sanzionatorio per l'omessa regolarizzazione delle operazioni soggette all'inversione contabile (dal 5 al 10 per cento dell'imponibile, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 4, e articolo 6, comma 6, laddove ricorrano le condizioni).

Si osserva che le sanzioni ridotte previste dal comma 9-bis, terzo periodo, trovano applicazione anche nell'ipotesi di omessa regolarizzazione delle operazioni intracomunitarie, dato il richiamo espresso della norma in esame all'art. 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993. Al riguardo, si precisa, tuttavia, che la procedura di regolarizzazione di cui al comma 9-bis ultimo periodo, non sostituisce la procedura prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall'art. 46, comma 5, del decreto legge n. 331 del 1993.

Si evidenzia, infine, che la sanzione amministrativa dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati, contenuta nel comma 2 dell'art. 6 - già prevista per le violazioni commesse dal cedente o prestatore nazionale relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi non imponibili [comprese quelle intracomunitarie (articolo 41 del Dl n. 331 del 1993)], esenti o non soggette ad Iva (art. 7-ter del Dpr n. 633 del 1972) - si applica ora anche alle violazioni commesse dal cedente o prestatore in relazione alle operazioni soggette all'inversione contabile di cui agli artt. 17, 34, co. 6 e 74, co. 7 e 8.

L'integrazione del comma 2 si è resa, infatti, necessaria a seguito dell'abrogazione della parte del previgente comma 9-bis, che per l'omessa fatturazione nel *reverse charge* del cedente o prestatore rinviava proprio al comma 2.

3. Errata applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema dell'inversione contabile (art. 6, comma 9-bis.1)

Il comma 9-bis.1 disciplina la specifica ipotesi di "irregolare assolvimento del tributo" che si verifica quando l'operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile ma, per errore, è stata oggetto di applica-

Commercio estero

zione dell'imposta in via ordinaria. È, quindi, il caso in cui il cedente o prestatore, pur in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, ha erroneamente emesso fattura con Iva registrandola ai sensi dell'art. 23 del Dpr n. 633 del 1972.

Prima delle modifiche introdotte dal decreto, trovava applicazione il comma 9-bis dell'art. 6 del Dlgs n. 471 del 1997, secondo cui se il cedente o prestatore, anziché applicare la *reverse charge*, aveva emesso una fattura con Iva e aveva liquidato e versato l'imposta, la sanzione era pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro. Se, invece, l'imposta non era stata "seppur irregolarmente" assolta, la sanzione era dal 100 al 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258,00 euro. Restava fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente. La norma, poi, prevedeva in entrambi i casi una responsabilità solidale tra i due soggetti, sia per l'imposta che per la sanzione.

Il nuovo comma 9-bis.1 prevede ora, per ragioni di semplificazione, che se - in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile - l'imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in *reverse charge*), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, di cui all'articolo 23 del Dpr n. 633 del 1972, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d'imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore.

In particolare, in considerazione di quanto già chiarito al par. 3, sul momento in cui si realizza la violazione, la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la ratio delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile.

Come previsto espressamente dalla norma, infine, il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta, di cui all'articolo 6, comma 1, se l'applicazione dell'Iva in modo ordinario anziché con l'inversione contabile è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del cessionario o committente.

4. Errata applicazione dell'imposta con il sistema dell'inversione contabile anziché nel modo ordinario (art. 6, comma 9-bis.2)

Il comma 9-bis.2 disciplina l'ipotesi inversa di "irregolare assolvimento del tributo" prevista dal comma 9-bis.1. Si tratta, infatti, del caso in cui l'Iva doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata, in modo irregolare, assolta con il meccanismo dell'inversione contabile dal cessionario o committente. Il comma 9-bis.2 è, quindi, speculare al comma precedente. Il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inversione contabile, mentre il cedente o prestatore - seppur debitore dell'imposta - non è obbligato all'assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro. Del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente.

Anche in tale evenienza, come già chiarito al paragrafo precedente, la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.

Diversamente, laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolva irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all'art. 6, comma 9-bis.2. In tal caso, infatti, il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista dall'art. 6, comma 1, per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (sanzione compresa nella misura tra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio), - mentre il cessionario o committente, è punibile con la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8 del medesimo decreto - per la mancata regolarizzazione dell'operazione (sanzione pari al cento per cento dell'imposta con un minimo di 250 euro).

Il comma 9-bis.2, inoltre, prevede espressamente l'inapplicabilità della sanzione in misura fissa, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di cui al citato comma 1, nei casi in cui la condotta sia determinata da un intento di evasione o di frode per il quale vi sia prova di consapevolezza da parte del cedente o prestatore.

Ciò posto, riguardo l'ambito applicativo del comma 9-bis.2 in esame, si evidenzia che la norma è applicabile solo

Commercio estero

al caso di irregolare assolvimento dell'imposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis "in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile". Secondo la Relazione di accompagnamento al decreto, si tratta, in particolare, di tutte "le ipotesi in cui l'imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dell'inversione contabile (...) per operazioni riconducibili alle ipotesi di *reverse charge* ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione".

Rientra, quindi, ad esempio, nell'ipotesi contemplata dalla norma la fattispecie cosiddetta della "stabile organizzazione occulta". È il caso di un soggetto residente che abbia assolto l'imposta con il sistema dell'inversione contabile (ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972), relativamente a beni e servizi acquistati presso un soggetto dichiaratosi non residente e di cui, successivamente, sia accertata la stabile organizzazione in Italia.

Alla stessa conclusione, circa l'applicabilità della norma in esame, deve inoltre, ad esempio, giungersi nel caso dell'impiantista che realizza in appalto un impianto idraulico in un giardino non di pertinenza di un edificio e assolve l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile. Tale operazione, infatti, sarebbe, in astratto, riconducibile alle ipotesi di *reverse charge* contemplate dall'art. 17, comma 6, lett. a)-ter, ("prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici"), ma nel caso concreto manca l'ulteriore requisito oggettivo dell'installazione dell'impianto in un edificio o in una sua pertinenza.

In base alla ratio della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis.2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all'inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di ai citati commi 1 e 8 dell'art. 6.

5. Errata applicazione del sistema dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti (art. 6, comma 9-bis.3)

a) Operazioni esenti, non imponibili o non soggette

Il comma 9-bis.3 prevede una peculiare disciplina, più a carattere procedurale che sanzionatorio, per l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. Trattasi, ad esempio, del caso in cui il cessionario o committente, che riceve una prestazione di servizi o una cessione di beni da un soggetto non residente, ritenga per errore l'operazione rilevante ai fini Iva in Italia e assolve l'imposta mediante l'inversione contabile, quando invece l'operazione era non soggetta ad Iva.

Nella fattispecie, l'organo accertatore è tenuto ad elidere sia il debito erroneamente computato dal committente nelle liquidazioni periodiche, che la conseguente detrazione operata da quest'ultimo.

Resta fermo il diritto del cessionario o committente di recuperare l'imposta eventualmente non detratta (per indebitabilità soggettiva o oggettiva) mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26, comma 3, o mediante la procedura del cosiddetto "rimborso anomalo" di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

b) Operazioni inesistenti

La disciplina prevista dal comma 9-bis.3 si applica anche alle operazioni inesistenti assolte con il meccanismo dell'inversione contabile.

In particolare, il legislatore, modificando la previgente disciplina, ha introdotto regole specifiche, applicabili quando la violazione riguarda l'applicazione del regime di inversione contabile, per operazioni di cui al primo periodo del comma 9-bis, ma che sono inesistenti; tali regole attengono sia alla sanzione applicabile che ai criteri di recupero dell'imposta in sede di accertamento.

A tal fine, si è reso necessario intervenire anche nella disposizione contenuta nell'art. 21, comma 7, del Dpr n. 633 del 1972. Tale disposizione, prima della sua modifica, prevedeva che, nel caso di emissione di fattura "per operazioni inesistenti", ovvero di indicazione in fattura di corrispettivi o di imposta in misura superiore a quella reale, l'imposta fosse dovuta dal "debitore" per "l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"; la regola si applicava a "chiunque", senza distinguere tra operazioni contabilizzate secondo le regole ordinarie e quelle per cui l'imposta era dovuta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Il legislatore, con il Dlgs n. 158 del 2015, ha modificato l'intero impianto sanzionatorio amministrativo delle operazioni inesistenti nell'ambito dell'inversione contabile, restando sostanzialmente invariato l'impianto sanzionatorio penale.

Commercio estero

In particolare, da un lato, il legislatore ha modificato il citato art. 21, comma 7, circoscrivendone la portata al solo regime ordinario (mediante la sostituzione del riferimento soggettivo, che ora non è più a “chiunque” ma al “cedente o prestatore”); dall’altro, ha introdotto, nel comma 9-bis.3 dell’art. 6 del Dlgs n. 471 del 1997, una procedura dedicata a delineare il trattamento della violazione anche da un punto di vista sanzionatorio. La norma, infatti, ora dispone che, in sede di accertamento, venga espunto sia il debito che il credito computato nelle liquidazioni dell’imposta (eliminando così gli effetti dell’operazione contabilizzata), come già previsto per le operazioni esenti, non imponibili e non soggette cui è stato erroneamente applicato il sistema dell’inversione contabile. La medesima norma, tuttavia, prevede una specifica sanzione nel caso di operazioni inesistenti, di misura compresa tra il 5 e il 10 per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta salvo, anche in tale ipotesi, il diritto del cessionario o committente di recuperare l’imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) mediante l’emissione di una nota di variazione, o mediante la procedura del “rimborso anomalo”. Va da sé che, essendo la norma in esame volta a definire gli aspetti procedurali che delineano la violazione in parola e le sanzioni ad essa applicabili, la medesima si applica, nel rispetto del principio del favor rei, anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, i cui atti di recupero non si sono ancora resi definitivi. Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l’operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma 9.bis, quarto periodo.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Nota

- (1) La legge n. 23 del 2014 è rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”.



**Alle paghe e ai contributi
ci pensa Promo.Ter:**
loro sono specializzati, professionali,
aggiornati e sempre disponibili.
Così posso dedicarmi
di più ai miei clienti.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



Promo.Ter^{Unione}
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI

Promo.Ter è il tuo servizio di amministrazione del personale. Si occupa dell'amministrazione del personale, della gestione delle buste paga e del versamento dei contributi, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza. Con Promo.Ter avrai una squadra di specialisti sempre aggiornati, a tua disposizione, per aiutarti e risolvere tutti i problemi senza farti perdere tempo.

I servizi di Promo.Ter: ► la completa gestione e amministrazione dei collaboratori, subordinati, soci e amministratori; ► la predisposizione e l'elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali; ► l'assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, DPL, Centri per l'Impiego; ► l'assistenza e la consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro, delle assunzioni e/o licenziamenti da parte della Direzione Sindacale di Unione Confcommercio Milano.

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

telefoni: 02.7750.252 - 02.7750.767

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari Sede: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15,00 orario continuato
venerdì dalle 8,30 alle 14,00 orario continuato

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

Indice

STUDI

- Focus sull'economia lombarda Pag. 115

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia Pag. 122
 ► Indice delle vendite al dettaglio Pag. 123

Studi

Focus sull'economia lombarda

La relazione annuale 2016 della Banca d'Italia non ha mancato di sottolineare il contesto storico in cui la ripresa si sta manifestando in Europa, ricordando la pesante eredità della recessione indotta prima dalla crisi finanziaria globale, poi dalla crisi dei debiti sovrani, che insieme hanno fatto cadere il prodotto del 5,5%. ►

Formazione / Studi

Negli anni 2007-2013 l'economia italiana ha vissuto la peggiore crisi del dopoguerra: il Pil è diminuito del 9 per cento, la produzione industriale di quasi un quarto, gli investimenti del 30 per cento ed i consumi dell'8.

Anche la situazione del nostro debito pubblico si è aggravata.

“Il rapporto tra debito pubblico e prodotto è su livelli elevati da oltre trent'anni. Nonostante la riduzione avviata a metà degli anni Novanta, all'inizio della crisi era ancora prossimo al 100 per cento; è aumentato rapidamente dal 2008, fino a superare il 130 per cento (...). Dal 2008 l'incremento del rapporto tra debito e Pil è stato essenzialmente determinato dalla dinamica sfavorevole di quest'ultimo.

L'alto livello del debito costituisce, tuttavia, un elemento di vulnerabilità e di freno per l'economia. Accresce i costi di finanziamento degli investimenti produttivi del settore privato; induce un più ampio ricorso a forme di tassazione distorsiva, con effetti negativi sulla capacità di produrre reddito, risparmiare e investire; alimenta l'incertezza e anche per questa via scoraggia gli investimenti; riduce i margini disponibili per politiche di stabilizzazione macroeconomica. Il debito elevato espone inoltre il paese alla sfiducia dei mercati e a fenomeni di contagio” (Considerazioni finali del governatore - Relazione annuale 2016 della Banca d'Italia. Pagine 10-11)

In uno scenario caratterizzato da un incremento medio annuo del Pil dell'1%, inflazione al 2%, saldo primario al 4% il rapporto debito/Pil potrebbe ritornare al 100 per cento in 10 anni.

È un obiettivo che esige costante e prolungato controllo dei conti pubblici, ma che il governatore della Banca d'Italia ritiene alla nostra portata, se le energie vitali del paese, imprese, lavoratori, istituzioni, saranno rivolte all'obiettivo di recuperare il ritardo accumulato dal Paese in tema di produttività totale dei fattori.

Questa è aumentata solo dell'0,25 nel periodo 1995- 2007, circa un quarto del ritmo stimato per Francia e Germania.

“Colmare questo ritardo e partecipare alla rivoluzione digitale in atto è necessario per evitare effetti negativi sugli standard di vita degli italiani. C'è chi prevede che dal progresso tecnologico possa derivare una forte riduzione dei posti di lavoro e un aumento delle disuguaglianze. C'è invece chi ritiene che la creazione di nuove occupazioni compenserà la perdita di quelle soppiantate dalle macchine, come è avvenuto finora nella storia. Valutare questi effetti è difficile, ma l'economia italiana appare vulnerabile ai processi di automazione” (Considerazioni finali del governatore - Relazione annuale 2016 della Banca d'Italia, pagina 16).

La questione non è di poco conto, perché riguarda il futuro professionale delle nuove generazioni e, quindi, la possibilità di ridurre sensibilmente la quota dei giovani under 30, che non lavorano e non studiano, attualmente attestata al 25 per cento, livello molto più elevato a quello della media europea.

Automazione e rivoluzione digitale, oltre a migliorare la produttività totale dei fattori, favoriranno la crescita della domanda complessiva di lavoro, oppure l'impatto competitivo delle imprese e dei settori ad alta intensità tecnologica su quelli a bassa intensità tecnologica determinerà un saldo negativo tra occupazione generata e distrutta dall'innovazione?

Il modello economico lombardo tra innovazione e crescita

Un prima risposta può essere ricercata nel comportamento del sistema economico lombardo in relazione a quello della nazione nel suo insieme.


La sua struttura di produzione di beni e servizi, per tipo di attività svolte, scala operativa di impresa, concentrazione di centri di ricerca, possibili sinergie tra settori complementari, si avvicina, infatti, di più al modello imprenditoriale, che, secondo Banca d'Italia, favorisce un recupero di produttività e può sostenere gli investimenti e l'occupazione in maniera continuativa.

Il periodo osservato, 2000-2014, comprende gli anni peggiori per l'economia italiana, quelli che vanno dal 2009 al 2014, ma la grave crisi ha coinvolto tutto il paese senza risparmiare nessuna regione.

In particolare l'attenzione è rivolta alla dinamica occupazionale, osservando che l'Italia parte da 23 milioni di occupati nel 2000 e arriva a 24,5 milioni di occupati nel 2015 con un incremento di 1,5 milioni pari al + 6,3%, mentre la Lombardia muove da 4,3 milioni di occupati nel 2000 e approda a 4,6 milioni con un incremento di 314 mila unità pari al +7,3%.

In ogni anno della serie storica la dinamica dell'occupazione lombarda è più elevata, anche se la distanza si riduce tra il 2005 e il 2007 per poi riprendere consistenza negli anni seguenti ed accentuarsi nell'ultima fase, quella di maggiore difficoltà da lato dei consumi.

Formazione / Studi



La lettura dei dati indica senza equivoci che il modello lombardo è riuscito a sviluppare la domanda di lavoro meglio della Nazione nel suo complesso.

Questa superiorità è palese in quasi tutti gli anni della serie storica e si riassume nel differenziale di 1 punto percentuale, 7,3% contro 6,3%, un divario non certo impressionante nella sua entità, ma neanche trascurabile.

La performance della Lombardia è correlata ad alcuni caratteri strutturali, che i dati sugli investimenti e l'occupazione possono rivelare.

Investimenti fissi lordi per branca proprietaria (dati territoriali in milioni di euro)

| Settori attività' | Italia | | Lombardia | |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | VA | QUOTE % | VA | QUOTE % |
| agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.461 | 3,8 | 2.234 | 3,7 |
| industria estrattiva | 2.739 | 0,9 | 1.006 | 1,7 |
| industria manifatturiera | 55.523 | 18,4 | 15.729 | 25,8 |
| fornitura energia, acqua, reti fognarie e smaltimento | 10.465 | 3,5 | 2.791 | 4,6 |
| costruzioni | 10.434 | 3,5 | 2.072 | 3,4 |
| amministrazione pubblica | 33.092 | 11,0 | 5.173 | 8,5 |
| servizi privati | 177.597 | 58,9 | 31.916 | 52,4 |
| totale attività economiche | 301.311 | 100,0 | 60.922 | 100,0 |

Formazione / Studi

La fonte statistica sugli investimenti fissi lordi è la contabilità territoriale dell'Istat, che offre un primo quadro di confronto tra economia regionale ed economia nazionale in tema di articolazione dei flussi di capitale nel 2014.

Emerge così la marcata superiorità della quota dell'industria manifatturiera lombarda, pari al 25,8% contro il 18,4% del dato nazionale, 7,4 pp. (punti percentuali) di differenza.

A questo divario corrisponde un minor apporto degli investimenti nei servizi privati, che in Italia assorbono il 58,9% del totale e in Lombardia solo il 52,4%.

Anche il contributo della pubblica amministrazione è diverso, 11% in Italia, 8,5% in Lombardia.

Un altro settore che esprime una maggiore quota di investimenti fissi lordi in Lombardia è quello della fornitura di energia elettrica, acqua, reti fognarie e smaltimento rifiuti, 4,6 % contro il più contenuto 3,5% dell'Italia nel suo complesso.

Nei rimanenti settori non vi sono marcate differenze tra realtà regionale e nazionale, ad eccezione del piccolo segmento dell'industria estrattiva, che assorbe l'1,7% degli investimenti totali in Lombardia e solo lo 0,9% in Italia.

numero addetti delle imprese attive (valori medi anno 2014)

| Classe di addetti | Tipo Dato | 0-9 | 10-49 | 50-249 | 250 e più | totale |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Italia | valori assoluti | 7.497.641 | 3.134.894 | 2.058.163 | 3.498.611 | 16.189.310 |
| Lombardia | valori assoluti | 1.364.604 | 720.116 | 582.909 | 1.082.544 | 3.750.173 |
| Italia | quote % | 46,31 | 19,36 | 12,71 | 21,61 | 100,0 |
| Lombardia | quote % | 36,39 | 19,20 | 15,54 | 28,87 | 100,0 |

Il secondo dato analizzato riguarda la distribuzione degli addetti nelle imprese attive suddivise in quattro classi dimensionali: micro (0-9 addetti), piccole-medie (10-49), medio-grandi (50-249) e grandi (250 e più).

La valutazione sul totale degli addetti delle imprese attive mette in evidenza come l'economia lombarda sia improntata sulle strutture di grandi dimensioni.

Le imprese con 50-249 addetti assorbono, infatti, il 15,54% degli addetti complessivi contro il 12,71% dell'Italia, differenza ancora più marcata nella classe delle grandi imprese (250 e più), dove la Lombardia registra il 28,87% dell'occupazione totale contro il 21,61% della nazione nel suo complesso.

L'analisi per branca di attività economica fa emergere l'importanza delle grandi imprese in diversi ambiti di attività dell'economia lombarda.

In primo luogo la fornitura di energia elettrica dove la classe dimensionale da 50 a 249 addetti assorbe il 22,3% degli addetti contro il 12,8% degli addetti in Italia; quindi il settore dell'istruzione che in Lombardia, nella classe dimensionale citata, riveste una quota del 25,3% contro il 15,8% della nazione nel suo complesso.

Anche nella classe dimensionale successiva (250 e più) i dati sono sbilanciati a favore della Lombardia, in maniera più marcata.

Nel settore del commercio e delle riparazioni le grandi imprese lombarde superano il 31% del totale degli addetti, mentre a livello nazionale non raggiungono il 15%.

Nel settore delle costruzioni la classe con più di 250 addetti assorbe il 7,7% degli addetti lombardi a fronte del 3,6% di quelli nazionali, mentre nelle attività professionali, scientifiche e tecniche la nostra regione detiene il 13,2% del totale contro il 6,2% dell'Italia, fenomeno che può essere ricondotto alla maggiore concentrazione di istituti universitari e di ricerca.

L'analisi comparativa tra le due aree in relazione all'intensità tecnologia e al contenuto di conoscenza conferma la superiorità del modello economico lombardo, tanto nell'industria, quanto nei servizi.

Occupazione nelle attività dell'industria e dei servizi per intensità tecnologica e della conoscenza

| Scala intensità | Italia (.000) | Italia Quote % | Lombardia (.000) | Lombardia Quote % |
|----------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| INDUSTRIA | 3.681 | 100,0 | 862 | 100,0 |
| HIT-MHT alta e media | 986 | 26,8 | 252 | 29,2 |
| MLT media | 1.018 | 27,6 | 285 | 33,1 |
| LOT bassa | 1.678 | 45,6 | 325 | 37,7 |
| SERVIZI | 11.456 | 100,0 | 2.286 | 100,0 |
| HITS | 577 | 5,0 | 146 | 6,4 |
| KWNMS | 3.043 | 26,6 | 700 | 30,6 |
| FINANZIARI | 669 | 5,8 | 159 | 7,0 |
| ALTRI | 7.167 | 62,6 | 1.281 | 56,0 |

Nella sfera produttiva l'intensità tecnologica è misurata dal livello della spesa in ricerca & sviluppo, mentre nei servizi attiene alla quota di addetti laureati sul totale.

Nell'industria manifatturiera lombarda le attività classificate nella fascia più bassa di intensità tecnologica (alimentare, tessile, legno e arredo), pur essendo punte di eccellenza dell'offerta industriale della regione, rappresentano il 37,7% dell'occupazione totale presa in esame contro una quota del 45,6% a livello nazionale.

Al minor peso di questa tipologia di offerta corrisponde una quota più elevata delle attività di trasformazione industriale lombarde ai vertici della classifica, rispettivamente 29,2% contro 26,8% nei gradi alto e medio e 33,1% contro 27,1% nel grado medio-basso.

Anche nel settore dei servizi la performance lombarda è migliore con una maggiore incidenza delle attività che impiegano lavoratori con diploma di laurea.

I servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza (Hits) assorbono, infatti, il 6,4% dell'occupazione totale considerata contro il 5,0% dell'Italia nel suo complesso.

Anche la quota dei servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza (Kwnms) è più elevata nella nostra regione che in tutto il paese: 30,6% contro 26,6%.

Lo stesso vale per i servizi finanziari e, di contro, nella classe residuale, che comprende la maggior parte delle attività del terziario, quelle a minor contenuto di conoscenza, la quota lombarda è inferiore a quella media nazionale: 56,0% contro 62,6%.

In chiave di sintesi la Lombardia esprime una forte vocazione industriale, un peso più limitato della pubblica amministrazione e dei servizi privati, un'occupazione maggiormente concentrata nelle medie e grandi aziende, una struttura di offerta caratterizzata da maggiore intensità tecnologica nell'industria e da maggiore contenuto di conoscenza nel terziario.

Il recupero di produttività sostiene la domanda di lavoro?

Il focus sulla dinamica occupazionale 2000-2014 nelle due aree dell'analisi ha evidenziato un comportamento più efficace del modello lombardo, più resistente alla crisi.

Questa attitudine è riconoscibile nelle attività produttive ad alta intensità tecnologica e nei servizi ad alto contenuto di conoscenza?


Formazione / Studi

In altre parole le attività più adatte a migliorare la produttività dei fattori sono anche quelle che sostengono maggiormente l'occupazione?


La risposta a questo interrogativo può essere ricercata nella scomposizione della dinamica occupazionale lombarda per settore di attività.

La dinamica risulta nel complesso eterogenea con settori che esprimono un trend crescente (grafico dei 4 migliori) e all'opposto settori caratterizzati da trend decrescente (grafico dei 4 peggiori).

Nell'ambito dei primi i più virtuosi sono le attività professionali e scientifiche, i servizi di alloggio e ristorazione e le forniture energetiche, in grado di aumentare i loro occupati nonostante la recessione, mantenendo globalmente un sentiero di crescita per tutta la finestra temporale analizzata.



Al contrario il contraccolpo occupazionale della crisi è stato drammatico per costruzioni, servizi di informazione e comunicazione, industria manifatturiera e trasporti.



Formazione / Studi

I settori in espansione hanno evidenziato un'ampiezza di variazione superiore all'ampiezza di contrazione di quelli in flessione, tuttavia per avere un quadro esauriente della situazione ad ogni settore deve essere attribuito il suo specifico peso occupazionale all'interno dell'economia lombarda.

In relazione a quest'aspetto risulta di immediata lettura la situazione critica globale, perché le attività in crescita pesano in termini occupazionali solo il 16% del totale, mentre quelle in contrazione rappresentano il 42% delle risorse di lavoro complessive.

Inoltre le attività classificate ai livelli più alti dell'intensità tecnologica e del contenuto di conoscenza non sempre sostengono la domanda di lavoro, mentre quelle posizionate ai livelli più bassi di questa scala non sono automaticamente identificate tra le attività che riducono l'occupazione.

Ad esempio nel grafico dei 4 settori migliori figura il segmento delle attività professionali e scientifiche (servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza), ma anche due segmenti, servizi di alloggio e ristorazione, attività artistiche e di intrattenimento, che sono classificate nella voce altri servizi, contraddistinti da un limitato apporto di lavoratori laureati.

Di contro nel grafico dei 4 settori peggiori vi sono i servizi di informazione e comunicazione, che Eurostat-Ocse definisce come servizi tecnologici ad alto contenuto di conoscenza.

La stessa industria, ambito privilegiato del percorso di innovazione di Manifattura 4.0, non è riuscita nemmeno a stabilizzare l'occupazione e dal 2004 ha continuato a perdere posti di lavoro.

Osservazioni conclusive

I dati sulla dinamica del numero di occupati per settore di attività suggeriscono che la correlazione tra tecnologia e crescita occupazionale non è automatica.

L'effetto finale del progresso tecnico dipende, infatti, dal mercato nella sua duplice relazione tra domanda e concorrenza.

In un segmento dell'offerta, che profonde risorse in Ricerca & Sviluppo, l'innovazione può determinare severi impatti competitivi, se la domanda non cresce a sufficienza e le imprese inefficienti sono numerose, e, d'altro canto, un'attività a basso intensità tecnologica può ampliare notevolmente la sua base occupazionale se è in grado di rinnovare prestazioni e immagine, rivolgendosi ad un nuovo bacino di clientela.

In questa logica trova spiegazione il successo di alcune aziende leader dell'industria del design e lo sviluppo dei servizi di ospitalità, così come la contrazione degli addetti nei servizi tecnologici ad alta intensità di conoscenza dove un parte delle imprese ha perso competitività rispetto a quelle che hanno saputo rinnovarsi.

L'impostazione metodologica che classifica le attività industriali in funzione del livello della spesa in ricerca & sviluppo e le attività di servizio in funzione della quota di lavoratori laureati rischia di sopravvalutare il potenziale di crescita dell'innovazione tecnica e di sottovalutare il ruolo del mercato.

L'innovazione è vitale a tutte le latitudini della produzione di beni e servizi a condizione che i suoi benefici in termini di riduzione del costo unitario siano associati ad una significativa crescita dei ricavi, che possa dilatare l'utile complessivo, assicurando maggiori risorse per gli investimenti e l'occupazione.

Nella sistematica attività di monitoraggio del mercato e del progresso tecnico anche la teoria economica deve fare la sua parte, progettando e realizzando strumenti metodologici ed indicatori capaci di cogliere il fenomeno dell'innovazione in tutte le sue componenti e articolazioni di prodotto e processo.

Solo in questa prospettiva imprenditori, manager, consulenti e operatori finanziari potranno valutare adeguatamente il rendimento potenziale del capitale e del lavoro, sfuggendo al rischio di considerare solo una parte degli elementi in gioco, sopravvalutando il ruolo di alcuni e sottovalutando quello di altri.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

| Base 2010=100 | AL | ALCOL | ABB | ABT | ELT | DOM | SAN | TRAS | COM | RIC | IST | ALB | ALTRI | INDICE | Var 100% | Var 75% |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Luglio 2014 | 107,1 | 111,3 | 105,6 | 112,8 | 105,4 | 101,2 | 116,6 | 83,7 | 100,9 | 108,2 | 107,1 | 106,8 | 107,3 | 107,3 | 0,093 | 0,070 |
| Agosto | 107,0 | 111,5 | 105,5 | 112,8 | 105,4 | 101,2 | 118,5 | 82,7 | 101,6 | 108,2 | 106,8 | 106,8 | 107,5 | 107,5 | -0,093 | -0,070 |
| Settembre | 107,2 | 111,5 | 105,7 | 112,8 | 105,5 | 101,3 | 115,6 | 82,4 | 101,0 | 108,9 | 107,2 | 106,8 | 107,1 | 107,1 | -0,093 | -0,070 |
| Ottobre | 107,2 | 111,6 | 105,9 | 114,0 | 105,5 | 101,3 | 114,9 | 82,7 | 101,1 | 110,1 | 107,3 | 106,9 | 107,2 | 107,2 | 0,093 | 0,070 |
| Novembre | 107,8 | 111,6 | 105,9 | 114,0 | 105,5 | 101,3 | 113,5 | 83,4 | 100,7 | 110,1 | 106,6 | 106,9 | 107,0 | 107,0 | 0,187 | 0,140 |
| Dicembre | 107,9 | 111,6 | 105,9 | 113,9 | 105,5 | 101,3 | 113,6 | 83,7 | 101,1 | 110,1 | 106,3 | 106,8 | 107,0 | 107,0 | -0,093 | -0,070 |
| Media annua | 107,7 | 111,5 | 105,7 | 114,0 | 105,4 | 101,3 | 115,2 | 83,9 | 101,0 | 108,7 | 106,6 | 106,9 | 107,2 | 107,2 | 1,002 | 0,752 |
| Gennaio 2015 | 108,5 | 111,6 | 105,8 | 113,4 | 105,5 | 101,5 | 110,2 | 83,8 | 100,5 | 110,1 | 106,3 | 106,9 | 106,5 | 106,5 | -0,746 | -0,559 |
| Febbraio | 109,2 | 114,9 | 105,8 | 113,6 | 105,5 | 101,6 | 110,9 | 83,8 | 100,9 | 110,1 | 106,4 | 107,0 | 106,8 | 106,8 | -0,373 | -0,280 |
| Marzo | 109,0 | 115,0 | 105,9 | 113,7 | 105,6 | 101,7 | 112,3 | 83,2 | 100,4 | 110,1 | 106,7 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | -0,187 | -0,140 |
| Aprile | 108,9 | 115,0 | 105,9 | 112,8 | 105,6 | 101,7 | 112,8 | 82,3 | 101,0 | 110,1 | 107,6 | 107,0 | 107,1 | 107,1 | -0,279 | -0,209 |
| Maggio | 109,0 | 115,1 | 106,0 | 112,8 | 105,6 | 101,7 | 113,4 | 81,7 | 100,6 | 110,1 | 108,2 | 107,0 | 107,2 | 107,2 | -0,093 | -0,070 |
| Giugno | 109,0 | 114,8 | 106,0 | 112,8 | 105,6 | 101,8 | 113,6 | 81,4 | 101,0 | 110,2 | 108,4 | 107,0 | 107,3 | 107,3 | -0,093 | -0,070 |
| Luglio | 107,9 | 114,8 | 106,0 | 112,6 | 105,6 | 101,8 | 114,3 | 80,4 | 102,1 | 110,2 | 108,2 | 107,0 | 107,2 | 107,2 | -0,093 | -0,070 |
| Agosto | 108,0 | 114,9 | 106,0 | 112,6 | 105,6 | 101,8 | 114,9 | 82,0 | 102,4 | 110,2 | 108,0 | 106,9 | 107,4 | 107,4 | -0,093 | -0,070 |
| Settembre | 108,7 | 114,9 | 106,2 | 112,6 | 105,7 | 101,8 | 111,7 | 82,6 | 101,0 | 110,9 | 108,6 | 107,1 | 107,0 | 107,0 | -0,093 | 0,093 |
| Ottobre | 109,1 | 114,9 | 106,4 | 113,5 | 105,7 | 101,8 | 111,1 | 82,6 | 101,3 | 111,5 | 109,0 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 0,000 | 0,000 |
| Novembre | 109,4 | 115,0 | 106,4 | 113,7 | 105,8 | 101,7 | 110,3 | 83,0 | 100,9 | 111,5 | 107,7 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 0,000 | 0,000 |
| Dicembre | 109,1 | 114,8 | 106,4 | 113,7 | 105,8 | 101,7 | 110,1 | 84,0 | 101,8 | 111,5 | 107,6 | 106,9 | 107,0 | 107,0 | 0,000 | 0,000 |
| Media annua | 108,8 | 114,6 | 106,1 | 113,2 | 105,6 | 101,7 | 112,1 | 82,6 | 101,2 | 110,5 | 107,7 | 107,0 | 107,1 | 107,1 | -0,171 | -0,128 |
| Base 2015=100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gennaio 2016 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 100,3 | 100,2 | 97,2 | 102,0 | 100,8 | 100,9 | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 0,262 | 0,196 |
| Febbraio | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 100,3 | 100,3 | 96,4 | 101,0 | 100,8 | 100,9 | 99,9 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | -0,221 | -0,165 |
| Marzo | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 99,9 | 100,3 | 100,3 | 97,1 | 100,9 | 100,5 | 100,9 | 100,2 | 100,1 | 99,6 | 99,6 | -0,307 | -0,230 |
| Aprile | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 97,6 | 100,3 | 100,3 | 97,7 | 100,3 | 100,3 | 100,9 | 100,9 | 100,2 | 99,6 | 99,6 | -0,400 | -0,300 |
| Maggio | 100,4 | 102,0 | 100,4 | 97,6 | 100,3 | 100,4 | 98,2 | 101,3 | 100,0 | 100,9 | 101,2 | 100,2 | 99,7 | 99,7 | -0,393 | -0,295 |
| Giugno | 100,5 | 102,4 | 100,4 | 97,6 | 100,3 | 100,4 | 99,0 | 100,3 | 100,0 | 100,9 | 101,3 | 100,2 | 99,9 | 99,9 | -0,286 | -0,215 |
| Luglio | 99,8 | 102,3 | 100,3 | 97,8 | 100,3 | 100,4 | 99,9 | 99,2 | 101,2 | 100,9 | 101,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | -0,093 | -0,070 |
| Agosto | 100,1 | 102,3 | 100,3 | 97,8 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 99,2 | 101,5 | 100,9 | 101,4 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | -0,080 | -0,060 |
| Settembre | 100,0 | 102,3 | 100,5 | 98,5 | 100,3 | 100,4 | 99,5 | 99,2 | 100,2 | 101,3 | 101,7 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 0,093 | 0,070 |
| Ottobre | 100,1 | 102,3 | 100,6 | 98,5 | 100,3 | 100,4 | 99,3 | 98,8 | 100,2 | 100,2 | 101,6 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | -0,093 | -0,070 |
| Novembre | 100,6 | 102,3 | 100,7 | 98,6 | 100,4 | 100,4 | 99,1 | 98,0 | 99,9 | 100,2 | 100,9 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 0,093 | 0,070 |
| Dicembre | 101,0 | 102,1 | 100,7 | 98,7 | 100,3 | 100,5 | 100,2 | 98,5 | 101,0 | 100,2 | 100,8 | 100,9 | 100,3 | 100,3 | 0,394 | 0,295 |
| Media annua | 100,2 | 101,6 | 100,4 | 98,5 | 100,3 | 100,4 | 98,7 | 99,9 | 100,5 | 100,8 | 100,9 | 100,4 | 99,9 | 99,9 | -0,086 | -0,065 |
| Gennaio 2017 | 102,2 | 102,1 | 100,7 | 99,4 | 100,3 | 100,6 | 100,4 | 98,3 | 100,3 | 100,3 | 100,9 | 100,9 | 100,6 | 100,6 | 0,903 | 0,677 |
| Febbraio | 103,5 | 102,1 | 100,6 | 99,8 | 100,3 | 100,7 | 101,0 | 98,4 | 100,6 | 100,3 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 1,508 | 1,131 |
| Marzo | 102,5 | 102,1 | 100,7 | 100,0 | 100,4 | 100,8 | 101,5 | 98,4 | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 1,406 | 1,054 |
| Aprile | 102,0 | 102,1 | 100,7 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 102,8 | 98,1 | 100,4 | 100,3 | 102,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 1,707 | 1,280 |
| Maggio | 102,2 | 102,1 | 100,8 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 101,7 | 97,4 | 100,3 | 100,3 | 102,8 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 1,400 | 1,100 |

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

| Periodo | Alimentari | | Non alimentari | | Totale | |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Grande distribuzione | Piccole superfici | Grande distribuzione | Piccole superfici | Grande distribuzione | Piccole superfici |
| 2014 | | | | | | |
| Aprile | 104,8 | 91,5 | 89,1 | 89,5 | 98,0 | 89,8 |
| Maggio | 102,0 | 90,5 | 94,1 | 93,8 | 98,5 | 93,2 |
| Giugno | 99,1 | 84,4 | 89,7 | 86,6 | 95,0 | 86,2 |
| Luglio | 101,6 | 95,8 | 95,3 | 100,1 | 98,9 | 99,3 |
| Agosto | 100,5 | 97,8 | 92,2 | 76,0 | 96,9 | 80,0 |
| Settembre | 100,3 | 89,1 | 93,7 | 87,1 | 97,4 | 87,5 |
| Ottobre | 103,6 | 92,8 | 99,0 | 96,8 | 101,6 | 96,1 |
| Novembre | 100,5 | 81,9 | 98,4 | 88,7 | 99,6 | 87,5 |
| Dicembre | 122,0 | 117,0 | 134,1 | 125,4 | 127,3 | 123,8 |
| 2015 | | | | | | |
| Gennaio | 96,8 | 82,9 | 95,0 | 87,0 | 96,0 | 86,2 |
| Febbraio | 90,2 | 78,4 | 75,7 | 72,8 | 83,9 | 73,8 |
| Marzo | 103,4 | 86,6 | 85,9 | 84,7 | 95,7 | 85,1 |
| Aprile | 104,1 | 90,3 | 90,0 | 89,8 | 104,1 | 90,3 |
| Maggio | 103,3 | 88,6 | 95,8 | 93,0 | 100,0 | 92,2 |
| Giugno | 101,4 | 86,4 | 90,0 | 88,0 | 96,4 | 87,7 |
| Luglio | 105,9 | 96,1 | 97,8 | 100,1 | 102,4 | 99,3 |
| Agosto | 103,1 | 97,4 | 93,4 | 76,6 | 98,9 | 80,5 |
| Settembre | 103,5 | 88,9 | 96,2 | 87,3 | 100,3 | 87,6 |
| Ottobre | 105,8 | 92,8 | 101,3 | 98,5 | 103,8 | 97,4 |
| Novembre | 100,1 | 81,6 | 97,5 | 89,0 | 99,0 | 87,7 |
| Dicembre | 123,9 | 117,5 | 134,1 | 126,3 | 128,4 | 124,7 |
| 2016 | | | | | | |
| Gennaio | 96,8 | 80,6 | 96,5 | 85,2 | 96,7 | 84,3 |
| Febbraio | 93,6 | 80,1 | 78,0 | 74,2 | 86,8 | 75,3 |
| Marzo | 107,3 | 89,1 | 86,7 | 85,9 | 98,3 | 86,5 |
| Aprile | 102,8 | 88,1 | 90,6 | 89,5 | 97,5 | 89,2 |
| Maggio | 102,0 | 86,2 | 93,6 | 92,2 | 98,3 | 91,1 |
| Giugno | 101,8 | 86,3 | 91,0 | 88,8 | 97,1 | 88,3 |
| Luglio | 107,3 | 94,9 | 98,4 | 98,7 | 103,4 | 98,0 |
| Agosto | 103,4 | 85,4 | 95,9 | 85,5 | 100,1 | 85,5 |
| Settembre | 103,2 | 85,3 | 96,0 | 85,4 | 100,1 | 85,4 |
| Ottobre | 106,2 | 90,8 | 102,8 | 97,6 | 104,7 | 96,3 |
| Novembre | 100,3 | 82,1 | 98,1 | 90,0 | 99,3 | 88,6 |
| Dicembre | 124,5 | 116,6 | 134,2 | 125,6 | 128,8 | 123,9 |
| 2017 | | | | | | |
| Gennaio | 98,7 | 79,2 | 97,4 | 84,0 | 98,1 | 83,1 |
| Febbraio | 93,0 | 79,0 | 77,6 | 73,5 | 86,3 | 74,5 |
| Marzo | 105,1 | 87,7 | 86,7 | 86,2 | 97,1 | 86,5 |
| Aprile (*) | 108,8 | 87,2 | 92,5 | 87,8 | 101,7 | 87,7 |

(*) Dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.